
&LAW &HR

Animals







Passione per semplificare le cose

L'agricoltura è un settore produttivo della nostra economia con caratteristiche del tutto specifiche, legate alla stagionalità dei cicli lavorativi e all'incertezza degli eventi climatici. Tale condizione è tenuta in forte considerazione dal legislatore nell'emanazione dei provvedimenti di governo del settore, pertanto, anche la disciplina dei rapporti di lavoro in agricoltura è regolata da norme che derogano ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Indice



00


01

02

03

Editoriale	Amici a quattro zampe	Animali in ufficio	Per la vita, la dignità e la libertà degli animali	
44 gatti	Le rilevazioni Eurispes	Esperienze, benefici, aspetti normativi	Intervista a Gianluca Felicetti	
Pag 7	Pag 10	Pag 16	Pag 22	





Le Rubriche



In pratica	Giurisprudenza	L'angolo fiscale
Risponde di maltrattamento di animali l'allevatore che trasporta conigli nani in condizioni disumane	Danno cagionato da animali	Adesione al regime contributivo forfetario: comunicazione all'Inps entro i 28 febbraio 2022
Pag 87	Pag 93	Pag 116

04	05 06		07		
La responsabilità per i danni cagionati da animali	Darwin va in città	Salute e sicurezza dei lavoratori a contatto con animali	Gli interventi assistiti con gli animali: percorsi di pet-therapy		
Percorsi giurisprudenziali	Intervista a Menno Schilthuizen	A cura dello Studio Proia&Partners	Intervista ad Aroldo Linari		
Pag 38	Pag 64	Pag 70	Pag 80		

La vetrina del libraio	Lavori in corso	Notizie dal mondo	Frutti di Bosco
I libri che parlano di animali	Le proposte ed i disegni di legge in materia di lavoro	Le news riguardanti lavoro ed economia	L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va
Pag 122	Pag 124	Pag 130	Pag 137



44 gatti
(in fila per sei col resto di due)

Quarantaquattro gatti, in fila per sei col resto di due Si unirono compatti, in fila per sei col resto di due Coi baffi allineati, in fila per sei col resto di due Le code attorcigliate, in fila per sei col resto di due Sei per sette quarantadue, più due quarantaquattro

Il rapporto tra esseri umani e animali è una cosa straordinaria, perché sebbene nella propria superbia l'uomo si ritenga un essere superiore agli altri, non può - forse per una legge del contrappasso di dantesca memoria - farne a meno, escluderli dalla propria vita. Anzi, la vita umana è piena di rapporti con il mondo animale. Quando l'umano nasce, dopo pochi giorni di vita riceve quasi sempre un pupazzo da abbracciare, per trovare il coraggio di affrontare una vita ancora ignota. Quasi sempre è un animale. È così normale, per gli adulti, regalare al neonato un piccolo animale di pezza, che scegliere una figura umanoide sembrerebbe quasi una bizzarria. Poi il bambino cresce, e la sua vita si riempie di animali, dai giocattoli ai fumetti, fino ai cartoni animati. Fateci caso, la stragrande maggioranza dei personaggi sono animali antropomorfi, che si comportano da umani. A corollario ci sono canzoni e canzoncine dedicate agli animali, come quella che dà il titolo a quanto state leggendo. Onestamente, credo che "44 gatti" sia una delle canzoni più famose in assoluto, non penso esista un italiano che non la conosce. È eterna, e come tale durerà per sempre. Ed eccoci al terzo step. Dopo anni di animali di fantasia la mente del cucciolo umano è pronta per un passaggio fondamentale: la richiesta di avere un animale vero. È un momento ineluttabile per ogni famiglia, tocca a tutti i genitori. Se le condizioni familiari lo consentono si può avverare un desiderio fantastico, che apre un mondo infinito di emozioni, l'arrivo di un

Editore: SEAC S.p.A. - Via dei Solteri, 74 - 38121 Trento Tel 0461/805111 - Fax 0461/805161 - email: lawhr@seac.it

C.F. 00865310221 - P.IVA 01530760220

Repertorio ROC n. 4275

Grafica ed impaginazione: Vulcanica.net 🌾

Via XX Settembre, 10 San Giovanni in Persiceto (BO) - Tel 051/19989208 - email: info@vulcanica.net

Tipografia: Litotipografia Alcione – Via Galilei, 47 Lavis (TN) Iscrizione al tribunale di Trento nº 9/2020 del 10 novembre 2020

L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna ad alcuna responsabilità.

RIPRODUZIONE VIETATA

Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:

Avvocato, partner dello Studio Legale Proia & Partners dalla sua fondazione, svolge attività in favore di enti e primarie società nazionali e multinazionali operanti nei diversi comparti. È stato componente del progetto sul diritto del lavoro del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e docente incaricato di diritto del lavoro comparato presso la Link Campus University di Roma.

Alberto Bosco

Dopo molti anni di esperienza in ruoli manageriali nell'editoria giuridica e nell'ambito delle risorse umane, oggi è docente in corsi e master rivolti a consulenti del lavoro, avvocati e direttori delle risorse umane. Ha pubblicato più di trenta volumi e centinaia di articoli su periodici cartacei e online.

Roberto Santoro

Magistrato del lavoro e presidente della sezione lavoro presso la Corte di appello di Venezia dal 2008 al 2017



LAW&HR LA NUOVA RIVISTA SEAC



ATTIVAZIONE IMMEDIATA

Invia questo modulo compilato a editoria@seac.it abbinando copia della ricevuta di pagamento.

SÌ, DESIDERO ABBONARMI A LAW&HR

	Cartaceo + digitale (24 numeri) Euro 156 anzichè 180		Nuovo abbonato
	Digitale (24 numeri) Euro 120 anzichè 140		Desidero ricevere fattura indicare il numero di Partita IVA nel modulo sottostante)
	Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa (4%)	(indicare il numero di Paruta IVA nei modulo sottostantej
PAG	GAMENTO Versamento su c/c N. 10427383 intestato a SEAC SpA Bonifico a favore di Seac SpA - Cassa Rurale Vallagarina - IBAN: IT 96 X 080	011 34820	000040024807 (ALLEGARE COPIA)
Non	ne		
	nome		
Rag	. SocP	rofessio	one
P. IV	'AC	.F	
Indi	rizzo		
	àC		
E-m	nail		
	•		
Dat	aF	irma _	



piccolo Amico, con la A maiuscola. Se non lo consentono, sarà un momento difficile, da affrontare insieme, ma sarà solo un rimandare l'appuntamento fino al momento giusto... e ve lo dice uno che per avere il primo cane ha atteso più di trent'anni ma non ha mai pensato di rinunciare. Avere un amico animale è impagabile, ed il rapporto simbiotico che si instaura è persino difficile da descrivere. Sanno fare per noi cose straordinarie senza chiederci niente, se non un po' di affetto e un po' di cibo... ne abbiamo parlato con Aroldo Linari, presidente della cooperativa LavForLife, che si occupa di interventi assistiti con gli animali, quella che comunemente viene chiamata pet therapy. Tutto bello? Purtroppo no, il rapporto con gli animali ha anche delle zone d'ombra, per non dire di buio fitto: esperimenti, sfruttamento, maltrattamenti. Cè ancora molto da fare, molto da correggere, molto da insegnare: come ebbe a dire il Mahatma, la grandezza e il progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali, ed in questo senso non possiamo che ammirare l'operato della LAV (Lega Anti Vivisezione) di cui ci ha parlato il presidente Gianluca Felicetti. Chiudo con una immancabile citazione, questa volta presa a prestito dal grande Fëdor Dostoevskij: "Amate gli animali: Dio ha donato loro i rudimenti del pensiero e una gioia imperturbata. Non siate voi a turbarla, non li maltrattate, non privateli della loro gioia, non contrastate il pensiero divino".

Giuliano Testi

01

Amici a quattro zampe

Le rilevazioni Eurispes

di Maria Chiara Volpi

"È solo per un eccesso di vanità ridicola che gli uomini si attribuiscono un'anima di specie diversa da quella degli animali."

Voltaire



Eurispes, istituto di studi politici, economici e sociali, è un ente privato che opera da quarant'anni nel campo della ricerca politica, economica e sociale; è iscritto all'anagrafe nazionale degli enti di ricerca del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur).

Ogni anno Eurispes elabora il Rapporto Italia (RI) che fotografa la situazione economica, politica e sociale del nostro paese, ne segnala i cambiamenti e i nuovi fenomeni.

Il rapporto è strutturato in sezioni, ognuna delle quali è dedicata a una specifica tematica: dallo stalking all'alimentazione, dalla scuola all'export, dalla *plastic tax* ai migranti, dal ricorso agli psicofarmaci alla fiducia nelle istituzioni, passando per tanti altri argomenti attuali e interessanti.

Il Rapporto Italia 2021 (RI2021), presentato a giugno di quest'anno, contiene interessanti focus dedicati al mondo degli animali¹.

Sempre più animali in famiglia

La presenza di animali nelle case degli italiani è in costante crescita dal 2018

ad oggi; se nel 2018 il 32,4% di italiani aveva dichiarato di possedere un animale domestico, nel 2021 tale percentuale è salita al 40,2%. Ciò significa che più di quattro famiglie su dieci convivono con un animale.

Non dimentichiamoci, a riguardo, che gli animali domestici hanno rappresentato per molti italiani un'importante una compagnia – e l'opportunità per uscire di casa – nei recenti periodi di lockdown; nell'83% dei casi gli animali domestici sono stati un importante aiuto per soffrire meno la solitudine.

La distribuzione territoriale dei possessori di animali vede in testa le regioni del nord-ovest, dove il 47% degli intervistati possiede almeno un animale domestico; tale percentuale è pari al 44,2% nelle isole, 39,2% nel nord-est, 37,3% nel centro e 33,6% nel sud Italia.



Anno	Italiani che hanno dichiarato di possedere animali domestici (%)	Italiani che hanno dichiarato di non possedere animali domestici (%)
2018	32,4%	67,6%
2019	33,6%	66,4%
2020	39,5%	60,5%
2021	40,2%	59,8%

Più cani che gatti

Animali domestici ce ne sono per tutti i gusti: cani, gatti, criceti, topolini, furetti, conigli, galline, tartarughe, cincillà, porcellini d'India, pesci, pappagalli, canarini, serpenti, lucertole, rane e addirittura formiche...

Dalle rilevazioni Eurispes emerge che i più amati sono i cani (43,6%

di coloro che hanno dichiarato di possedere un animale domestico), seguono poi i gatti (35,1%), le tartarughe (4,2%), gli uccelli (4,1%), i pesci (3,5%), i conigli (2,3%), i criceti (1,7%), gli animali esotici (1,5%), i cavalli (1,2%) e i rettili (0,8%).

Alle donne piacciono di più i gatti (38% contro il 31,6% degli uomini) mentre gli uomini preferiscono convivere con i cani (46,7% contro il 41% delle donne).

La tendenza degli italiani, tra l'altro, è di accogliere in casa più di un animale: negli ultimi anni la quota di chi ne possiede solo uno è rimasta più o meno stabile, mentre sono aumentati coloro che convivono con due o più animali; la percentuale di chi ha affermato di possederne due, ad esempio, è passata dal 7,1% del 2018 all'8,1% del 2019, al 9,6% del 2020 fino a raggiungere il 10,9% nel 2021.

A	Anno	Numero di animali in casa			
		uno	due	tre	più di tre
2	2021	19,6%	10,9%	5,4%	4,3%

¹ L'indagine è stata realizzata su un campione probabilistico stratificato in base alla distribuzione della popolazione per sesso, classe d'età (18-24 anni; 25-34 anni; 35-44 anni; 45-64 anni; 65 anni ed oltre) ed area geografica (nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole) risultante dai dati dell'ultimo censimento Istat. I questionari sono stati somministrati tra novembre 2020 e gennaio 2021; quelli compilati e analizzati sono stati complessivamente 2.063.

L'8,2% degli italiani è vegetariano o vegano

Il Rapporto Italia 2021 fornisce indicazioni sul numero di italiani che hanno scelto un'alimentazione priva di prodotti di origine animale: nel 2021, il 5,8% degli intervistati ha dichiarato di seguire un'alimentazione vegetariana e il 2,4% una completamente vegana.

Tra i vegetariani prevalgono le donne (6,9% contro il 4,7% degli uomini), mentre il 2,7% dei vegani è costituito da uomini (le donne sono il 2%).

Quali sono le ragioni alla base di questa scelta?

Il 23,1% di coloro che si sono dichiarati vegetariani o vegani sostiene che l'alimentazione vegetale sia una vera e propria scelta etica, che nasce dal desiderio di prendersi cura del mondo in cui viviamo; il 21,3% dichiara di seguirla per motivi di salute e il 20,7% è motivato dal rispetto che nutre per gli animali (il 22,6% delle donne contro il 18,4% degli uomini). Tra le altre motivazioni alla base della scelta vegetariana o vegana troviamo la difesa dell'ambiente (11,2% degli intervistati), il desiderio di sperimentare nuovi stili alimentari (9,5%) e la convinzione di sacrificare quantità di cibo a favore della qualità, mangiando meno e meglio (5,9%).

Donati, adottati e acquistati

Eurispes ha rilevato che, tra quanti possiedono un animale domestico,

- il 20,7% lo ha ricevuto in dono;
- il 19,3% lo ha preso in un canile, gattile o in un luogo simile;
- il 17.1% lo ha raccolto dalla strada:
- il 13% si è rivolto ad un allevamen-
- il 12,3% lo ha comperato in un negozio di animali;
- l'11,4% lo ha acquistato da conoscenti o privati;
- il 5,7% ha tenuto il cucciolo di un animale che possedeva già e
- lo 0,5% lo ha acquistato in rete.

È sicuramente positivo il dato relativo agli italiani che si sono rivolti ad una struttura di ricovero (19,3%) o hanno accolto un trovatello (17,1%) mentre risulta ancora troppo alta

– come evidenziato dalla Lav² – la percentuale di coloro che hanno deciso di acquistarlo "poiché gli animali non sono oggetti e poiché gli ospiti dei canili e dei gattili, già provati dall'abbandono, hanno diritto a una seconda possibilità, cui si aggiunge il fatto che le adozioni fanno risparmiare le casse pubbliche in quanto mantenere un cane in canile costa circa 1.300 euro all'anno. Preoccupante la percentuale del 20,7% che ha ricevuto un animale in dono poiché la scelta di vivere con un pet deve essere assunta in prima persona in maniera responsabile e consapevole".

In base all'età sussistono, tra l'altro, differenti preferenze: ai giovani (18-24 anni) piacciono i trovatelli o, in alternativa, l'acquisto tramite allevamento; coloro che hanno dai 35 ai 44 anni preferiscono recarsi nei canili, gattili o posti simili oppure rivolgersi a conoscenti, privati o negozi

specializzati, mentre gli over 45 sono coloro che più di tutti hanno ricevuto l'animale in dono. Infine, gli over 64 risultano quelli che fanno più fatica a separarsi dal cucciolo nato da un proprio animale.

Ouanto costa mantenere un animale domestico

Chi possiede almeno un animale domestico ha dichiarato di spendere:

- da 31 a 50 euro al mese (33%);
- da 51 a 100 euro al mese (30,4%);
- meno di 30 euro al mese (21,6%);
- da 101 a 200 euro mensili (10,5%);
- da 201 a 300 euro mensili (2,7%); • oltre 300 euro mensili (1,8%).

Nella maggior parte dei casi (63,4%) il mantenimento di un animale pesa

sulla spesa familiare tra i 31 e i 100 euro al mese. Nel corso degli ultimi sei anni i costi di mantenimento sono cresciuti: in particolare, si è notevolche spendono meno di 30 euro al mese, è rimasta più o meno stabile la percentuale di chi spende da 31 a 50 euro e sono più che raddoppiate le altre fasce di spesa (da 51 a 100 euro al mese, da 101 a 200 euro, da 201 a 300 euro e oltre i 300 euro al mese).

Sicuramente, un contributo alla riduzione delle spese di cura degli animali è stato introdotto con l'adozione del decreto firmato dal ministro Speranza³ che autorizza l'utilizzo di medicinali per uso umano per la cura di animali che non siano destinati alla produzione alimentare.

Sterilizzazione: sì o no?

Più della metà degli italiani che possiedono un animale domestico ha deciso di sterilizzarlo (53,7%), a cui si potrebbe aggiungere un potenziale 21,1% costituito da chi non lo ha ancora fatto ma non esclude l'ipotesi di ricorrervi più in là.



² https://www.lav.it/news/rapporto-eurispes-2021-animali-familiari

Italiani che hanno fatto sterilizzare il proprio animale domestico	53,7%
Italiani che non hanno fatto sterilizzare il proprio animale domestico ma che non escludono di farlo in futuro	21,1%
Italiani che non hanno fatto sterilizzare il proprio animale domestico e non intendono farlo in futuro	16,3%
Italiani che vorrebbero sterilizzare il proprio animale domestico ma che non l'hanno ancora fatto per motivi economici (spesa troppo esosa da sostenere)	8,9%

"In materia di sterilizzazioni ci auguriamo che il 21% degli italiani che ha preso in considerazione l'intervento, sterilizzi al più presto gli animali con i quali vive poiché la sterilizzazione è l'unico metodo certo di controllo delle nascite di cucciolate alle quali non sempre si trova idonea sistemazione e che comunque vanno a sottrarre la possibilità agli oltre 100.000 cani presenti nei canili e ai numerosi gatti presenti nei gattili di trovare una famiglia. E ci auguriamo che chi nutra ancora delle perplessità le superi al più presto e proceda alla sterilizzazione", ha affermato la responsabile dell'area animali familiari della Lav4.

Nel 2020, la prima regione per gatti sterilizzati è stata il Veneto (10.528 gatti) e, a seguire, la Lombardia (10.439), l'Emilia Romagna (7.600) e la Campania (6.929).

Anagrafe degli animali d'affezione

L'anagrafe degli animali d'affezione è il registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia; si tratta, in sostanza, di una banca dati alimentata dalle singole anagrafi territoriali che consente di rintracciare, nel rispetto della tutela della privacy, il luogo di registrazione degli animali e il loro legittimo proprietario.

La registrazione è importante perché agevola, in caso di smarrimento, la restituzione dell'animale al suo proprietario, ma anche perché rappresenta un efficace strumento di dissuasione dagli abbandoni.

All'Anagrafe risultano registrati, ad oggi, 12.491.263 cani, 786.732 gatti e 2.019 furetti, per un totale di 13.280.014 animali censiti. Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna sono le regioni più popolate da animali domestici, complessivamente attestano 5.408.517 cani e 513.682 gatti. Anche il Lazio (1.038.756 cani, 21.324 gatti) e la Campania (934.263 cani, 67.931 gatti) si distinguono per l'elevato numero di animali registrati.

Cosa dobbiamo fare se troviamo un animale smarrito?

Prima di tutto dobbiamo verificare se l'animale possiede una targhetta con i dati del proprietario. Qualora non ce l'abbia, è opportuno comunicare il ritrovamento alla polizia stradale o municipale oppure ai carabinieri e, successivamente a tale comunicazione, portarlo presso una struttura autorizzata all'accoglienza.

L'unico animale per il quale è previsto l'obbligo di microchip è, ad oggi, il cane. In caso di ritrovamento, questo strumento consente di identificare in maniera univoca l'animale ma soprattutto il suo proprietario; infatti, digitando nella banca dati dell'anagrafe degli animali d'affezione il codice a 15 cifre del microchip o quello tatuato, si può risalire all'anagrafe di provenienza del cane e trovare numeri o riferimenti utili a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario. La consultazione della banca dati è libera; la lettura del microchip può essere effettuata presso i servizi veterinari delle Asl, gli ambulatori veterinari privati e la Polizia municipale muniti dell'apposito lettore.

È bene ricordare che l'abbandono di animali è un reato punito per legge, così come la loro detenzione in condizioni che contrastano con la loro natura e generano sofferenze. L'articolo 727 del codice penale dispone, a riguardo, che "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".



Canili, gattili e rifugi

In Italia ci sono 1.186 canili, di cui 448 sono canili sanitari, 738 rifugi e 118 strutture aventi funzione di canile sanitario e canile rifugio. La regione che ospita il maggior numero di canili è la Puglia (175), seguita dal Piemonte (136) e dalla Campania (125).

Nel 2020:

- 76.192 cani sono entrati nei canili sanitari (-12,4% rispetto al 2019). Nel nord Italia è stato registrato il maggior numero di ingressi (32.174), seguito dal mezzogiorno (24.972) e dal centro (19.046 ingressi);
- 42.665 sono stati gli ingressi nei canili rifugio (nel 2019 erano 45.695);
- sono aumentate le adozioni, soprattutto al sud (17.060) e al nord (14.607).

Per quanto riguarda, invece, i gatti, il maggior numero di colonie feline censite si trova nel nord Italia (32.552); nel

centro le colonie sono 22.417 e al sud e nelle isole 8.039. La Lombardia è la regione più virtuosa (15.679), seguita dal Lazio (8.757), Veneto (7.713), Toscana (6.924), Emilia Romagna (6.492) e Campania (6.207). Il divario tra nord e sud è particolarmente marcato per quanto riguarda i gattili: nel settentrione ce ne sono 51, contro i soli 7 dell'intero mezzogiorno.

No alla caccia e alla vivisezione

I dati Eurispes dimostrano, infine, che la tutela degli animali sta particolarmente a cuore agli italiani: dal Rapporto Italia 2021 emerge che il ricorso alla vivisezione, cioè la sperimentazione su animali vivi in laboratorio, è ritenuto inaccettabile dal 78,9% degli intervistati, in particolare dai più anziani; per quanto riguarda la caccia, la maggioranza dei cittadini (63,5%) vorrebbe abolirla, in particolare le donne che si sono dichiarate contrarie nel 74,7% dei casi.

-14- SEAC

³ Decreto 14 aprile 2021, Gazzetta Ufficiale numero 120 del 21 maggio 2021 ⁴ https://www.lav.it/news/rapporto-eurispes-2021-animali-familiari

02

Animali in ufficio Esperienze, benefici, aspetti normativi

di Alice Vindimian

"Immagina un futuro dove gli animali da compagnia e le persone possano stare sempre insieme, un futuro in cui portare il proprio cane in ufficio sia un'abitudine per tutti, non un privilegio di pochi."

Pets at Work Alliance di Purina

Svegliarsi la mattina e andare al lavoro con il proprio animale domestico, sogno o realtà? Una pratica sviluppatasi in alcune grandi aziende internazionali, quali Amazon e Google, è arrivata anche in Italia.

Tra quelli che fino ad ora ci hanno creduto troviamo Google nella sede milanese, Purina con il progetto "Pets at Work Alliance", Unicredit Milano con "Cani al lavoro", Nintendo a Vimercate, Mars Italia ad Assago, Elisabetta Franchi a Granarolo, Zoetis Italia. Ci sono casi anche nel settore pubblico: presso l'amministrazione del Comune di Milano¹, così come di Crema, di Rozzano e di Genova², è possibile lavorare insieme al proprio animale domestico, sempre nei limiti di quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

Anche le università si aprono a questa possibilità, quella di Verona ha promosso l'iniziativa "Smart pet working...in office" e così negli uffici dell'ateneo possono entrare cani e gatti. Sulla novità si è espresso il rettore Pier Francesco Nocini: "Avere accanto il proprio pet sembra che migliori notevolmente la performance lavorativa perché rende l'atmosfera più rilassata, stimola la creatività e agevola l'interazione tra i colleghi. Avendo molto a cuore il benessere dei dipendenti del nostro ateneo, abbiamo ritenuto di portare avanti e accelerare questa iniziativa, anche per cercare di rendere più agevole il rientro post lockdown, per quanti si trovano a gestire un distacco brusco con il proprio pet. Pur considerando i vantaggi, va anche detto che per portare animali in ufficio ci si dovrà attenere ad un codice di condotta che comporti il rispetto di alcune importanti regole di convivenza con i colleghi e di tutela del benessere dell'animale stesso"³.

L'accoglienza degli animali in



azienda riguarda soprattutto i cani e gatti, ma non sempre i proprietari degli animali sono i dipendenti, talvolta è l'azienda stessa: la Ferray Corporation di Tokyo, per esempio, ha assunto nove gatti al fine di ridurre lo stress dei propri dipendenti e incrementarne la produttività4. Secondo alcuni studi, infatti, avere un animale in ufficio comporterebbe importanti vantaggi.

Nel presente articolo analizziamo cosa significhi condividere l'ambiente lavorativo con degli animali, sia a livello di benefici sia da un punto di vista normativo.

Quali benefici

Negli anni sono state pubblicate varie ricerche relative ai vantaggi che gli animali domestici possono apportare da un punto di vista lavorativo⁵.

Uno studio del 2012 ha rilevato come il livello di stress sia minore e la soddisfazione maggiore nei dipendenti che godono della compagnia dei propri cani in ufficio⁶.

Un'altra ricerca più recente⁷, del 2019, ha sotto-

lineato ulteriori benefici: i lavoratori che portano spesso il proprio cane a lavoro dimostrano maggior coinvolgimento e impegno lavorativo e una dedizione totale per il proprio impiego. L'animale domestico è un vero e proprio catalizzatore di socialità, diventando fonte di confronto e comunicazione con gli altri colleghi.

Dalla ricerca emerge comunque la necessità di sviluppare adeguate politiche per gli animali sul posto di lavoro: una buona progettazione consente di garantire sia il benessere umano sia quello animale.

"Pets at work - Survey report" è un interessante sondaggio condotto nel 2017 da Ipsos per Purina con partecipanti provenienti da Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Italia, Spagna, Svizzera, Portogallo. Dallo stesso emerge che più di due terzi delle persone in Europa porterebbe volentieri il proprio animale domestico a lavoro se ne avesse la possibilità, con maggiore entusiasmo da parte dei giovani. Nel 2017, tuttavia, solo il 12% degli intervistati lavorava in un'azienda pet friendly.

Il 39% dei dipendenti intervistati afferma che sarebbe persuaso ad accettare un'offerta di lavoro presso un'organizzazione che offre la possibi-

⁴ https://www.ilgazzettino.it/animali/tokyo_azienda_assume_gatti_per_aumentare_la_produttivita-2488818.html

⁵ Purina, The role of the pet-human bond, rewiew and summary of the evidence August 2020, pag. 13.

⁶ Barker, R.T., Knisely, J.S., Barker, S.B., Cobb, R.K. and Schubert, C.M., Preliminary investigation of employee's dog presence on stress and organizational perceptions, in International Journal of Workplace Health Management, 2012.

⁷ S.S. Hall and D.S. Mills, Taking dogs into the office: a novel strategy for promoting work engagement, commitment and quality of life, in Frontiers in Veterinary Science, 2019.

¹ https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/11/22/news/cani_e_gatti_in_ufficio_sono_sempre_piu_le_amministrazioni_ che_aprono_le_porte_ai_colleghi_a_quat-

tro zampe-327321672/ ² https://www.nonsprecare.it/cani-ufficio-italia-aziende?refresh cens

³ https://www.univrmagazine.it/2020/06/17/ smart-pet-working-in-office/

lità di condividere l'ufficio con il proprio animale domestico.

I benefici di questa tendenza vengono identificati principalmente nella conciliazione vita-lavoro, e, quindi in un minor senso di colpa per aver lasciato il proprio animale a casa da solo per molte ore, in una diminuzione generale dello stress, in un ambiente lavorativo più rilassato e in una forza lavoro più forte, sana e produt-

Il seguente grafico, tratto dal citato sondaggio Purina, indica i maggiori vantaggi della presenza in ufficio di animali domestici, come percepiti dagli intervistati italiani:



Tali dati vengono confermati anche dalla più recente indagine condotta dalla piattaforma di recruiting online, InfoJobs, secondo la quale la maggior parte dei lavoratori (75%) vorrebbe portare il proprio animale domestico in ufficio. Le aziende tuttavia non sembrano essere della stessa idea. Nel 2019 in Italia, il 91% delle organizzazioni non consentiva l'ingresso agli animali, il 7% aveva una policy strutturata per accoglierli e il 2% prevedeva tale possibilità ma solo come eccezione8.

Come visto, per le aziende diventare pet friendly potrebbe rientrare in un efficace programma di fidelizzazione dei dipendenti, che non solo sceglierebbero volentieri organizzazioni aperte a tale possibilità, ma sarebbero anche incentivati a rimanervi.

D'altra parte, come anticipato, questo percorso deve essere ben pensato e strutturato per non cadere in quelli che sono i potenziali svantaggi, tra i quali troviamo, per esempio, l'inadeguatezza e la mancanza di sicurezza dell'ambiente di lavoro, le distrazioni, il malcontento dei dipendenti non amanti degli animali o allergici.

Diventare pet friendly

Sul proprio sito web Purina offre il "Pets at Work Toolkit", ovvero una raccolta dei passi necessari per diventare un'azienda pet friendly. Innanzitutto viene precisato che l'organizzazione deve compiere delle valutazioni preventive relative all'opinione dei propri dipendenti riguardo al progetto e alle responsabilità che derivano da una tale scelta.

Infatti, aprire le porte degli uffici agli animali domestici presuppone l'analisi della cultura e delle esigenze aziendali, la redazione di regole e di un piano delle responsabilità.

Le prassi da seguire per garantire la buona riuscita del progetto, nel rispetto di tutti i soggetti presenti in azienda, sono ben schematizzate nella seguente figura, tratta dal citato toolkit di Purina.



Only bring your pet to work if they are well-trained and socialised



Be respectful of any co-workers' pet allergies



Respect any pet-free areas



Don't bring your pet into work on days you'll be busier than



Attend to any accidents or messes as soon as possible



Keep your pet on a leash or in a gated



Get permission from your employer before you bring your pet in



Take your pet home if their behaviour isn't

Dal lato prettamente pratico, il documento indica inoltre i materiali necessari per la convivenza in azienda di persone e animali. Vi rientrano: cancelli o ceste che delimitano gli spazi in cui l'animale può stare, guinzaglio e collare identificativo, ciotola per bere, snack e giocattoli per l'intrattenimento, sacchetti per i bisogni, asciugamano e igienizzante per pulire e un'eventuale lettiera.

Per garantire la sicurezza, il proprietario sarà tenuto a firmare un patto nel quale assicura di assumersi la responsabilità del proprio animale domestico e delle sue azioni e di tenere la dovuta diligenza garantendo la socialità, il buon addestramento e la cura del proprio animale.

Aspetti normativi9

In Italia non esiste una legge volta in modo specifico a normare la presenza in ufficio di animali domestici, da qui la grande rilevanza che assumono la

pet policy e i singoli regolamenti azien-

Esistono però norme che regolano, in generale, i doveri, le responsabilità e le sanzioni attribuibili ai possessori di animali domestici.

Innanzitutto si fa riferimento all'ordinanza del 6 agosto 2013 (e successive modificazioni) del ministero della salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, che viene prorogata annualmente, da ultimo fino al 31 agosto 2022 con ordinanza del 27 luglio 202110.

L'ordinanza prevede che il proprietario di un cane sia sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponda civilmente e penalmente – dei danni o delle lesioni provocati dallo stesso a persone, animali o cose.

Per quanto riguarda in modo specifico i doveri del padrone, è necessario utilizzare un guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo per condurre l'animale in aree urbane o

SEAC -18--19-

9 https://www.amoreaquattrozampe.it/cani/

doveri-padrone-cane-leggi-rischi/66895/ e

https://www.laleggepertutti.it/369518_ca-

¹⁰ Ministero della salute, ordinanza 27 luglio

ne-in-ufficio-cosa-prevede-la-legge

2021, G.U. n. 201/2021.

⁸ https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/pets/2019/06/12/con-il-cane-in-ufficio-si-sta-meglio-i-lavoratori-favorevolima-ancora-poche-le-aziende-pet-friendly_42b73ec1-3bc6-4372-994e-5654a173ec69.html



nei luoghi aperti al pubblico e portare con sé una museruola da fargli indossare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. Il padrone deve inoltre assicurare che il proprio animale tenga un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Come previsto da obbligo legislativo, il cane deve essere registrato all'anagrafe canina e, quindi, possedere il microchip che consente di identificarlo. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle linee guida dell'associazione mondiale dei veterinari, è bene che l'animale domestico sia sottoposto ai vaccini e agli antiparassitari.

La tutela dell'ordine pubblico è garantita dall'articolo 672 del codice penale¹¹: "chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258". Soggiace alla medesima sanzione "chi, in luoghi aperti, abban-

dona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta" e "chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone".

Il citato articolo è applicabile anche nei confronti dei cani, infatti, come specificato dalla Corte di Cassazione, "la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante"¹³.

Se un soggetto riporta lesioni a causa dell'omessa custodia o vigilanza dovuta alla colpa del proprietario o detentore dell'animale, quest'ultimo può essere chiamato a rispondere anche del reato

¹¹ Articolo 672 c.p. "Omessa custodia e mal

di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590 del codice penale.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, l'articolo 2052 del codice civile prevede che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

In quest'ottica risulta quindi consigliabile stipulare una polizza assicurativa per gli eventuali danni contro terzi causati dal proprio animale domestico.

Concludendo

Come visto, la buona riuscita di un programma di inserimento degli animali domestici in ufficio dipende dall'organizzazione che vi sta dietro. Per diventare pet friendly un'azienda dovrà conoscere sé stessa: le necessità, la cultura, gli interessi ed i limiti dei propri dipendenti.

Se si sceglie di percorrere questa strada, i lavoratori dovranno essere informati in modo chiaro delle regole da rispettare a livello di comportamenti da tenere e materiali o accessori necessari da portare.

Al fine di tutelare chi non ama la presenza animale o non la può tollerare per motivi di salute, dovranno essere previste delle pet free areas.

Un'efficace pet policy aziendale consentirà di godere dei benefici che derivano dalla condivisione degli spazi lavorativi con gli animali domestici, ovvero riduzione dello stress e aumento della motivazione, della socialità, della produttività e della fidelizzazione.



-20- SEAC

governo di animali".

12 Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza nº 17169 del 05/04/17.

¹³ https://www.iusinitinere.it/responsabilita-penale-del-padrone-per-omessa-custodia-degli-animali-24099

03

Per la vita, la dignità e la libertà degli animali

Intervista a Gianluca Felicetti

di Giuliano Testi e Maria Chiara Volpi

Per presentare la Lav (Lega Anti Vivisezione) la cosa migliore è leggere il preambolo del suo Statuto, laddove si afferma che "proclama il rispetto della vita, della dignità e della libertà di tutti gli animali umani e non umani; richiama ogni persona voglia sperare nella vita e nella pace, nella giustizia e nella libertà, nel rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi; dichiara di conferire all'imperativo del "non uccidere" valore di legge storicamente assoluto; prende coscienza e denuncia le manipolazioni di cui gli umani si sono resi responsabili nei confronti della natura con conseguenze moralmente e fisicamente nefaste al proprio habitat e a sé stessi". Dopo quasi quarantacinque anni dalla sua fondazione, la Lav ha raggiunto numeri straordinari ed è tra le associazioni più conosciute ed apprezzate del nostro paese. Abbiamo avuto la possibilità di fare il punto della situazione con il presidente, Gianluca Felicetti.

La Lav è una delle più importanti e più conosciute associazioni animaliste italiane, opera dal 1977 e lei ne fa parte dal 1979, quindi praticamente dall'inizio. Come si è evoluta l'attività dell'associazione nel corso del tempo e quanti sono oggi i vostri soci e sostenitori?

L'associazione è nata nel 1977, ma allora non c'era l'idea di diventare un'associazione nazionale riconosciuta anche a livello europeo, con collegamenti con associazioni straniere come abbiamo ormai da tanti anni, grazie all'evoluzione che c'è stata in questi quasi quarantacinque anni. È nata come un'associazione di volontariato prettamente romana, anche se poi è stata naturale la sua espansione nel resto d'Italia, tanto che oggi abbiamo oltre sessanta sedi in tutta Italia. Si è partiti con dieci soci fondatori ed oggi siamo arrivati ad avere circa quarantamila persone tra iscritti e sostenitori. Si è trattato di un'evoluzione anche di argomenti: la Lav è nata come Lega antivivisezione per affrontare un tema specifico, ovvero quello della lotta contro la sperimentazione sugli animali, sull'onda emotiva dell'uscita in Italia di un libro scritto dallo svizzero Hans Ruesch (Imperatrice nuda, 1976) che ha sostanzialmente rilanciato il movimento contro la vivisezione che era nato in Inghilterra verso la fine dell'Ottocento.



Quando io sono arrivato - due anni e due mesi dopo la fondazione - l'associazione ha iniziato ad intervenire contro l'uso degli animali nei circhi, contro la produzione delle pellicce e contro l'uccisione dei cani nelle camere a gas dei canili, cosa legale all'epoca, come quelle che ho personalmente visto a Roma, presso lo storico canile di Porta Portese. Chiaramente l'associazione si è evoluta anche dal punto di vista organizzativo, con la segreteria generale, la comunicazione e tutto quello che serve a raccogliere in maniera stabile quei fondi che poi possono essere impiegati per l'ottenimento dei fini statutari.

In questo periodo di pandemia, quali sono le principali problematiche che come associazione avete dovuto affrontare? C'è un'emergenza particolare che avete dovuto risolvere?

Nel momento in cui è scoppiata la pandemia, nel febbraio del 2020, l'as-

sociazione ha subito risposto anzitutto con un servizio di informazione in aiuto a tutto il volontariato dedicato agli animali, non soltanto verso i nostri attivisti, per poter garantire durante periodo di *lockdown* l'uscita da casa per l'accudimento degli animali. Abbiamo realizzato un front desk che per via telematica, con otto linee telefoniche, ci ha permesso di rispondere da casa, dove eravamo costretti a stare, aiutando tante persone, sostenendo rifugi, colonie feline e famiglie, anche in termini di approvvigionamento del cibo. Diverse nostre sedi hanno aiutato nelle uscite quotidiane dei cani delle famiglie che erano costrette alla quarantena; in un'epoca nella quale il virus faceva ancora più paura perché sostanzialmente sconosciuto, senza alcun mezzo di contenimento se non quello della mascherina e del gel disinfettante, i nostri volontari sono stati concretamente utili. Voglio ricordare le famose infografiche

-22- SEAC

della Presidenza del Consiglio dei ministri che ci aiutavano a capire quale fosse il contenuto di quei Dpcm che hanno condizionato la nostra vita per tanto tempo; ebbene, assieme ai nostri biologi e veterinari abbiamo sostenuto l'idea che gli animali non potessero trasmettere il virus, scongiurando azioni anche davvero improvvisate e violente nei confronti degli animali. La pandemia è stata, nella sua tragicità, un'occasione importante che ci ha permesso di sfidare anche le nostre paure personali nel continuare a dare - sempre nel rispetto delle regole - aiuto agli animali. Inoltre, abbiamo redatto, sempre con l'aiuto di vari esperti di varia estrazione tecnico scientifica, il manifesto "Per non tornare come prima", i sei punti necessari per fare in modo che questa tragedia non passi invano, perché, al di là dell'accertamento definitivo sulle cause del Covid-19, l'Organizzazione mondiale della sanità afferma che i tre quarti delle pandemie degli ultimi cento anni derivano dal maltrattamento degli animali, dalla promiscuità con animali selvatici dovuta a motivi commerciali e di sfruttamento ed a causa dell'eliminazione dell'habitat naturale di questi animali che sono finiti "troppo a contatto con noi". È necessario cambiare il nostro rapporto con gli animali, e questo dovremmo averlo capito finalmente.


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera assistenziale e scolastica" che chiarisce che per ottenere un pasto vegano o vegetariano a scuola, in ospedale e nelle strutture per anziani, non è più necessario essere in possesso di un certificato medico. Vorrei un suo commento su questo...

Questo è stato il risultato di una serie di confronti, in particolare con il ministero della salute, che avevano l'obiettivo di far emergere con chiarezza questa assurdità contenuta nelle nuove linee guida sulla ristorazione scolastica, ospedaliera e assistenziale. Si trattava di linee guida talmente mal scritte che la certificazione medica sarebbe stata richiesta anche agli

appartenenti a fedi religiose come quella islamica ed ebraica che escludono alcuni alimenti dalla propria alimentazione. Il recentissimo decreto ministeriale fissa, pur mantenendo in vita le linee guida della commissione, in maniera inequivocabile la non necessità del certificato. Qualsiasi scelta alimentare, anche quella onnivora, deve essere condotta con senso di responsabilità, con informazioni, con una variabilità degli alimenti, nel rispetto delle persone che ormai sono - secondo le stime - non più alcune centinaia ma alcune centinaia di migliaia se non alcuni milioni, sommando vegetariani e vegani. Il decreto ministeriale chiarisce nelle sue premesse che non c'è bisogno del certificato medico; peraltro, l'assurdità delle trasposizioni comunali era tale che a Roma era richiesta questa attestazione medico pediatrica, a Milano - o per rimanere in zona di Roma a Frascati, che dista appena quindici chilometri - non era invece prevista. Le linee guida devono essere giustamente nazionali e riteniamo che i vari Comuni non debbano rimetterci mano.

Una delle battaglie più importanti che avete affrontato è quella relativa alla prescrizione dei farmaci umani agli animali. Potrebbe raccontare ai nostri lettori come siete riusciti a vincerla? Che impatto ha avuto e può avere questa novità?


Premetto che da alcuni anni stiamo chiedendo di eliminare un'ingiustizia fiscale, ovvero quella che vede penalizzare chi vive con animali non detenuti a fini di lucro, perché le visite mediche, le cure ed il cibo sono assoggettati all'Iva del 22%, quella che si applica doverosamente ai cosiddetti beni di lusso. Se lo stato ha coerenza - e dovrebbe averla – visto che si realizzano campagne pubblicitarie per l'adozione dei cani nei canili e si perora la valenza della compagnia di un cane o di un gatto per una persona anziana che vive da sola, allora la convivenza con gli animali non può essere colpita da questa ingiustizia. Non è giusto che una persona che adotta un animale, che compie una bellissima azione nei confronti dell'animale ed al tempo stesso toglie un peso



economico all'amministrazione pubblica, si ritrovi di fatto redarguito dalla stessa amministrazione pubblica che applica questo tipo di intervento fiscale. In occasione di ogni legge di bilancio - ed anche in quest'ultima - stiamo sostenendo emendamenti che speriamo prima o poi vengono accettati e che riportino l'Iva ad una media europea, che è tra il 4 e il 10 per cento. Per quanto riguarda i farmaci, abbiamo evidenziato un paradosso: non tutti, ma una parte dei farmaci destinati all'uso veterinario sono esattamente la copia di farmaci ad uso umano - stesso principio attivo - con una differenza di prezzo che però può arrivare anche a venti volte in più rispetto al prezzo dello stesso farmaco utilizzato a fini umani. Quello che abbiamo ottenuto è che il ministero della salute, grazie ad un emendamento parlamentare approvato alla legge di bilancio dello scorso anno, permettesse in maniera legale la possibilità, a parità di principio attivo e sempre con la responsabilità tecnico scientifica del medico veterinario, di prescrivere il farmaco umano. Questo non toglie nulla a noi umani, di farmaci sono piene le farmacie, e noi abbiamo così potuto aiutare il quadruplo delle persone socialmente fragili nell'acquisto dei farmaci per i loro animali. Con questa decisione abbiamo messo un primo tassello per un effettivo riconoscimento degli animali come animali familiari, cioè come membri della famiglia.

Una delle campagne più famose in assoluto, attiva da decenni e molto visibile, è quella del salvataggio degli animali domestici dall'abbandono, soprattutto durante il periodo estivo. Che cosa dicono i dati attuali, siamo migliorati rispetto a questo problema?

Il primo dato è che non ci sono dati ufficiali e questo è un problema che noi abbiamo sottolineato più volte al ministero della salute ed alle Regioni che hanno i servizi veterinari pubblici, così come ai Comuni che hanno la responsabilità giuridica degli animali domestici "di nessuno". Non cè una politica nazionale quotidiana che dica dove si vuole andare e quali siano gli obiettivi annuali. Sicuramente alcuni dati ci sono e ci dicono che le adozioni dai canili pubblici hanno registrato un aumento. Al proposito noi sposiamo il principio secondo il quale chiunque di noi





può non avere qualunque cane, perché bisogna poter prendere non il cane più bello, magari visto in televisione, ma quello che può essere - per necessità ed indole - il più adatto rispetto alla composizione e alla preparazione della famiglia o della persona singola. Fino a quando non si chiuderà il rubinetto del commercio e della riproduzione, è evidente che combatteremo sempre l'abbandono, che avviene anche per i cani cosiddetti di razza, tant'è che nei canili ci sono cani di tutte le razze, non solo quelli che nell'immaginario collettivo sono i più brutti. È evidente che le attività di prevenzione e di sterilizzazione sono fondamentali, ma devono essere perseguite in maniera più decisa da parte delle amministrazioni pubbliche che non capiscono che il randagismo è antieconomico e costa molto di più della prevenzione. Abbiamo formulato delle proposte ai Comuni ed alle Regioni, che iniziano ad essere accolte

in maniera random. Ci piacerebbe, invece, che venissero riprese in termini normativi, in modo da incentivare le adozioni dai canili e la sterilizzazione degli animali. Si tratta di un tema che deve essere affrontato in maniera molto più decisa dal ministero della salute, senza attendere la tragedia dell'aggressione, che può avvenire per vari motivi. È ancora molto presente il ricordo del bambino morto in provincia di Ragusa diversi anni or sono, una ferita che ancora brucia perché in quella provincia - ed in quella regione - il tema non è ancora ritenuto importante, e troppo spesso l'amministrazione pubblica scarica sul volontariato proprie responsabilità e propri costi; ma, ovviamente, il volontariato può arrivare solo fino ad un certo punto.

Un altro argomento importante è quello delle zoomafie. Voi avete attivato un osservatorio in materia

-26-SEAC



e le chiedo di fare il punto della situazione...

Noi siamo molto orgogliosi di aver ideato l'osservatorio zoomafia, che negli anni, con i suoi dossier, le sue denunce, il suo rapporto con le forze di polizia e l'eco avuta dai media ha fatto capire che alcune attività di sfruttamento degli animali illegali non sono soltanto legate al sadismo del singolo o alla volontà di alcune persone, ma sono oggetto di organizzazioni malavitose, fonte di grandi introiti economici e di attività mafiose. Lo abbiamo iniziato a fare nella seconda metà degli anni novanta con la questione dei combattimenti fra cani, quando grazie alla nostra presenza sul territorio, alle denunce di cittadini e ad inchieste della magistratura, è venuta alla luce una ramificata attività lucrativa sulla pelle degli animali, legata anche al riciclaggio del denaro sporco. All'epoca venivano organizzati combattimenti tra cani praticamente alla luce del sole, vista la non presenza di specifiche norme di contrasto; abbiamo dovuto aspettare la legge n. 189/2004 per porre una modifica al codice penale che ha promosso il reato di maltrattamento degli animali da semplice contravvenzione a vero e proprio delitto giuridico. Abbiamo fatto applicare la norma in molti casi, dalla Calabria alla Toscana, al Friuli Venezia Giulia. Ricordo che a Torino, nella seconda metà degli anni novanta, è stato bloccato un combattimento di alto livello che dava vita a grandissime scommesse – e parliamo di scommesse del valore di centinaia di migliaia di euro, con ring milionari per singolo combattimento - che opponeva dei cani ad una pantera. Pensate che tipo di organizzazione era necessaria per gestire questo tipo di animali ed allenarli al combattimento. Questa è solo una delle attività zoomafiose che grazie al lavoro delle forze di polizia ed alle nostre attività di denuncia è sempre più venuta allo scoperto, ma ce ne sono altre, da quella della pesca a strascico illegale, alla demolizione di monumenti nazionali come i faraglioni di Capri per la caccia ai datteri di mare, anche quest'ultima realizzata non dal subacqueo della domenica ma da veri clan malavitosi. Recentemente siamo stati ascoltati alla Camera dei deputati all'interno dell'esame di un disegno di legge che - speriamo - rafforzerà il contrasto al bracconaggio ittico. Lo sfruttamento degli animali non dovrebbe interessare solo gli animalisti ma l'intera società, perché i reati contro gli animali sono reati di allarme sociale; è necessario dare più mezzi e strumenti alle forze di polizia.

Lei ritiene che la scuola faccia a sufficienza per sensibilizzare i giovani verso la tutela i diritti degli animali?

Il sistema scuola in generale ancora no. Noi abbiamo realizzato un nostro ufficio che si occupa proprio di interventi nelle scuole, e dal 1999 abbiamo un protocollo d'intesa con il ministero dell'istruzione che permette ai nostri volontari - ovviamente formati - di entrare nelle scuole in maniera ufficiale e ragionata, con materiali informativi molto utili realizzati da esperti. Negli ultimi vent'anni abbiamo avuto, e questo è l'aspetto positivo, sempre più richieste dalle scuole, che oltre ai materiali informativi vogliono realizzare visite scolastiche alla natura ed a quei luoghi dove vi è una trasformazione del rapporto tra umani ed altri animali. Lo stiamo facendo nell'isola di Gorgona, l'ultima isola carcere italiana, dove stiamo realizzando con la casa circondariale un progetto di rieducazione dei detenuti attraverso la presenza di animali ex zootecnici che fino a due anni fa erano lì per essere allevati ed uccisi. Questi animali sono stati salvati, il piccolo macello - tra l'altro del tutto antieconomico - è stato smantellato e le scuole possono ora andare a visitare l'i-

-28- SEAC



sola. Stiamo sostenendo le spese del cibo degli animali, che fino a qualche tempo fa erano quasi seicento, un numero insopportabile per le strutture di questa piccolissima isola, ai quali ora stiamo trovando casa. La scorsa settimana lo abbiamo fatto per i sessantacinque conigli che erano tenuti ancora in piccole gabbie, e che sarebbero stati destinati alle tavole e che invece sono stati accolti da rifugi in altre regioni. Abbiamo il sito piccoleimpronte. lav.it dal quale gli insegnanti possono scaricare già alcuni programmi di insegnamento nel quadro del nostro accordo con il ministero dell'istruzione, e si tratta di un percorso che sta ottenendo sempre più riscontri positivi. Inoltre, l'ora di educazione civica è stata inserita per legge, ha iniziato a muovere i primi passi, e la tutela ed il rispetto degli animali sono tra i temi dichiaratamente per legge affrontabili all'interno di tale insegnamento.

Ci avviamo alla conclusione di questo nostro incontro parlando di un altro tema importante, quello dei macachi di Parma e Torino. Vorrei che ci riassumesse la vicenda... Questa è una battaglia simbolo della nostra lotta contro la vivisezione e la sperimentazione sugli animali. Abbiamo sempre combattuto e combattiamo sia per motivi morali ma anche per motivi tecnico-scientifici. Questi esperimenti non servono alla nostra salute perché non servono a migliorare l'efficacia delle cure, essendo al tempo stesso molto costosi: nel caso dei macachi utilizzati dall'Università di Parma all'interno di un progetto che è stato finanziato all'Università di Torino da parte del Consiglio europeo delle ricerche, il costo del singolo esperimento su quattro macachi è pari a quasi due milioni di euro in soli cinque anni. Nel merito, si tratta di un esperimento che rende ciechi questi animali e nelle intenzioni dovrebbe poter far mettere a punto una tecnica che aiuti gli esseri umani che hanno problemi di cecità o sono ipovedenti. Il problema è che lo stesso esperimento sui macachi è stato condotto fin dagli anni settanta in tante altre università pubbliche e private senza alcun risultato utile per l'uomo. Questo è desumibile da banche dati online anche pubbliche e quindi l'esperimento

non doveva essere autorizzato perché copia di altri che già hanno portato a un vicolo cieco in tutti i sensi. Abbiamo avuto una disputa al tribunale amministrativo che ci ha visto perdere e vincere a seconda se si era al Tar o al Consiglio di stato; questa vicenda è andata avanti per quasi due anni ed infine il Consiglio di stato ha autorizzato l'effettuazione di questi esperimenti, ordinando però all'università ed al ministero di rendere pubblici alcuni dati, cosa che non è stata fatta. Abbiamo nuovamente fatto ricorso al Tar, che ha ribadito il diritto all'accesso alle informazioni. Questo è un piccolo aspetto, che però la dice lunga su quella che è la nostra critica di fondo: se sono ricerche per il bene pubblico, non si capisce perché debbano essere secretate. Il grosso problema è che, a differenza di quanto avviene in altri paesi dove i metodi sostitutivi alla ricerca sugli animali sono molto avanti e vengono finanziati in maniera importante, da noi siamo quasi all'anno zero. Noi veniamo confusi con quelli che non vogliono la ricerca, che sono contro la scienza. In realtà, noi vogliamo più ricerca e vogliamo che più camici bianchi abbiano la possibilità di poterla fare. Contestiamo eticamente e scientificamente il ricorso agli esperimenti sugli animali; l'esempio dei cosmetici è il più lampante: ormai tutti noi utilizziamo cosmetici non testati su animali, ma ci sono voluti quasi venticinque anni di battaglie per arrivare al divieto europeo. L'industria, nel momento in cui c'è stato lo stop alla sperimentazione sugli animali, ha scoperto altre strade. Questa è davvero la sfida, salvare il numero enorme di animali che ancora vengono utilizzati, in Italia circa 600.000 ogni anno. Laddove vi è stata una vera libertà di ricerca, cioè la possibilità di scelta da parte del laboratorio pubblico o privato, ci si è indirizzati verso metodi che non utilizzano animali e vengono considerati oggi più efficaci e meno costosi.

Per chiudere, le chiedo un auspicio per il 2022 e una curiosità... qual è il suo animale preferito?

Parto dell'animale preferito. Tutti noi, umanamente, abbiamo simpatie e antipatie. Esistono animali simpatici, animali antipaticissimi, animali che non conosco, specie che non ho mai visto e che non vedrò mai... però questo non deve portare a discriminare gli animali per quanto riguarda i loro diritti. Quindi, non ho un animale preferito e non voglio averlo, proprio perché sono il presidente della Lav. Per il 2022 spero che si applichi almeno concretamente almeno uno dei sei punti del nostro manifesto "Non torniamo come prima", e non è solo un auspicio ma è anche la battaglia che noi condurremo nei prossimi mesi. Vi è una scadenza all'inizio di maggio, che prevede l'applicazione di uno dei sei punti del nostro manifesto ed è quello dell'entrata in vigore del divieto di importazione, commercializzazione e detenzione degli animali esotici. Nelle case degli italiani ci sono decine di migliaia di animali esotici che non dovrebbero esserci, per motivi etici soprattutto, ma anche perché gli animali selvatici possono trasmettere malattie. Dobbiamo fare in modo che questi animali rimangano a casa loro o non vengano fatti nascere in cattività. Entro l'inizio del prossimo mese di maggio il Governo è delegato ad emanare un decreto attuativo che fissi questo principio. Siamo pronti a battagliare, perché non è automatico che si ottenga questo risultato. L'auspicio è che l'Italia possa essere una volta tanto capofila positiva di un avanzamento sia morale che di prevenzione di possibili epidemie e pandemie. Chi ha già animali esotici in casa dovrà solo aspettarne la morte naturale. Il nostro paese può indirizzare un cambiamento culturale, riconoscendo una volta per tutte che gli animali non sono oggetti e devono essere rispettati.



MANIFESTO LAV

Diventiamo responsabili. Anche il coronavirus è nato dallo sfruttamento degli animali, e così gran parte delle epidemie e delle pandemie dell'ultimo secolo.

Facciamo in modo che questa pandemia sia l'ultima.

Non dobbiamo pensare che la diffusione del coronavirus sia un fenomeno isolato, né che sarà un vaccino a salvare il Pianeta dalle prossime pandemie se non cambieremo, a partire da noi.

Torniamo a una nuova normalità.

È proprio quello che noi abbiamo reso "normale", come lo sfruttamento degli animali, ad averci portati dove siamo ora!

Facciamo in fretta.

Prendiamo le distanze da egoismo e indifferenza e fondiamo una nuova alleanza con gli umani, gli animali e il Pianeta.

Cambiamo noi per salvare tutti.



Iniziamo da noi stessi. Dal cibo che mangiamo. Preferiamo cibi vegetali! Perché carne, latte e uova fanno tagliare foreste. inquinano

causano

sofferenza.



Le aziende. a partire da quelle dell'alimentazione e dell'abbigliamento devono essere rifondate sulla base di criteri di reale sostenibilità e Responsabilità Sociale.

E lo Stato sia d'aiuto in questa trasformazione. con una diversa



Fermiamo i mercati le fiere l'uso e l'uccisione degli animali selvatici ed esotici. Basta caccia, catture e

riproduzione di animali per farne cibo, spettacolo, pelli e pellicce a partire dall'Italia e nel resto del mondo.



Spostiamo i finanziamenti pubblici dagli allevamenti alla produzione di alimenti vegetali. Ad esempio, equipariamo l'IVA sui prodotti alimentari vegetali e incentiviamo i pasti di origine non

ristorazione

pubblica.



Investiamo concretamente nella prevenzione delle malattie e nella ricerca scientifica 'human based" Riconosciamo la sperimentazione con metodi sosti-

tutivi all'uso degli

animali come un

di ricerca"

primo passo verso

una effettiva "libertà



domestici pe aiutare le loro famiglie in difficoltà Favoriamo l'adozione di cani e gatti e l'accesso ai farmaci veterinari e cancelliamo l'IVA da "beni di lusso" su cibo e prestazioni



Scopri come

aderire al

manifesto

NON

TORNIAMO

COME

su

LAV.IT



NON TORNIAMO COME PRIMA



LE MASCHERINE SU **BOCCA E NASO NON FACCIANO CHIUDERE GLI OCCHI**

Tutti abbiamo la responsabilità di far in modo che le mascherine che abbiamo dovuto mettere su bocca e naso in queste settimane e ancora nelle prossime non coprano anche gli occhi. E non leghino le mani che devono ora fare delle scelte importanti e urgenti.

Perché le cause di questo disastro umano sono davanti a noi. Molto chiare.

NON TORNIAMO ALLA NORMALITA CHE HA CAUSATO LA **PANDEMIA**

Il coronavirus è nato in Cina dallo sfruttamento degli animali, i pipistrelli catturati e uccisi per finire sul banco di un mercato.

Il coronavirus si è diffuso in Italia in particolare in province dove è più alta la concentrazione degli allevamenti di animali e dell'inquinamento atmosferico considerato da più parti facilitatore della

propagazione del virus e, nel resto del tempo, demolitore delle difese umane. Seppure queste province avessero, si dice, i sistemi sanitari migliori.

LA CAUSA DI GRAN PARTE DI TUTTE LE **ULTIME PANDEMIE**

Gran parte delle epidemie e delle pandemie dell'ultimo secolo che hanno colpito gli esseri umani si sono sviluppate

da animali, sempre più braccati e commerciati per i più diversi motivi - il traffico di specie è una delle illegalità più diffuse al mondo - dalla cucina agli spettacoli, dai laboratori alla prigionia nelle case, con sempre meno spazi vitali come le foreste divorate dai tagli causati anche dalla produzione di mangimi per altri animali, negli allevamenti. Ben 150 miliardi di individui

ogni anno, secondo la FAO, con un affollamento inverosimile negli stabilimenti di produzione. realizzato trasformando esseri viventi in macchine da ingrassare sempre di più per carni, uova e latte, "tenuti in piedi" con un uso - solo in Italia - del 70% degli antibiotici totali venduti, come denunciato dall'ultimo Rapporto dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali che riporta, a causa dell'antibiotico resistenza, ben 10.000 morti umani l'anno solo nel nostro Paese a fronte di un

totale di 33.000 in Europa e centinaia di milioni di euro spesi in relativi interventi medici e sociali.

È in questi mal-trattamenti che si è realizzato il salto di specie per i virus di Sars, Mers, influenza suina H1N1. influenza aviaria H5N1, H7N2...

SPILLOVER E ANIMALE: GLI APPELLI INASCOLTATI DEI **MONDO SCIENTIFICO**

Già nel 2004 l'OMS-Organizzazione mondiale della sanità. l'OIE-Organizzazione mondiale della salute animale e la FAO-Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura. segnalarono l'incremento della domanda di proteine animali e l'intensificazione della loro produzione industriale come principali cause dell'apparizione e propagazione di nuove malattie zoonotiche sconosciute, ossia di nuove patologie trasmesse dagli animali agli esseri umani.

I PARERI DI EFSA

Per l'EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare "circa il 75 per cento delle nuove malattie che hanno

#NONCOMFPRIMA



NON TORNIAMO COME PRIMA



colpito l'uomo negli ultimi dieci anni è stato trasmesso da animali o da prodotti di origine animale".

L'UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, descrive un preoccupante aumento delle zoonosi negli ultimi anni, legato alla rapida distruzione degli ecosistemi, alla deforestazione e al traffico di specie selvatiche, e amplificato dall'intensificazione degli allevamenti e dai cambiamenti climatici. "Nel report del 2016 sono stati calcolati circa 2 miliardi di persone colpite e circa 2 milioni di vittime l'anno, solo per quanto riguarda alcune zoonosi. E tutto questo prima della comparsa del coronavirus" – ha scritto I'UNEP - il motivo?

"Mai prima di oggi gli agenti patogeni hanno avuto così tante opportunità di passare da animali selvatici e in prigionia, alle persone".

ALTRE MALATTIE, NON SOLO ANIMALI

Poi come dimenticare i pipistrelli per Ebola, le grandi scimmie vittime di caccia per la nascita dell'Aids, gli uccelli della West Nile Diseas, le "mucche pazze" dell'encefalopatia spongiforme bovina, la crisi prodotta dalla salmonella DT104, quella causata dall'Escherichia coli 0157, la lingua blu degli ovini...

L'Italia, il mondo è pieno, ciclicamente, di "zone rosse", dovute sostanzialmente al mal-trattamento degli animali.

E ancora negli stessi giorni di aprile dell'emergenza sanitaria nazionale, in provincia di Treviso alcuni allevamenti di tacchini sono stati dichiarati focolai di influenza aviaria, per fortuna a bassa patogenicità e in Olanda si è trasferito il coronavirus da uomo ad animali, in allevamenti di visoni per pellicce.

NON COMMETTIAMO L'ERRORE DI CONSIDERARE QUESTA PANDEMIA UN CASO ISOLATO

Concentrare l'azione contro il Covid-19 su mezzi d'emergenza che non combattano le cause strutturali dell'epidemia è un errore dalle consequenze drammatiche. Non sarà un vaccino a risolvere alla radice e definitivamente il problema. Il principale pericolo che fronteggiamo è considerare il nuovo coronavirus come un episodio, un fenomeno isolato. La pandemia che ci devasta, disegna con efficacia la sua caratteristica di catastrofe, tra l'altro nell'incrocio tra epidemiologia ed economia politica. Il suo punto di partenza è saldamente

ancorato nei tragici effetti dell'industrializzazione del ciclo alimentare, particolarmente nell'allevamento.

Oltre alle caratteristiche biologiche intrinseche dello stesso coronavirus, le condizioni della sua propagazione includono gli effetti di decenni di politiche che hanno eroso drammaticamente le infrastrutture sociali che aiutano a sostenere la vita.

In questa deriva, i sistemi sanitari pubblici sono stati particolarmente colpiti da una drammatica mancanza di risorse e di personale sanitario. Mentre lo scientismo e la ricerca fine a sé stessa hanno fatto tutt'altro che evitare la pandemia, alimentando il commercio di specie selvatiche ed esotiche o, ancora, creando organismi-chimera o geneticamente modificati.

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL PIANETA

Nel corso dell'emergenza, le autorità politiche e scientifiche hanno detto che sono le persone gli agenti più decisivi per arginare il contagio. Il nostro



NON TORNIAMO COME PRIMA



confinamento è stato esercitato come il più vitale esercizio di cittadinanza. Tuttavia, abbiamo bisogno di essere capaci di portarlo più lontano. L'altra cosa che dobbiamo imparare è che il modo in cui viviamo su questo Pianeta, il nostro dominio come mai esercitato da alcuna altra specie, ha delle conseguenze, delle conseguenze negative e alcune prendono la forma di una pandemia da coronavirus. Non è una cosa che ci è capitata. È il risultato delle cose che facciamo. delle scelte che effettuiamo.

Tutti ne siamo responsabili.

NON C'È UNA Normalità a cui Tornare

Il pericolo principale è pensare al Covid-19 come un fenomeno isolato, senza storia, senza contesto sociale, economico o culturale. Non c'è normalità alla quale ritornare quando quello che abbiamo reso normale ieri ci ha condotto a quel che oggi abbiamo.

Si sono privilegiati gli interessi di pochi contro il bene comune.

Se sommiamo a queste scelte economiche, politiche, dei nostri consumi quotidiani, anche un sistema di prevenzione ridotto al minimo nei decenni, un Servizio Sanitario Nazionale e una Sanità succube dell'industria della malattia che continua peraltro a relegare la fondamentale Medicina Veterinaria in una retrovia, come ruota di scorta, il risultato - tragico - è questo.

CAMBIAMO ORA O SARÀ TROPPO TARDI

Crediamo che tutti noi abbiamo la responsabilità di far in modo che le mascherine che abbiamo dovuto mettere sulla bocca in queste settimane non coprano anche le parole necessarie, gli atti indispensabili al cambiamento delle normative italiane, europee e degli accordi internazionali. Dell'economia, degli stili di vita di tutti noi. Affinché fra un anno, fra tre o dieci anni. non si ripeta una nuova pandemia. Ci siamo illusi di essere sani in un mondo malato, è stato detto.

È per questo che non vogliamo tornare al mondo di prima, a quello che ha causato la pandemia.

Mondo che con un farmaco o un vaccino non vede l'ora di archiviare questo incidente, quanto prima, per far tornare tutto come prima.

UNA CATTIVA NOTIZIA E UNA BUONA

La cattiva notizia è che abbiamo creato noi tutto questo... la buona notizia è la stessa.

Dato che abbiamo creato noi tutto questo possiamo, dobbiamo, cambiare.

Non pensare che si risolva tutto chiudendo qualche wet market

dall'altra parte del mondo. Il Covid-19 non è stata la prima pandemia originata dal maltrattamento degli animali. Anzi. Ce ne sono state tante "silenziose". Ma vogliamo che questa sia l'ultima.

UNA NUOVA ALLEANZA TRA UMANI, ANIMALI E IL PIANETA

Non ci sarà Giustizia sociale, non ci sarà vera e giusta "ripartenza", se non guardiamo oltre ed estendiamo questa visione oltre i miopi confini della nostra specie.

Bisogna distanziarsi sì ma dall'egoismo e dalla indifferenza.

Bisogna creare una nuova alleanza fra umani, altri animali, il Pianeta.

L'ANTISPECISMO COME MODELLO

Una società senza discriminazioni fondate sulla diversità di specie è un modello di convivenza e può essere la soluzione.

Ognuno di noi deve fare il suo.

Lo dobbiamo ai tanti morti, alle persone che stanno ancora combattendo la malattia, lo dobbiamo alle vittime di ogni specie causate da un sistema che o cambierà da ora o morirà con noi.

#NONCOMEPRIMA #NONCOMEPRIMA







Iniziamo, perché possiamo farlo semplicemente, da noi. Dalle nostre scelte. Quelle quotidiane, come il cibo. Indirizzarci verso quelli vegetali sarà la nostra migliore azione contro le prossime epidemie. E per assicurare anche così, cibo per tutti.





Le aziende, a partire da quelle dell'alimentazione e dell'abbigliamento, devono essere rifondate sulla base di criteri di reale sostenibilità e Responsabilità Sociale.

E lo Stato sia d'aiuto in questa

trasformazione, con una diversa fiscalità.





Sono necessari a livello nazionale, internazionale, europeo – anche con un vero nuovo Green Deal e la Strategia 2030 sulla biodiversità – interventi normativi che fermino il commercio, i mercati, le fiere, l'uso anche come richiami, l'allevamento "pronto sparo", l'uccisione degli animali selvatici ed esotici. Stop alle attività venatorie in Italia, ai collegati "wet market" tricolori e alla caccia degli italiani nei viaggi all'estero.

Non un metro di distanza ma chilometri e chilometri ci devono essere fra noi e questi animali.

Devono essere accanto a noi solo per il soccorso necessario o per l'impossibilità di tornare in natura. Mai più catture e riproduzione per farne cibo. spettacolo, prigionia, pelli e pellicce, sperimentazione, trasformando l'attuale CITES, la Convenzione sul commercio delle specie in pericolo d'estinzione, in un nuovo Accordo internazionale di ampio divieto, potenziando gli organismi nazionali e internazionali, le Forze di Polizia, per la prevenzione e la repressione dell'illegalità. Chiusura degli ultimi venti allevamenti italiani di visoni per la produzione d'abbigliamento.





Stop ai finanziamenti pubblici alla zootecnia (solo fra marzo e maggio sono stati resi spendibili 14,5 milioni di euro per i comparti suini, ovini e bufalini oltre ai 100 milioni di euro del Decreto Legge "Cura Italia" al comparto allevamenti e pesca) e ai "Sussidi Ambientalmente Dannosi" catalogati dal Ministero dell'Ambiente, riforma della Politica Agricola Comune e della Strategia UE "From farm to fork" anche per dare il costo reale di mercato ai prodotti di origine animale; sì all'incentivazione delle proteine vegetali portando I'IVA dal 22% al 4% anche del "latte" non animale e portando i pasti interamente vegetali da 1 ad almeno 7 ogni 14 giorni nei nuovi "Criteri Ambientali Minimi" della ristorazione collettiva in vigore dall'agosto 2020.





Va aiutata la ricerca scientifica "human based", va riconosciuta la sperimentazione con metodi che guardano al futuro basati su tecnologie alternative almeno come primo passo verso una effettiva "libertà di ricerca" e devono essere dati incentivi alla prevenzione delle malattie e alla preparazione dei Piani per fronteggiarle con i necessari dispositivi di protezione.





La tutela degli animali è importante anche per favorire interventi sulla questione sociale e le nuove povertà. Il Covid-19 ha fatto scoprire a tanti l'importanza della vita con un cane o un gatto. Si devono aiutare le persone, gli anziani e le famiglie, favorendo l'adozione e la vita degli animali domestici con la creazione di un incentivo alle adozioni responsabili e alle fasce più deboli che già vivono assieme a un cane o un gatto, o per chi ne adotterà da rifugi o dalla strada, di una "Quattrozampe Social Card" di buoni spesa per cibo e spese veterinarie, prevedendo per Legge la cancellazione dell'IVA che li considera incredibilmente "beni di lusso" per cibo e prestazioni veterinarie, aumentando la relativa deducibilità fiscale delle relative spese e intervenendo sui prezzi e sulla vendita dei farmaci veterinari che costano a parità di molecola fino a quindici volte di più di quelli per uso umano.

SEAC

SEAC rende semplice il tuo lavoro

contattaci commerciale@seac.it T. 0461 805490

seac.it



















04

La responsabilità per i danni cagionati da animali Percorsi giurisprudenziali sull'articolo 2052 del codice civile

di Anna Bebber

In Italia, vivere con animali domestici rappresenta una tendenza sempre più rilevante ed in continua crescita. È in particolare il "Rapporto Italia 2021", realizzato da Eurispes, a raccontarcelo: ben quattro persone su dieci, ossia il 40,2% degli italiani, hanno accolto almeno un animale nella propria abitazione. In particolare, il 19,6% possiede un animale, il 10,9% ne ha due, il 5,4% tre e il 4,3% più di tre. Le statistiche testimoniano oltretutto un andamento che continua a crescere dal 2018: la quota di italiani che possiedono un animale domestico era il 32,4% in quell'anno, il 33,6% nel 2019, il 39,5% nel 2020 ed il 40,2% nel 2021.1


D'altra parte non c'è da stupirsi posto che svariati studi dimostrano come gli animali domestici contribuiscano in maniera significativa al benessere degli esseri umani, specialmente durante i periodi di stress. Ciò spiega perché, a partire dalla primavera del 2020, caratterizzata dal primo lockdown e da un impressionante ricorso allo smart working emergenziale, gli acquisti e le adozioni di animali domestici siano aumentati in maniera esponenziale.

Tuttavia, la presenza di questi ultimi all'interno delle famiglie richiede una conoscenza sufficientemente approfondita delle responsabilità scaturenti da eventuali danni cagionati a terzi.

Quest'ultima tematica, oggetto del presente elaborato, trova la sua disciplina in un'unica norma del codice civile, l'articolo 2052, il quale, rubricato "Danno cagionato da animali", recita:

"Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito."

La responsabilità per il danno causato da un animale grava dunque sulla persona che "utilizza" l'animale stesso, persona che può essere identificata con il proprietario oppure con il soggetto che, non essendo il proprietario, abbia comunque un potere effettivo di governo sul medesimo, in totale indipendenza rispetto al vero proprietario.²



Trattasi di una figura speciale di responsabilità contemplata dal codice civile, alla quale trova applicazione una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 2043³, il quale si occupa della responsabilità per fatto illecito (meglio conosciuta come "responsabilità aquiliana"), statuendo che qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha compiuto il fatto a risarcire il danno.

Infatti, la responsabilità del proprietario per il danno cagionato da animali si ha ogni volta che "il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, "dal fatto dell'animale, inteso come qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura dell'animale e prescinda dall'agire dell'uomo" (Cass. n. 261/1977)."⁴

Pertanto, il proprietario di un animale – o colui che ne abbia l'uso – risponde ai sensi dell'articolo 2052 del codice civile non in forza di una propria condotta o di un proprio atto, ma in forza del semplice legame – di proprietà o d'uso – che sussiste tra lui stesso e l'animale, nonché del nesso

causale intercorrente tra l'attività di quest'ultimo e l'evento dannoso, elementi il cui onere probatorio, come vedremo, grava sul danneggiato. Come unico limite all'operatività di tale peculiare responsabilità, il codice prevede il caso fortuito, del quale deve dare prova il proprietario/l'utilizzatore, e che non può riferirsi al comportamento di quest'ultimo, ma a quello dell'animale.⁵ Come avremo modo di illustrare, il caso fortuito indica l'"intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno".⁶

Infine, a chiusura di questo breve cappello introduttivo, è utile precisare che la giurisprudenza si è da sempre pronunciata nel senso di ritenere applicabile la norma di cui all'articolo 2050 alle ipotesi in cui l'animale funge da strumento per l'esercizio di un'attività pericolosa, come potrebbe essere il caso della scuola di equitazione per soli principianti.⁷ Si segnala, a tale proposito, la sentenza n. 16637/2008 della Corte di Cassazio-

¹ https://eurispes.eu/wp-content/uploads/2021/05/eurispes_sintesi-rapporto-ita lia-2021.pdf

² A. Geraci, Compendio di diritto civile, Neldirittoeditore, 2019, p. 636.

³ P. Franceschetti, Responsabilità per danni cagionati da animali, 11 aprile 2016, disponibile su www.altalex.com.

⁴ P. Gianniti, G. Grande, C. Sabatino, Sentenze scelte in materia civile e penale. Aggiornamento 2009, UTET Giuridica, 2009, p. 4; cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 20/05/2016, n. 10402.

⁶ A. Geraci, Compendio di diritto civile, cit., p. 636.

⁷ F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, p. 730.





ne, dove si ribadisce il costante orientamento che afferma la responsabilità ex articolo 2050

del codice civile del gestore del maneggio nel caso in cui le lezioni siano impartite ad allievi principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero ad allievi giovanissimi. Tale disposizione prevede che "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno."

Nel caso invece di allievi più esperti, lo svolgimento dell'attività equestre è soggetto alla presunzione di responsabilità ex articolo 2052, con la conseguenza che spetta al proprietario od all'utilizzatore dell'animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito (che deve essere comunque diverso da un impulso inusuale dell'animale.⁸

Infine, qualora l'animale costituisca il mezzo

⁹ F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit, p. 730; l'articolo 2054 del codice civile sancisce che: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo."

¹⁰ P. Gianniti, G. Grande, C. Sabatino, Sentenze scelte in materia civile e penale, cit., p. 4.

- ¹¹ G. Lepore, Responsabilità per danni cagionati da animali a terzi, 30 gennaio 2014, disponibile su www.dabitonto.com.
- ¹² P. Franceschetti, Responsabilità per danni cagionati da animali, cit.
- ¹³ Tribunale Genova, sez. II, 24/03/2010.
- ¹⁴ S. Pasquale, Can che abbaia ... morde: la responsabilità per fatto dell'animale - il commento, in Danno e Resp., 2011, 3, 311.

motore di un veicolo, trova applicazione l'articolo 2054 del codice civile.⁹

Nella presente analisi, si cercherà di esaminare la responsabilità per i danni cagionati da animali, illustrando i principali aspetti controversi messi in luce dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Natura della responsabilità

Iniziando la dissertazione dalla natura giuridica della responsabilità per danni cagionati da animali, da tempo, sul punto, si confrontano due orientamenti giurisprudenziali e dottrinali contrapposti, di cui uno peraltro maggioritario.

Responsabilità colposa aggravata

L'indirizzo minoritario qualifica questo tipo di responsabilità come una forma di responsabilità colposa aggravata. L'articolo 2052, invero, "prevede un'ipotesi di responsabilità aggravata per colpa presunta a carico del custode per i danni cagionati dall'animale, salvo il caso fortuito."10 In altre parole, ad avviso del primo e più risalente orientamento, si tratterebbe di una responsabilità derivante dalla presunzione di culpa in vigilando o in custodiendo, che consisterebbe nella "mancata adozione della diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura dell'animale"11.

Così, secondo parte della dottrina, l'articolo 2052 del codice non farebbe eccezione al principio in base al quale la responsabilità civile presuppone sempre la colpa, essendo per contro eccezionali – nel nostro impianto normativo – i casi di responsabilità oggettiva; e ciò in quanto il proprietario dell'animale non sarebbe sempre e comunque responsabile per tutti i danni cagionati dall'animale, posto che po-

trebbe dimostrare, come sancisce la norma stessa, il caso fortuito. Questo orientamento, dunque, sostiene che il soggetto, mediante la prova del caso fortuito, proverebbe la sua assenza di colpa, con la conseguenza che si tratterebbe di un'ipotesi di colpa presunta, con un ribaltamento dell'onere probatorio rispetto a quanto generalmente previsto dall'articolo 2043 del codice civile.¹²

Un esempio di pronuncia in tal senso è dato dalla sentenza del Tribunale di Genova del 24 marzo 2010¹³, nella quale, più precisamente, viene operata la seguente distinzione: qualora la prova della condotta colposa del proprietario/utilizzatore dell'animale sia complicata da raggiungere, si configura un'ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 2052 del codice civile; qualora invece tale prova sia facilmente dimostrabile, trova applicazione la norma codicistica generale di cui all'articolo 2043. Pertanto, la responsabilità prevista dal 2052 è "alternativa" rispetto a quella contemplata dal 2043. In questo modo, la sentenza in commento si conforma a due precedenti pronunce della giurisprudenza di merito, ovvero quella del Tribunale di Perugia del 4 luglio 1998 e quella del Tribunale di Milano del 25 settembre 1997, in cui, oltretutto, "si distingue la natura giuridica della responsabilità dell'affidatario da quella del proprietario dell'animale: il primo risponde per colpa a titolo di responsabilità generica, mentre il secondo a titolo di responsabilità oggettiva "fondata nel rapporto di utenza con l'animale"."14

Responsabilità oggettiva

In base all'impostazione interpretativa attualmente dominante, "la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale non si fonda sulla mera custodia, ma costituisce la contropartita dei vantaggi connessi all'uso del

⁸ Cassazione civile, sez. III, 19/06/2008, n. 16637; cfr. anche Tribunale Piacenza, 24/09/2020, n.431, in cui si legge che: "posto che la gestione di un ippodromo non costituisce in sé necessariamente un'attività pericolosa, il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., (con la conseguenza che sarà a proprio carico la prova del caso fortuito ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno: Cass. 19 marzo 2007 n. 6454. In tal senso, Cass. 1 aprile 2005 n. 6888; Cass. 17 ottobre 2002 n. 14743) e non a quella di cui all'art. 2050 c.c., a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o allievi giovanissimi la cui inesperienza e conseguente incapacità di controllo dell'animale - imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido - rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio, ovvero nel caso di noleggio organizzato su percorsi pericolosi o senza adeguata vigilanza per prevedibili situazioni di emergenza (Cass. 22 luglio 2010, n. 17216; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24211 del 27.11.2015; Cass. civ. ordinanza n. 6737 dell'8.3.2019). In tali casi, infatti, il gestore del maneggio risponde ex art. 2050 c.c., quale esercente di attività pericolosa, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare i danni tipici legati all'esercizio di quella specifica attività."

medesimo, in applicazione del c.d. principio dell'utilità e del rischio. Pertanto, nella valutazione della condotta di proprietario e utente, dovrà tenersi in debita considerazione il fatto che tali soggetti sono gravati da un onere di diligenza superiore alla media; diligenza quest'ultima da valutare tenendo conto delle caratteristiche proprie dell'animale custodito." 15

La tesi oggi predominante configura dunque la responsabilità in esame come un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata non sulla colpa ma sulla mera relazione, di proprietà o di uso (anche temporaneo), intercorrente con l'animale.16 Più precisamente, la più recente giurisprudenza sostiene che colui che ha la proprietà o l'uso dell'animale risponde per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento, indipendentemente da una sua negligenza, imprudenza o imperizia o da una concreta colpa nella custodia dell'animale. La responsabilità del proprietario o detentore dell'animale è dunque presunta, ed è fondata sul rapporto di fatto con l'animale; essa è superabile solo con la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità.17

Provando il caso fortuito, il soggetto non è ammesso a provare la sua assenza di colpa, ma l'insussistenza del nesso di causalità. ¹⁸ "Per convincersi di ciò, è sufficiente por mente da una parte al fatto che il responsabile, potendo provare solo ed unicamente, positivamente, il caso fortuito, non è liberato anche se prova di aver custodito l'animale con la massima diligenza possibile; d'altra parte, il soggetto potrebbe provare il fatto fortuito (ed essere liberato) ma non necessariamente essere esente da colpa. Il caso fortuito, insomma, incide sul nesso causale, e

dunque sull'elemento oggettivo del fatto, non sull'elemento soggettivo." 19

Ancora, la giurisprudenza ha sostenuto che la responsabilità sancita dall'articolo 2052 "ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale "secundum" o "contra naturam", comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dello stesso in rapporto causale con l'evento"²⁰ e "trova applicazione sia con riguardo ad eventi dannosi verificatisi in aree aperte al pubblico che in relazione ad eventi dannosi occorsi in zone non aperte al pubblico. Siffatta applicazione dell'art. 2052 c.c. è conforme a Costituzione, poiché la pericolosità dell'animale permane anche in luoghi chiusi al pubblico"21.

Conseguenze sul piano probatorio

L'adesione all'una o all'altra teoria ermeneutica ha importanti riflessi in relazione all'onere probatorio gravante sul proprietario o sull'utilizzatore dell'animale al fine di poter essere esonerato da responsabilità per il fatto illecito causato da quest'ultimo.

Infatti, per coloro che aderiscono alla teoria della responsabilità colposa aggravata, "occorre provare di aver adottato tutte le misure ragionevolmente idonee ad evitare quei danni che i caratteri fisici dell'animale lo rendano suscettibile di arrecare, ossia le opportune precauzioni idonee ad impedire ai terzi di subire danni direttamente cagionati dall'animale, occorrendo dimostrare l'insorgenza di un evento imprevedibile e insuperabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze del caso concreto"22.

Ad avviso di chi invece accoglie la tesi, oggi nettamente maggioritaria,



¹⁶ Tribunale Monza, sez. I, 13/05/2014, n. 1458.

¹⁷Corte appello Bari, sez. III, 31/01/2018, n.

¹⁸ P. Franceschetti, Responsabilità per danni cagionati da animali, cit.

¹⁹ Ibidem.
 ²⁰ Cassazione civile, sez. III, 05/02/1979, n.
 778, in Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 2, https://deiure.it/#/home.

²¹ Cassazione civile, sez. III, 06/12/2011, n. 26205, in Resp. civ. e prev. 2012, 4, 1232 NOTA (s.m.) (nota di: FELLETI), https://dejure.it/#/home; W. Giacardi, Il danno cagionato da animali, 9 settembre 2019, disponibile su www.altalex.com. Nel caso di specie, è stato confermato il diritto al risarcimento del danno, da parte del proprietario dell'animale, a favore del postino che era stato aggredito dal cane che si trovava sul vialetto privato di accesso alla casa del destinatario della posta, mentre era a bordo del suo motorino.


²² Tribunale Monza, sez. I, 13/05/2014, n. 1458.

della responsabilità oggettiva, "il proprietario o l'utilizzatore dell'animale
che se ne serva in modo autonomo, per
sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052
c.c. – la quale è presunta e prescinde,
pertanto, dalla sussistenza della colpa
– dovrebbero fornire la prova del caso
fortuito, ossia di un fattore esterno, che
può consistere anche nel fatto del terzo
o nella colpa del danneggiato, ma che
deve comunque presentare i caratteri
dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e
dell'assoluta eccezionalità."²³

Tale imprevedibilità, come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, opera sotto il profilo causale e non come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario, che risponderebbe ex articolo 2052 sulla base non di un proprio contegno e/o di una propria attività, bensì della mera relazione (di proprietà o di uso per l'appunto) sussistente fra lui e l'animale nonché del nesso di causalità intercorrente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso (elementi che devono essere provati dal danneggiato), al pari di quanto da sempre e unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla responsabilità del custode disciplinata dall'articolo 2051 del codice civile.²⁴

"La tesi della responsabilità oggettiva risulta, tuttavia, stemperata in alcune pronunce giurisprudenziali, nelle quali riemerge l'equazione casus = non culpa (caso fortuito = non colpa); ritenendo il caso fortuito un elemento capace di elidere il legame causale tra fatto dell'animale e danno, ma che interviene, escludendola, nel giudizio sulla colpa del proprietario, o chi ne fa uso, dell'animale." ²⁵

Tralasciando questi ultimi arresti, costituisce oramai un principio graniticamente affermato in sede giurisprudenziale²⁶ quello secondo cui, per andare esente dalla responsabilità



-43-SEAC

²³ Tribunale Monza, sez. I, 13/05/2014, n. 1458.

²⁴ Tribunale Monza, sez. I, 13/05/2014, n. 1458.

²⁵ P. Gianniti, G. Grande, C. Sabatino, Sentenze scelte in materia civile e penale, cit., p. 5.

²⁶ Cassazione civile, sez. III, 19/07/2008, n. 20063.

presunta prevista dall'articolo 2052 del codice civile, il proprietario debba fornire la prova del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo o della stessa vittima dell'incidente, o nella colpa del danneggiato, dovendo sostanzialmente dimostrare il rapporto di causa-effetto che lega il comportamento dell'animale, la condotta del danneggiato e l'evento lesivo prodotto²⁷, ma solo dopo che sia stata dimostrata in modo univoco, da parte del danneggiato, la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno subito.²⁸

In mancanza della suddetta prova da parte del danneggiante, o meglio in mancanza di quel fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato), la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l'animale perché ne è proprietario o perché ha un rapporto di governo sul medesimo.²⁹

Ciò è affermato, tra le tante, dalla sentenza n. 7260/2013 della Corte di Cassazione, nella quale si legge che "poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché, il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma nelle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è, fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2052 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale."³⁰

Così, all'attore (il soggetto danneggiato) spetta provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualunque atto o moto dell'animale quod sensu caret; il convenuto, ossia il danneggiante, una volta adempiuto, da parte dell'attore, il suo onere probatorio, per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.³¹ In altri termini, il convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni (proprietario/utilizzatore dell'animale), per superare la presunzione di responsabilità iuris et de iure su di lui gravante, dovrà provare non di essere esente da colpa, o di aver usato la massima diligenza o prudenza nella custodia dell'animale, o ancora la mansuetudine di quest'ultimo³², ma dovrà solo ed unicamente dimostrare, positivamente, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva - compresa sia la condotta del danneggiato, a patto che presenti i caratteri di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità³³, sia il fatto colposo di un terzo³⁴ – idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo.35

Come precisato da una sentenza del Tribunale di Milano, qualora il caso fortuito coincida con la colpa esclusiva del danneggiato, la stessa "deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e

bile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante."
Inoltre, è interessante notare che il proprietario dell'animale, convenu-

proprietario dell'animale, convenuto in un giudizio per risarcimento danni, per svincolarsi dalla responsabilità, deve provare di essersi spogliato dell'utilizzo dell'animale, senza che a tal fine possa essere ritenuta sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza sull'animale medesimo.³⁷

rendendo questo per ciò stesso possi-

Infine, la sussistenza del caso fortuito, che costituisce la causa di esclusione della responsabilità del proprietario, attenendo al profilo probatorio e dunque non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio, è rilevabile d'ufficio.³⁸


Alcuni esempi di caso fortuito

Una volta appurata la definizione di caso fortuito, appare utile illustrare alcuni esempi concreti.

Innanzitutto, il caso fortuito non può essere costituito dall'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale, dal momento che essa rappresenta una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, e neppure da un suo repentino cambiamento di umore, non avendo alcuna rilevanza il fatto che lo stesso sia sempre stato calmo e mansueto.³⁹ A tale riguardo, nel caso oggetto della sentenza n. 7093/2015 della Corte di Cassazione, è stata confermata la condanna al risarcimento da parte del gestore di un maneggio per i danni occorsi alla vittima caduta da cavallo.40

³⁸ Tribunale Siena, 24/10/2018, n. 1218, in Redazione Giuffrè 2019, https://dejure.it/#/home.

⁴⁰ Cassazione civile, sez. III, 09/04/2015, n. 7093, in Diritto & Giustizia 2015, 10 aprile NOTA (s.m.) (nota di: SAVOIA), https://dejure.it/#/home.



³⁶ Tribunale Milano, 18/12/2004.

³⁷ Cassazione civile, sez. III, 21/01/2010, n. 979, in Giust. civ. 2011, 12, I, 2960, https://dejure.it/#/home.

³⁹ Corte appello Bari, sez. III, 31/01/2018, n. 178; P. Franceschetti, Responsabilità per danni cagionati da animali, cit.

²⁷ Tribunale Monza, sez. I, 13/05/2014, n. 1458.

²⁸ Cassazione civile, sez. III, 20/04/2009, n. 9350.

²⁹ Cassazione civile, sez. III, 19/07/2019, n. 19506.

³⁰ Cassazione civile, sez. III, 22/03/2013, n. 7260.

³¹ Cassazione civile, sez. III, 20/05/2016, n. 10402.

³² Tribunale Reggio Calabria, 02/07/2003

³³ Tribunale Siena, 24/10/2018, n. 1218.

³⁴ Tribunale Milano, 18/12/2004.

³⁵ Tribunale Avezzano, 06/02/2019, n. 33; W. Giacardi, Il danno cagionato da animali, cit.

Nella recente pronuncia n. 28099/2021, si è invece affermato che, qualora l'immissione improvvisa di un animale nella sede stradale sia statisticamente ed oggettivamente imprevedibile, sussiste l'ipotesi del caso fortuito: nella specie, è stata pertanto respinta la domanda di risarcimento dei danni presentata dal proprietario di un'autovettura a causa dell'urto di un capriolo che si era immesso inaspettatamente sulla carreggiata di una strada di proprietà dell'ente locale.⁴¹

Inoltre, nella sentenza n. 10402/2016, la Suprema Corte ha confermato la condanna del proprietario di un cane che aveva morso un'amica di famiglia, la quale si è introdotta nell'abitazione del convenuto ed ha accarezzato l'animale, malgrado l'invito della coniuge del proprietario ad allontanarsi: nel caso di specie, i giudici hanno dato rilievo al fatto che la persona danneggiata conosceva l'animale sin da quando era piccolo.⁴²

In una pronuncia della Cassazione penale, si è sostenuto che, in caso di lesioni sofferte a causa di un un morso di un cane, dev'essere esclusa l'ipotesi del caso fortuito nel fatto che la catena cui il cane era legato si sia rotta permettendo all'animale di scagliarsi sulla persona offesa, in quanto la prova del caso fortuito gravava sull'imputato, il quale, nella fattispecie concreta, non aveva fornito elemento alcuno per ritenere che la corda fosse integra ed adeguata alla corpulenza del cane.⁴³

Condizioni per l'applicazione della norma codicistica⁴⁴

Da quanto finora emerso, due sono i presupposti che devono necessariamente sussistere affinché trovi applicazione la norma di cui all'articolo 2052: il rapporto di causalità tra il fatto dell'animale e il danno, e la relazione di proprietà o di uso dell'animale.

Rapporto di causalità tra il fatto dell'animale e il danno

Per quanto riguarda il primo, dovendo il fatto essere ascritto all'animale, non risponderà ai sensi dell'articolo 2052, bensì ai sensi dell'articolo 2043, colui che istiga consapevolmente l'animale contro qualcuno o qualcosa: in tal caso, infatti, si è in presenza di un comportamento umano a tutti gli effetti.

- ⁴¹ Cassazione civile, sez. VI, 14/10/2021, n. 28099.
- ⁴² Cassazione civile, sez. III, 20/05/2016, n. 10402.
- ⁴³ Cassazione penale, sez. IV, 24/10/2014, n. 49690.
- ⁴⁴ P. Franceschetti, Responsabilità per danni cagionati da animali, cit.



Ancora, non sussiste alcuna responsabilità qualora il danno sia stato cagionato da un animale morto o inerte. È il caso, ad esempio, di una persona che inciampa su di un cane disteso a terra, e, cadendo, si fa male: non sussiste alcuna responsabilità in capo al padrone dell'animale.

Infine, preme segnalare che in dottrina è sorta la questione relativa all'applicabilità della disposizione normativa alle ipotesi di infezioni causate dall'animale e trasmesse all'umano.

Relazione di proprietà o di uso dell'animale: la responsabilità alternativa tra proprietario e utente

Passando al secondo presupposto, la giurisprudenza è dell'idea che la responsabilità del proprietario e quella dell'utilizzatore siano tra loro alternative, nel senso che tale responsabilità può gravare o sul proprietario, o sull'utilizzatore dell'animale, ma non su tutti e due nello stesso tempo. Ciò si evince, tra le tante, dalla sentenza n. 2414/2014 della Corte di Cassazione, in cui è stato ribadito il principio di diritto in base al quale "la responsabilità del proprietario dell'animale è alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso il medesimo [...]; tale responsabilità - che incontra il limite del caso fortuito, costituendo quindi un'ipotesi di responsabilità oggettiva - non trova il proprio fondamento in una specifica attività del proprietario, quanto, piuttosto, in una relazione, di proprietà o di uso, fra la persona fisica e l'animale." Più nello specifico, nella sentenza del Tribunale di Roma del 6 maggio 2005, si legge che "la responsabilità del proprietario dell'animale per i danni causati da quest'ultimo è alternativa, e non cumulativa, soltanto rispetto all'utilizzatore dell'animale, ma non già rispetto al custode di esso [...]. Secondo la migliore dottrina, infatti, la responsabilità presunta di cui all'art. 2052 c.c. si fonda sul principio cuius commoda, eius et incommoda. Essa, pertanto, grava sul

proprietario perché è questi che di norma ritrae l'utile dall'animale; ma se la bestia è in uso ad altri, la responsabilità si sposta sull'utilizzatore.

Tuttavia "colui che ha in uso" l'animale, ai sensi dell'art. 2052 c.c., non è il mero custode, ma solo colui che dall'animale ritrae una qualsiasi utilitas economicamente apprezzabile [...]. Se, infatti, il detentore dell'animale non ritraesse alcun utile da questo, ma fosse un mero custode, non potrebbe applicarsi il principio cuius commoda, eius et incommoda, e dunque verrebbe meno la ratio della responsabilità presunta ex art. 2052 c.c.

Di conseguenza, "il solo affidamento dell'animale per ragioni di custodia, di cura, di governo o di mantenimento, non valendo a trasferire il diritto di usare dell'animale per trarne vantaggi, non sposta a carico del terzo la responsabilità per danni cagionati dall'animale stesso" [...]."⁴⁵

Inoltre, come statuito dalla Suprema Corte nella sopracitata sentenza n. 2414/2014, la responsabilità di chi si serve dell'animale per il tempo in cui lo ha in uso prescinde sia dalla continuità dell'uso, sia dalla presenza dell'utilizzatore al momento in cui l'animale arreca il danno.⁴⁶

Ma che cosa significa avere in uso l'animale? La risposta è contenuta all'interno della pronuncia n. 5825/2019, dove gli ermellini affermano che ""tenere in uso" l'animale significa esercitare su di esso un potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo da un rapporto giuridico o di fatto. Il che vuol dire anche che ciò che rileva non è tanto la finalità (di profitto economico o meno), quanto, piuttosto, il "tipo" di uso esercitato, qualificato dal governo dell'animale, che normalmente compete al proprietario. Ne consegue che, di norma, la responsabilità grava sul proprietario, perchè questi "fa uso" dell'animale. Perchè la responsabilità gravi su un altro soggetto occorre che il proprietario,

-47- SEAC

 ⁴⁵ Tribunale Roma, sez. XIII, 06/05/2005.
 ⁴⁶ Cassazione civile, sez. III, 04/02/2014, n.
 2414, in Giustizia Civile Massimario 2014, https://dejure.it/#/home.



giuridicamente o di fatto, si sia spogliato di detta facoltà; mentre se il proprietario continua ad avere ingerenza ne governo dell'animale, egli continua a "fare uso" dello stesso animale, sia pure per il tramite del terzo, restando responsabile di qualunque danno"."⁴⁷

In altre parole, l'espressione "chi si serve dell'animale" indica non il soggetto, diverso dal proprietario, che vanti sull'animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario⁴⁸ sull'utilizzazione dell'animale, bensì colui che, con il consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, utilizza l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario, e di modo che quest'ultimo ne perda, di fatto o di diritto, il controllo. Pertanto, affinché la responsabilità del proprietario ricada su di un altro individuo, è necessario che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato della facoltà di utilizzare lo stesso, trasferendolo ad un terzo. Se, per contro, il proprietario continua a far uso dell'animale sia pure tramite un terzo e, quindi, abbia ingerenza nel governo dello stesso, rimane responsabile dei danni cagionati dallo stesso.⁴⁹ In definitiva, se il soggetto

responsabile dei danni deve essere individuato in chi faccia uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità (pur se non economiche), tale non potrà considerarsi colui che utilizzi l'animale per svolgere mansioni od incarichi inerenti alla propria attività di lavoro, che gli siano affidati dallo stesso proprietario dell'animale, alle cui dipendenze, o nell'interesse del quale, egli presti la sua opera.⁵⁰

Osservazioni in parte analoghe possono essere fatte con riferimento al custode di un animale a titolo di mera cortesia, non passibile di rispondere ex articolo 2052 del codice civile per il danno arrecato dallo stesso a terzi: infatti, il mero affidamento per ragioni di custodia, cura, governo o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico dei terzi la responsabilità per danni cagionati dagli animali stessi.⁵¹ La responsabilità per danni causati da animali di cui all'articolo 2052 sussiste pertanto solamente a carico o del proprietario dell'animale o di chi ne faccia uso nel proprio interesse, concetto quest'ultimo non ascrivibile alla semplice custodia. Eventualmente, il custode risponde ai sensi dell'articolo 2043 per colpa, quaInfine, secondo la dottrina maggioritaria, la responsabilità ricade sul proprietario anche qualora lo stesso abbia abbandonato l'animale. Alcuni, tuttavia, non condividono tale posizione poiché, mediante l'abbandono dell'animale, il padrone ne dismette anche la proprietà. Altri replicano a tale affermazione che la norma non si basa sul rapporto di proprietà, ma sull'uso che la persona fa dell'animale, o quanto meno sulla custodia del medesimo, tesi peraltro corroborata anche dal codice penale, che punisce l'abbandono ed il maltrattamento di animali.⁵³

Danni cagionati dalla fauna selvatica: chi ne risponde?⁵⁴

L'articolo 2052 del codice civile è applicabile alla pubblica amministrazione rispetto ai danni cagionati dagli animali selvatici? Per rispondere a tale quesito, è indispensabile ripercorrere le tappe normative e giurisprudenziali susseguitesi sulla tematica.

In una primissima fase, la qualificazione della fauna selvatica come "res nullius"55 - ed in quanto tale suscettibile di acquisto mediante occupazione - fungeva da ostacolo all'applicazione della norma in parola in maniera indifferenziata per soggetti pubblici e privati. "Mancava, cioè, un elemento essenziale per poter ricondurre i danni cagionati dalla selvaggina alla responsabilità civile di un soggetto determinato, la Pubblica Amministrazione, non essendo configurabile su di essa un obbligo di custodia, quale disponibilità giuridica e di fatto, connesso al potere di controllo e vigilanza sull'animale, quale presupposto fondamentale per l'applicazione della norma"56. In tale quadro, "per gli eventuali danni cagionati da animali selvatici, fattualmente e giuridicamente sottratti al controllo di chiunque, veniva esclusa qualsiasi forma di risarcimento, poiché, a meno che il danneggiato non potesse provare profili specifici di colpa rilevanti per la produzione del danno, difettava un presupposto necessario per

52 Tribunale Genova, sez. II, 24/03/2010.

come danno da animali, in Giur. It., 2021, 3, 585; A. Ferrero, Fauna selvatica – La legittimazione passiva nell'azione per i danni cagionati da fauna selvatica, in Giur. It., 2016, 3, 551.

⁵⁵ Si veda, ad esempio, Cassazione civile, sez. II, 29/08/1992, n. 9990, in cui si afferma la massima per cui "Nel caso in cui nel regime anteriore alla l. 27 dicembre 1977 n. 968 (recante nuove norme per la protezione della fauna e della disciplina della caccia) un capo di selvaggina fuoriuscito da una riserva venga fortuitamente investito ed ucciso da un autoveicolo circolante su strada non si è in presenza di un'attività venatoria illecita, a norma dell'art. 1 r.d. 5 giugno 1939 n. 1016 con la conseguenza che, stante la condizione di "res nullius" dell'animale ucciso, il medesimo è suscettibile di acquisto per occupazione (art. 923 comma 2 c.c.)", in Nuova giur. civ. commentata 1993, I, 537 (nota di: CITARELLA), Giust. civ. 1993, I,2771, Riv. dir. sport. 1992, 647, https:// deiure.it/#/home.

⁵⁶ M. Ferlini, Il danno cagionato da animali e la responsabilità della PA, cit.

⁴⁷ Cassazione civile, sez. III, 28/02/2019, n. 5825.

⁴⁸ Cassazione civile, sez. III, 05/02/2018, n. 2674. Per completezza, si segnala anche Tribunale Monza, 21/11/2005, in cui si afferma che: "Una lettura giuseconomica della norma, evidenzia, infatti, che la sua funzione consiste nella elisione delle esternalità connesse all'utilizzazione dell'animale (funzione già nota ai romani, che la condensarono nel brocardo cuius commoda eius et incomoda). Corretta appare, quindi, la posizione di quella parte della giurisprudenza che pone il fondamento della norma nell'utilità che dall'animale ricava il proprietario o chi se ne serve temporaneamente (Cass. 30 novembre 1977 n. 5226). La irrilevanza del rapporto proprietario ben si spiega col fatto che a rilevare non è l'astratta titolarità dell'animale, ma il suo impiego (e cioè l'appropriazione del valore d'uso, valore che va detto per completezza può anche essere "affettivo" o "di compagnia"). Detto impiego può avvenire sulla base dei più disparati rapporti e, in ultima analisi, anche sulla base della mera titolarità di fatto, essendo, si ripete, sufficiente un rapporto di utilizzo che consenta di ricavare dall'animale le sue utilità come un farebbe il proprietario." ⁴⁹ Cassazione civile, sez. III, 17/10/2002, n. 14743. 50 Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. ⁵¹ Cassazione civile, sez. un., 27/10/1995, n.

lora venga positivamente dimostrato che, custodendo l'animale, ha violato le Comuni regole di prudenza e diligenza.⁵²

⁵³ P. Franceschetti, Responsabilità per danni cagionati da animali, cit. 54 M. Ferlini, Il danno cagionato da animali e la responsabilità della PA, in Azienditalia, 2020, 3, 490; A. Scalera, "Una rondine non fa primavera": il nuovo "statuto" della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica, in Corriere Giur., 2020, 10, 1192; C. Cicero, Fauna selvatica – Il danno da fauna selvatica come danno da animali, in Giur. It.,

proporre la richiesta risarcitoria, non potendosi individuare un soggetto giuridico determinato nei cui confronti agire."57

Una svolta si è avuta con l'emanazione della legge n. 968/1977, recante "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutale della fauna e la disciplina della caccia", il cui primo articolo ha sancito che la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della Comunità nazionale. Inoltre, le relative funzioni normative e amministrative sono state attribuite alle Regioni.

Tale norma è poi stata ripresa dall'articolo 1 della legge n. 157/1992, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che ha interamente abrogato la legge n. 968/1977, seppur lasciandone sostanzialmente immutato l'impianto di fondo. Attraverso tali interventi normativi, dunque, da un lato, la selvaggina non ha più costituito res nullius ma bene patrimoniale indisponibile dello Stato, e, dall'altro, ne è stato identificato un proprietario, rendendo astrattamente applicabile l'articolo 2052 alla pubblica amministrazione.

Nonostante il superamento dell'impasse tramite la suddetta disposizione legislativa, la successiva giurisprudenza, prendendo le distanze dalla dottrina maggioritaria, si è sviluppata in senso diametralmente opposto, volto cioè a sostenere l'applicabilità non dell'articolo 2052, ma dell'articolo 2043, ossia della norma generale in materia di responsabilità aquiliana, per i danni causati dalla fauna selvatica. Tra le tante, è possibile ricordare la sentenza n. 5722/2019 della Corte di Cassazione, la quale, conformandosi a quanto sancito dalla stessa in una precedente pronuncia del 2006⁵⁸, ha ribadito espressamente che "il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la



⁶⁰ Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, n.

61 Cassazione civile, sez. un., 29/03/1983,

natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico."59

Il medesimo principio viene affermato anche nella sentenza n. 18955/2017, dove si legge che "la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta con-

Tale orientamento fa dunque leva sull'inconciliabilità tra l'articolo 2052 e la natura di animali selvatici, inconciliabilità dovuta al fatto che la pubblica amministrazione - in qualità di "proprietaria" – non può esercitare un potere di governo effettivo sugli stessi, i quali sono per loro natura indocili. In altri termini, "in relazione alla fauna selvatica, proprio per il suo trovarsi in stato di completa libertà, non è dunque ipotizzabile una potestà di governo della stessa. Il capo selvatico ancorché oggetto di proprietà statale non può essere per sua stessa natura, finché resta libero, nella disponibilità di alcuno e quindi nemmeno della P.A., a cui non è riconosciuto il potere dovere di inibire lo spostamento"61.

Tale posizione è stata oltretutto au-

-51-

costituzionale, la quale, nell'ordinanza n. 4/2001, ha sostenuto che "i danni prodotti dalla fauna selvatica, e quindi da animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la Comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art 2043 cod. civ."62.

Inoltre, l'orientamento che sostiene la sola ed unica applicabilità dell'articolo 2043 fa perno anche su di un secondo fattore. Infatti, posto che il fondamento della responsabilità ex articolo 2052 è "ravvisabile nell'esigenza di far gravare le conseguenze dell'illecito sul soggetto che dall'animale ritrae un utile (cuius commoda eius et incommoda) e che a tale scopo lo sorveglia e lo custodisce [...], il dominio dello Stato sulla fauna selvatica non è stato previsto per consentirgli il godimento e lo sfruttamento economico della stessa, quanto piuttosto per gravarlo dei compiti di salvaguardia e di tutela

dotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria".60

⁵⁷ A. Ferrero, Fauna selvatica – La legittimazione passiva nell'azione per i danni cagionati da fauna selvatica, cit.

⁵⁸ Cassazione civile, sez. III, 28/03/2006, n. 7080.

⁵⁹ Cassazione civile, sez. III, 27/02/2019, n. 5722.

⁶² Corte Costituzionale, 04/01/2001, n. 4. torevolmente confermata dalla Corte

di un patrimonio suscettibile di venire gravemente pregiudicato dall'incuria o dagli appetiti dei singoli. Tutto ciò si evince ictu oculi da un'analisi delle due leggi sopra richiamate, le quali attribuiscono, appunto, alla sfera pubblica un bene non per trarne utilità bensì per dedicarvi cura e protezione."63

Pertanto, il danno differente da quello alle colture – per il quale è legislativamente prevista una forma di indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici (articolo 26, legge n. 157/1992) - cagionato a persone o a cose da fauna selvatica rimane risarcibile soltanto in base ai principi generali esplicitati dall'articolo 2043.64

Le cose sembrano in parte nuovamente cambiare con l'approvazione delle leggi regionali in materia faunistica, a partire dalle quali si sono formati due ulteriori e distinti indirizzi ermeneutici, seppur accomunati dal fatto di escludere entrambi l'applicazione dell'articolo 2052, sostenendo per contro quella dell'articolo 2043, in materia di responsabilità civile extracontrattuale. Il punto di discordia riguarda l'individuazione del soggetto legittimato passivo: infatti, una volta ricondotto all'articolo 2043 il fondamento giuridico della responsabilità per danno provocato da selvaggina, chi deve risarcire il danno?

Come "simbolo" del primo orientamento, possiamo prendere ad esempio la sentenza n. 13907/2002, la quale sostanzialmente attribuisce alle Regioni "l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose", con la conseguenza che, nel caso di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della norma generale contenuta nell'articolo 2043 del codice civile.65

Il secondo indirizzo sostiene invece che bisogna valutare di volta in volta quali poteri la Regione, in forza della legislazione vigente, abbia eventualmente



affidato alle Province, alle Federazioni, all'Ente Parco ecc., vagliando entro quali limiti tale delega permetta di attribuire totalmente la responsabilità all'ente territoriale minore. Emblema di questo secondo indirizzo è la sentenza n. 80/2010, in cui la Suprema Corte ha disposto che "la responsabilità aquiliana per i danni a terzi debba essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, [anche in attuazione della legge n. 157/1992], i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i fauna selvatica, cit. rischi di danni a terzi che da tali attività derivino".66

All'interno di quest'ultimo filone giurisprudenziale, in base al quale non in tut- o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da ti i casi è la Regione il soggetto cui deve imputarsi la responsabilità per danni da la fauna, ovvero lo Stato e per delega di questo animali selvatici, è possibile individuare 66 Cassazione civile, sez. III, 08/01/2010, n. 80. differenti "sotto-filoni", di seguito riassunti in maniera schematica.⁶⁷

- 1. La Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che non sia dimostrato che la delega attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
- 2. Si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un "nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa.⁶⁸
- 3. La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla Regione, cui invece spetta, ai sensi della legge n. 157/1992, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica.

SEAC -52--53-

⁶³ A. Scalera, "Una rondine non fa primavera": il nuovo "statuto" della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica, cit.

⁶⁴ A. Ferrero, Fauna selvatica – La legittimazione passiva nell'azione per i danni cagionati da

⁶⁵ Cassazione civile, sez. III, 24/09/2002, n. 13907; cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 13/01/2009, n.467, in cui si afferma che: "allorchè è proposta domanda di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone apposite norme, ne risponde il proprietario della Regione, i ex art. 2043 c.c.".

⁶⁷Cfr. Cassazione civile, sez. III, 20/04/2020, n.

⁶⁸ Cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/06/2016, n. 12727, in cui si afferma che: "dei danni cagionati da animali selvatici risponde a titolo aquiliano l'ente (Regione, Provincia, Parco, Federazione o Associazione) cui risultino in concreto affidati, dalla legge o in base a delega o concessione di altro ente, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata [...]. Il delegato o concessionario va peraltro ritenuto a tale titolo responsabile solo allorquando gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da potere efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni; non anche allorquando risulti mero nudus minister, privo di concreta ed effettiva possibilità operativa [...]".



Accanto al "macro" orientamento maggioritario, che esclude la possibilità di ricondurre la responsabilità della pubblica amministrazione all'ambito dell'articolo 2052, ricomprendendola per contro nell'alveo del 2043, sussiste un orientamento minoritario, frutto di alcune sentenze di merito⁶⁹, che di recente ha trovato conferma anche in terzo grado di giudizio.⁷⁰ In seno a tali posizioni, "è stato osservato che la mancata applicazione del criterio di imputazione oggettivo della responsabilità ai casi di specie rappresenta un privilegio del tutto immotivato della P.A., che, in tal modo, finisce per essere l'unico soggetto, nell'ordinamento, a non rispondere dei danni arrecati dall'animale di proprietà, secondo il criterio previsto dall'art. 2052 c.c."71. A ben vedere, anche la dottrina maggioritaria ha, fin dall'entrata in vigore della legge quadro sulla caccia, aderito al filone minoritario, qualificando lo Stato come proprietario in senso tecnico della fauna selvatica, e di conseguenza, sostenendo l'applicabilità della responsabilità di cui all'articolo 2052 in capo alla pubblica amministrazione per gli incidenti stradali determinati da animali selvatici che attraversano la strada.⁷²

Prima di andare ad analizzare la sentenza che ha fatto proprie tali premesse, rappresentando un vero e proprio revirement giurisprudenziale, preme evidenziare le differenti conseguenze probatorie che scaturiscono dall'applicazione della norma generale di cui all'articolo 2043 o di quella speciale di cui all'articolo 2052. Cercando di riassumere, dell'onere della prova derivante dall'applicazione della seconda norma, si è già detto a sufficienza: il danneggiato, che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, deve provare unicamente il rapporto causale tra danno subito e comportamento dell'animale, mentre il convenuto, che nella casistica in esame sarebbe la pubblica amministrazione, dovrebbe dimostrare il caso fortuito. Qualora, invece, si sposi la tesi dell'applicabilità dell'articolo 2043, il danneggiato dovrebbe provare non solo l'anzidetto nesso eziologico, ma anche l'elemento soggettivo - perlomeno colposo - del proprietario od utilizzatore. Per l'attore ciò rappresenta

senz'altro un'enorme difficoltà probatoria, connessa all'esigenza di provare la colpa specifica della pubblica amministrazione nella determinazione dell'evento dannoso (colpa che si è reputata esistente – ad esempio – nel caso in cui non era stata apposta una segnaletica stradale adeguata ed in grado di informare gli utenti del pericolo derivante dall'esistenza di animali selvatici).⁷³

Torniamo ora al nostro *novum* giurisprudenziale: la sentenza n. 7969/2020 della Corte di Cassazione⁷⁴. Tale pronuncia fa notare come il sopra esposto panorama di alcune delle principali decisioni relative alle numerose fattispecie di domande di risarcimento di danni cagionati da animali selvatici evidenzi di per sé che l'attuale quadro giurisprudenziale sia, non solo tutt'altro che chiaro ed univoco, ma anche foriero di una serie di criticità di fondo.

La prima di queste riguarda la posizione di estrema difficoltà pratica in cui,

⁶⁹ Giudice di Pace Perugia, 27 aprile 1999, Tribunale Perugia, 11 dicembre 1995, Corte d'Appello Perugia, 22 settembre 1986, Pretura Ceva, 22 marzo 1988, Pretura Cosenza, 5 luglio

⁷⁰ Cassazione civile, sez. III, 20/04/2020, n. 7969.

⁷¹ Jannarelli - Bessone, La responsabilità civile, in Istituzioni di Diritto Privato, a cura di Rescigno, Torino, 1995, 935, in A. Scalera, "Una rondine non fa primavera": il nuovo "statuto" della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica, cit.

⁷² Sul punto si veda P. Guarda, Automobilisti danneggiati dalla fauna selvatica: regole di responsabilità e piani di indennizzo no-fault, in Danno e Resp., 2004, 1181-1192. Si veda altresì R. Ambrosini, Le principali questioni giurisprudenziali in tema di danno cagionato da animali, in Corriere Giur., 2014, 1418-1427, citati in A. Ferrero, Fauna selvatica – La legittimazione passiva nell'azione per i danni cagionati da fauna selvatica, cit.

A. Ferrero, Fauna selvatica – La legit-timazione passiva nell'azione per i danni cagionati da fauna selvatica, cit.
 Cassazione civile, sez. III, 20/04/2020, n.

in virtù degli attuali orientamenti, si viene a trovare il soggetto privato danneggiato dalla condotta di animali selvatici nell'esercitare in giudizio la tutela dei suoi diritti, essendo costretto, non solo a dover provare una specifica condotta colposa dell'ente convenuto, causativa del danno, bensì "anche a districarsi in un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari (enti parchi, enti gestori di strade e oasi protette, aziende faunistico venatorie, ecc.), i cui rapporti interni non sono sempre agevolmente ricostruibili, al fine di individuare l'unico soggetto pubblico effettivamente legittimato passivo, in concreto, in relazione all'azione risarcitoria avanzata [...], il che finisce in molti casi per risolversi in un sostanziale diniego di effettiva tutela".

In secondo luogo, la Corte sottolinea che la sopra richiamata ordinanza della Corte Costituzionale n. 4 del 2001 è antecedente a quegli orientamenti interpretativi che richiedono, per l'accoglimento della domanda risarcitoria, l'individuazione dell'ente legittimato passivo – ossia dell'ente a cui è in concreto ascrivibile la specifica condotta colposa causativa del danno – da parte del danneggiato, risalendo al periodo in cui era affermata dalla giurisprudenza di legittimità l'esclusiva legittimazione passiva delle Regioni.

In terzo luogo, la Corte osserva che le palesi difficoltà di applicazione pratica dell'attuale regime di imputazione della responsabilità hanno causato una notevole incertezza dell'esito delle decisioni giudiziarie, che ha presumibilmente contribuito ad alimentare il contenzioso in modo esponenziale.

Ma qual è stata la causa scatenante che ha portato ad un quadro interpretativo così incerto e frastagliato? Secondo i giudici, la stessa va individuata proprio nella scelta iniziale del criterio di imputazione della responsabilità, operata sul presupposto dell'impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall'articolo 2052. Tale scelta è stata essenzialmente giustificata sulla base dell'assunto per cui tale disposizione avrebbe riguardo esclusiva-

mente agli animali domestici e non a quelli selvatici, in quanto il criterio di imputazione della responsabilità che esprimerebbe sarebbe basato sul dovere di "custodia" dell'animale da parte del proprietario o di chi lo utilizza per trarne un'utilità (patrimoniale o affettiva), custodia per natura non concepibile per gli animali selvatici, che vivono in totale libertà. Tuttavia - sostiene la Corte di Cassazione – la lettera della norma non contiene alcun assunto in tal senso, non essendo infatti limitata ai soli animali domestici, ma riferendosi per contro a tutti gli animali suscettibili di costituire oggetto della proprietà o dell'uso da parte di un essere umano. Inoltre, il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali, espresso nell'articolo 2052, prescinde dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, laddove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito. "Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla "custodia", ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: "ubi commoda ibi et incommoda"; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale), con l'unica salvezza del caso fortuito."

Ciò premesso, viene avvallata la posizione di coloro che affermano che, avendo l'ordinamento stabilito che il diritto di proprietà in relazione alle specie di animali selvatici oggetto della tutela di cui alla legge n. 157/1992 è effettivamente configurabile in capo allo Stato – quale suo patrimonio indisponibile –, ed essendo tale regime di proprietà disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pub-



blici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la conseguenza di tale scelta legislativa è l'applicabilità, anche alle indicate specie protette, del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice civile. Pertanto, in tale situazione, l'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2052 finisce per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione, che va senz'altro superato.

Del resto, affermano gli ermellini, un percorso simile era già stato seguito, nella giurisprudenza di legittimità, in relazione ad altre fattispecie analoghe, quali la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, o la stessa responsabilità oggettiva per i danni causati da cose in custodia, con riguardo ai beni demaniali, ai sensi dell'articolo 2051, fattispecie quest'ultima che, in termini astratti, presenta innegabili profili di analogia con quella di cui all'articolo 2052. In tutti questi casi, ad un iniziale orientamento che escludeva l'applicabilità alla pubblica amministrazione della disciplina generale civilistica, nei medesimi termini normativi previsti per i soggetti privati, in virtù di una sorta di privilegio soggettivo, ha poi fatto seguito il superamento di quest'ultimo e l'applicazione alla pubblica amministrazione del regime legislativo "Comune". Le stesse preoccupazioni per gli effetti dell'affermazione della possibile responsabilità oggettiva della pubblica amministrazione, anche in relazione a situazione di proprietà o custodia diffuse (come per i beni demaniali e, in particolare, del demanio stradale), sono state infine superate, con una ricostruzione, ad avviso della Corte più precisa e corretta, dei presupposti di imputazione della responsabilità e di individuazione dell'oggetto della prova liberatoria e dei relativi oneri probatori: significativa, sotto tale aspetto, risulta la vicenda della responsabilità per i danni causati agli automobilisti da anomalie presenti nelle strade pubbliche – quali buche o macchie d'olio –, ormai ricondotta al regime ordinario di cui all'articolo 2051, con la precisazione per cui

non si può esigere dalla pubblica amministrazione un onere di manutenzione tale da eliminare del tutto la possibilità che un'anomalia si verifichi ma che riconduce al caso fortuito tale eventualità, laddove essa non sia stata ragionevolmente prevenibile, conoscibile ed eliminabile in concreto, prima del verificarsi del sinistro.

Alla medesima conclusione dovrebbe pervenirsi, ad avviso della Corte, in relazione al regime di imputazione della responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici rientranti nelle specie protette, di proprietà pubblica, la cui tutela e la cui gestione sono affidate dalla legge alla competenza normativa e amministrativa degli enti territoriali, a fini di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema. Così, nella sentenza in commento, la Corte ritiene necessario abbandonare una volta per tutte il criterio di imputazione della responsabilità ex articolo 2043, applicando il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice civile per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e ciò nei seguenti termini.



- Soggetti legittimati passivi: essendo le Regioni gli enti che "utilizzano" il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, esse identificano i soggetti legittimati passivi, ossia i soggetti pubblici tenuti a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici, nei confronti dei privati danneggiati, salva la prova del caso fortuito; infatti, la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema.
- Onere della prova dell'attore (privato danneggiato): in applicazione del criterio oggettivo di cui all'articolo 2052 del codice civile, sarà il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157/1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
- Onere della prova del convenuto (Regione): la prova liberatoria, il cui onere grava sulla Regione, deve consistere nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito"; la Regione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico (o meglio, che l'attore abbia già provato essere stato causato dalla condotta dell'animale selvatico appartenente a specie protetta e di proprietà pubblica), dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta. Laddove, in altri termini, la Regione dimostri che la condotta dell'animale, che sia stato dimostrato dall'attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità.
- Rapporti tra enti titolari di funzioni di gestione e tutela della fauna selvatica protetta: laddove il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la Regione potrà rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa (in tal caso l'onere di dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla Regione, che non potrà naturalmente avvalersi del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2052, ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari).

-59- SEAC

I danni cagionati da cani randagi⁷⁵

Il tema della responsabilità dei danni provocati da cani randagi ha sollevato in particolare due questioni: la prima riguarda il problema di individuare il soggetto legittimato passivo in una causa di risarcimento dei danni, ovvero il soggetto legislativamente tenuto a prevenire il fenomeno del randagismo, mentre la seconda concerne il modello di responsabilità applicabile in tale ipotesi.

Iniziando dalla prima problematica, il dato normativo, rappresentato dalla legge n. 281/1991, ossia la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, ci dice che la competenza nella disciplina della materia è attribuita alle Regioni, pur senza individuare il soggetto competente per la cattura e la custodia dei randagi nelle strutture all'uopo esistenti. Di conseguenza, si dovrà andare a verificare la regolamentazione contenuta nelle singole leggi regionali, in modo da verificare il riparto di competenze tra Comuni e Asl. Più nel dettaglio, infatti, l'articolo 3 di tale legge quadro sancisce che:


- le Regioni disciplinano con propria legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore;
- le Regioni provvedono a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani;
- tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali;
- la legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i Comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

Prima di andare ad analizzare succintamente gli svariati orientamenti esi-

stenti sul punto nella giurisprudenza di legittimità, è opportuno chiarire che "anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. 502/1992 le U.s.l. (oggi A.s.l.) erano articolazioni periferiche del Servizio Sanitario Nazionale, strutture operative del Comune ad esso collegate sulla base di un rapporto organico. L'intervento del legislatore delegato ha favorito l'emancipazione delle A.s.l. rispetto ai Comuni, poiché le prime sono state trasformate in persone giuridiche pubbliche, dotate di autonomia amministrativa ed inserite all'interno dell'organizzazione sanitaria regionale"76. In seguito a tale mutamento, sono state emanate diverse leggi regionali che hanno definito dettagliatamente la ripartizione di competenze tra Comuni e Asl⁷⁷, molto spesso assegnando la lotta al randagismo ai servizi veterinari di queste ultime.78

Circa l'esistenza degli orientamenti sopra menzionati, il più risalente è "impersonificato" nella sentenza n. 10638/2002, in cui la Suprema Corte ha sancito la responsabilità solidale tra Comune e Asl locale per il risarcimento dei danni subiti da un cittadino che è stato aggredito da diversi cani randagi all'interno del Comune stesso, riportando lesioni personali e danneggiamenti agli indumenti.⁷⁹

Qualche anno più tardi, nel 2005, in relazione ad una controversia di risarcimento danni fondata sull'omessa vigilanza sui cani randagi, affidata, da una norma di una legge della Regione Puglia, alla competenza dell'Asl (che come già evidenziato ha rimpiazzato l'Usl), la Corte di Cassazione ha stabilito che la legittimazione passiva compete a quest'ultima, e non invece al Comune, sul quale pertanto non grava alcun obbligo giuridico avente ad oggetto la prevenzione del randagismo.80 Tale posizione risulta confermata dalla sentenza del 20 settembre 2010 del Tribunale di Campobasso, il quale afferma che "l'obbligo generale di vigilare sul fenomeno del randagismo spetterebbe alle AA.SS. LL, in forza dell'interpretazione della legge statale, mentre i Comuni, salvo che venga disposto diversamente dalle singole normative regionali di attuazione, hanno



⁷⁶ F. Garatti, Morso di cane randagio: chi risponde? – Il commento, cit.





unicamente l'obbligo di provvedere alla realizzazione e alla gestione dei canili."81

Il suddetto orientamento viene invece sconfessato dalla sentenza n. 10190/2010, in cui gli ermellini affermano che la legge quadro n. 281/1991 impone ai Comuni di assumere i provvedimenti necessari per evitare che gli animali randagi arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine; pertanto, una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio sulla strada comunale, il Comune risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, aggredendo un passante, a prescindere dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia assunto una condotta connotata da particolare debolezza e sensibilità.82 Dalla sentenza in commento, tra l'altro, si evince che la sussistenza di un obbligo generale di prevenzione e controllo in capo ai Comuni implica la possibilità di rinvenire una responsabilità solidale tra Comune e Asl.83

Emblema di questo terzo filone è altresì la pronuncia n. 17528/2011, in cui la Corte ha evidenziato che, essendo il Comune titolare di compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti ai sensi della legge n. 281/1991 e delle leggi regionali in materia di prevenzione del randagismo (nella specie si trattava di una legge della Regione Campania), lo stesso è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e ad assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza. Dunque, in caso di mancata attuazione di misure di controllo del fenomeno del randagismo, l'ente locale può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile dei danni sofferti da un motociclista aggredito da un cane randagio su una strada comunale, in virtù del principio per cui la pubblica amministrazione è responsabile per i danni riconducibili all'omissione delle condotte dovute, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale.84

Ai filoni della giurisprudenza di legittimità, analizzati qui solo superficialmente, vanno ad aggiungersi gli arresti dei vari tribunali di merito. Per citarne

⁷⁷ B. Sergio, La responsabilità per danno provocato da cani randagi: ancora contrasti in giurisprudenza – Il commento, in Danno e Resp., 2010, 12, 1119.

⁷⁸ Ibidem.

⁷⁹ Cassazione civile, sez. III, 20/07/2002, n. 10638.

⁸⁰ Cassazione civile, sez. III, 07/12/2005, n. 27001.

⁸¹ B. Sergio, La responsabilità per danno provocato da cani randagi: ancora contrasti in giurisprudenza – Il commento, cit.

⁸² Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10190, in Giust. civ. Mass. 2010, 4, 625, https://dejure.it/#/home.

⁸³ B. Sergio, La responsabilità per danno provocato da cani randagi: ancora contrasti in giurisprudenza – Il commento, cit.



uno, prendiamo ad esempio la sentenza n. 3974 del 29 giugno 2015 del Tribunale di Palermo, dove si afferma che "il Comune va senz'altro ritenuto responsabile del sinistro oggetto di causa, verificatosi a causa dell'indebita presenta di un cane vagante (non importa se randagio ovvero smarrito dal proprietario) lungo una strada comunale". Ancora, "si è affermato un orientamento (sia pure minoritario) che, escludendo una legittimazione del Comune, individua una responsabilità solidale delle ASL territorialmente competenti e della Regione di riferimento, in considerazione dei compiti di programmazione, controllo e vigilanza delle Regioni rispetto all'attività delle ASL e, dunque, del legame di strumentalità che intercorre fra le stes-

Attualmente, l'indirizzo maggioritario ritiene che "la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.

L'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) può infatti considerarsi il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l'aspetto della responsabilità civile.

Non può invece ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, e a maggior ragione di semplici compiti di controllo delle nascite della popolazione canina e felina.

Tali ultimi competenze, in particolare, non possono ritenersi direttamente ri-

feribili alla prevenzione dello specifico rischio per l'incolumità della popolazione derivante dalla eventuale pericolosità degli animali randagi, e non possono quindi fondare una responsabilità civile per i danni da questi ultimi arrecati, avendo ad oggetto il solo controllo "numerico" della popolazione canina, a fini di igiene e profilassi e, al più, una solo generica e indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo."86

Come sopra anticipato, la seconda questione che emerge con riferimento alla tematica dei danni da randagismo riguarda la norma applicabile.

Ad avviso del filone dominante, la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'articolo 2043 del codice civile, e non da quelle stabilite dall'articolo 2052, "in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà

e per i danni da questi ultimi
svendo ad oggetto il solo
"numerico" della popolazione
fini di igiene e profilassi e, al
olo generica e indiretta predei vari inconvenienti legati
ismo."86

87 Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, n.
18954, in Responsabilità Civile e Previdenza
2017, 5, 1718, https://dejure.it/#/home.
88 Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017,
n. 18954; Cassazione civile, sez. III,

minante, la risponde? – Il commento, cit. Si segnala, infine, che "un diverso orientamento disciplinata interpretativo ritiene, invece, applicabile l'art. 2052 Cod. civ. nel caso in cui vi sia qualcuno che si serva degli animali randagi (cfr. secondo GdP Oristano, 29 giugno 2000, n. 37 il proprietario di un cortile che tetessa di detti di ritenere de deterrente contro eventuali malintenzionati deve qualificarsi come "utilizzatore" di tali animali e rispondere ai sensi dell'art. 2052 Cod. civ. per i danni eventualmente arrecati a terzi)": cfr. M. Ferlini, Il danno cagionato

11/12/2018, n. 31957; Cassazione civile, sez

da animali e la responsabilità della PA, cit.

III, 28/11/2019, n. 31059.

o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti dalla gestione del fenomeno del randagismo."87 Di conseguenza, tale responsabilità "presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi"88.

"I danni causati da animale randagio ricadono sulla P.A. la cui condotta omissiva, secondo il generale regime di responsabilità ex art. 2043 c.c., costituisce il necessario antecedente causale dell'evento dannoso. Del tutto scorretto, dunque, il richiamo all'art. 2052 c.c., poiché manca nel caso di specie la disponibilità giuridica e di fatto collegata al potere di controllo e di vigilanza che il custode esercita sulla cosa. L'assenza della relazione di custodia, che si traduce nel difetto in capo all'ente del potere di disporre della fauna, vale dunque ad escludere l'operatività dell'art. 2052 c.c."89.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

A. Ferrero, Fauna selvatica – La legittimazione passiva nell'azione per i danni cagionati da fauna selvatica, in Giur. It., 2016, 3, 551

A. GERACI, *Compendio di diritto civile*, Neldirittoeditore, 2019

A. SCALERA, "Una rondine non fa primavera": il nuovo "statuto" della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica, in Corriere Giur., 2020, 10, 1192

B. SERGIO, La responsabilità per danno provocato da cani randagi: ancora con-

trasti in giurisprudenza – Il commento, in Danno e Resp., 2010, 12, 1119

C. CICERO, Fauna selvatica – Il danno da fauna selvatica come danno da animali, in Giur. It., 2021, 3, 585

F. Garatti, *Morso di cane randagio: chi risponde? – Il commento*, in Danno e Resp., 2011, 2, 160

F. GAZZONI, *Manuale di diritto priva*to, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019

G. LEPORE, *Responsabilità per danni cagionati da animali a terzi*, 30 gennaio 2014, disponibile su www.dabitonto.com

M. Ferlini, *Il danno cagionato da animali e la responsabilità della PA*, in Azienditalia, 2020, 3, 490; A. Scalera, "Una rondine non fa primavera": il nuovo "statuto" della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica, in Corriere Giur., 2020, 10, 1192

P. Franceschetti, *Responsabilità* per danni cagionati da animali, 11 aprile 2016, disponibile su www.altalex.com

P. GIANNITI, G. GRANDE, C. SABATI-NO, Sentenze scelte in materia civile e penale. Aggiornamento 2009, UTET Giuridica, 2009

S. PASQUALE, Can che abbaia ... morde: la responsabilità per fatto dell'animale – il commento, in Danno e Resp., 2011, 3, 311

W. GIACARDI, *Il danno cagionato da animali*, 9 settembre 2019, disponibile su www.altalex.com

https://dejure.it/#/home

https://www.altalex.com/

https://www.leggiditaliaprofessionale.

https://www.normattiva.it/

⁸⁵ M. Ferlini, Il danno cagionato da animali e la responsabilità della PA, cit.

⁸⁶ Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, n. 12495.

05

Darwin va in città

Intervista a Menno Schilthuizen di Giuliano Testi

Un numero sempre maggiore di specie selvatiche si avvicina ai centri abitati, ritagliandosi degli spazi propri tra i nostri edifici, dando luogo ad adattamenti evolutivi che si manifestano ad una velocità sorprendente, dalle piume di alcuni uccelli che diventano più resistenti alle tossine, alle piante che vivendo nelle fessure dei marciapiedi producono nuovi tipi di semi. Di questi processi ho parlato con Menno Schilthuizen, biologo evoluzionista ed ecologo olandese, professore di biodiversità presso l'Università di Leida e ricercatore presso il Naturalis Biodiversity Center.

Professor Schilthuizen, ho appena terminato la lettura del suo nuovo libro "Darwin va in città – Come la giungla urbana influenza l'evoluzione" e personalmente lo ritengo uno dei migliori volumi del 2021. Quale è il tema principale che lei affronta nel suo volume? soluzioni evolutive ai problemi con i quali ci confrontiamo in rapporto a piante ed animali.

Comunemente si fa una netta distinzione tra natura e città, evidenziando una chiara separazione tra di esse. Lei afferma che

Bene, il quadro generale del libro è che gli esseri umani hanno creato un habitat completamente nuovo sulla Terra, costruendo le città che ormai sono presenti su tutto il pianeta. Stanno diventando sempre più grandi e sono abbastanza simili ovunque, nel senso

che hanno una serie di caratteristiche che condividono: il traffico, la temperatura più alta, meno terreno per la vegetazione - con la conseguenza che essa è molto frammentata - l'inquinamento chimico e luminoso, il rumore. Ci sono molte caratteristiche ecologiche che insieme formano l'identità delle città e la fauna selvatica, gli animali e le piante che ci vivono sono in procinto di adattarsi, cambiare, evolversi geneticamente ed acquisire adattamenti per poterci sopravvivere meglio. Quindi, fondamentalmente, il tema principale del libro è che questo nuovo habitat che stiamo creando rappresenta un'arena evolutiva in cui si trovano nuove soluzioni evolutive ai problemi con i quali ci confrontiamo in rapporto a piante ed animali.

Comunemente si fa una netta distinzione tra natura e città, evidenziando una chiara separazione tra di esse. Lei afferma che la città e la natura potrebbero essere più difficili da separare di quanto pensi. Può spiegarci questo concetto?

Sì, dal nostro punto di vista – comunemente - le città sono luoghi in cui gli esseri umani sono dominanti, mentre la natura è com-





posta da luoghi dove le persone giocano o si rilassano. Un piccolissimo ruolo che ci porta ad operare la distinzione netta tra città e natura. Ma per una specie non umana, la città è semplicemente un luogo in cui un particolare organismo svolge un ruolo molto importante, ed in questo senso, una città non è diversa da un termitaio, da un formicaio o da un nido di qualsiasi altro tipo di animale che costruisce qualcosa come una barriera corallina, per esempio. Tutti questi sono luoghi che sono influenzati e modellati da una singola specie animale, che di solito chiamiamo un ingegnere dell'ecosistema, un animale che è in grado di modificare il suo ambiente in modo tale da creare nuovi habitat per altre specie. Noi stiamo facendo la stessa cosa nelle città. Quindi, in questo

senso, una città è naturale quanto un nido o una diga di castori.

Vorrei parlare del fenomeno degli animali che con sempre maggiore frequenza si spingono nelle nostre città. Spesso la spiegazione – forse superficiale - che viene data è quella della ricerca del cibo. Ci sono altre spiegazioni più profonde?

Forse non ce ne sono di più profonde, ma certamente ce ne sono altre per le quali gli animali vengono in città. In effetti, la disponibilità di cibo è importante in particolare per i mammiferi e per gli uccelli. Ma anche la mancanza di predatori è importante, perché molti mammiferi vengono cacciati in campagna ma non lo sono in città, il che spiega il numero di volpi o di coyote che possiamo incontrare nei centri abitati. Certamente, il traffico è pericoloso, ma si tratta di un tipo di pericolo diverso. Un altro motivo per cui gli animali e le piante iniziano a colonizzare le città è perché sono in grado di adattarsi, c'è qualcosa nella città che assomiglia a ciò che loro cercano, al loro habitat naturale. La città è un luogo dove gli umani hanno creato rocce non naturali, dove i nostri edifici sono fondamentalmente scogliere artificiali. È, in effetti, un paesaggio montano artificiale. Nelle città troviamo molte piante e animali che in natura troveremmo solo in luoghi rocciosi, come ad esempio i rondoni, i falchi pellegrini e molte piante che vediamo crescere sui muri. Sono tutti organismi che derivano da ambienti rocciosi e che si sono ben adattati per poter vivere con noi.

65 SEAC

In base agli esempi che lei riporta nel suo libro, potremmo pensare che il processo evolutivo sia molto più rapido di quanto abbiamo pensato fino ad ora... Oppure la velocità di evoluzione varia in base a condizioni particolari?

Sì, la velocità di evoluzione varia a seconda di particolari condizioni. Se l'ambiente dovesse cambiare drasticamente, alcune specie si estinguerebbero mentre altre si evolverebbero molto rapidamente a causa di un cambiamento molto rapido e drastico nella selezione naturale. Questo accade anche in condizioni naturali, con esempi di evoluzione molto rapida. Chiaramente le città sono luoghi in cui l'ambiente cambia rapidamente e in modo molto drastico. Quindi, nel complesso, i cambiamenti evolutivi che vediamo nelle città sono in media più veloci rispetta a quanto accade al di fuori di esse.

Che differenza c'è tra adattamento ed evoluzione? Penso, ad esempio, alle cavallette Tetrix o ai passeri che alzano il tono del loro canto per essere uditi in città...

Il termine adattamento può creare confusione. Quando un biologo evoluzionista parla di adattamento, intende semplicemente il cambiamento evolutivo come risultato della selezione naturale. Quindi, quasi tutti i casi di evoluzione sono evoluzioni adattative, e quindi adattamento. Ma quando parliamo delle cavallette che cambiano il loro colore mentre crescono e dei passeri che cambiano il timbro vocale del loro canto, non è evoluzione, è adattamento del comportamento, ed un animale adatta il suo comportamento solo alle circostanze. E in questo senso, con un significato molto diverso rispetto a quello della parola adattamento in biologia, non parliamo di evoluzione. È molto importante chiarire di quale tipo di adattamento si sta parlando, se di evoluzione adattiva o di un adattamento nel comportamento di un in un singolo individuo durante la sua vita.

Tutti gli animali possono adattarsi a vivere nel contesto urbano? Si potrebbe pensare che se gli animali possono adattarsi a vivere in un contesto urbano, non ci sia bisogno di preservare con cura i loro habitat naturali...

No, non credo che tutti gli animali possano adattarsi al contesto urbano. Sappiamo infatti



che in molti posti, ad esempio nei Paesi Bassi, ci sono specie animali e vegetali che vivono e crescono intorno alle città, ma non all'interno di esse, sebbene probabilmente si trovassero in quel luogo prima ancora che la città fosse costruita. E ci sono esempi di specie che si sono estinte localmente quando è stata costruita la città. Se quelle specie non sono state in grado di adattarsi alle condizioni urbane significa che i loro requisiti ecologici erano così severi e così diversi da quelli disponibili in città che non sono riuscite ad evolversi in modo da poter continuare a viverci dentro, finendo per scomparire. Molte altre specie sono in grado di adattarsi alla città e quindi possono sopravvivere, anche se questo può richiedere del tempo. Potrebbe essere che inizialmente si estinguano localmente e poi, in un secondo tempo, si adattino e colonizzino la città, ma per tutte quelle specie che non possono evolversi,

avremo ancora bisogno di riserve naturali. Di sicuro, non è vero che tutta la biodiversità possa adattarsi alle condizioni urbane.

Abbiamo sentito negli ultimi anni quanto siano importanti i corridoi naturali nelle città. Le nostre linee ferroviarie o i canali possono fornire percorsi per la natura, ma lei si domanda se questo sia sempre l'approccio giusto. Per quale motivo?

Può essere importante creare corridoi in modo da avere una superficie di vegetazione più ampia, mantenendo così popolazioni animali più numerose, che forse non sarebbero in grado di sopravvivere all'interno dei piccoli frammenti di natura non collegati per mezzo dei corridoi. Ma se tu colleghi quelle aree, tu compi una sorta di reset dell'evoluzione che ha avuto luogo all'interno di questi gruppi isolati, che potrebbe aver comportato adattamenti

-66- SEAC

a condizioni molto specifiche per quei luoghi particolari. Ad esempio, è possibile che tu abbia cinque diversi frammenti di foresta in città e che ci sia un animale specifico che vive in ognuno di quei cinque frammenti di foresta, con ogni popolazione separata dall'altra che si è evoluta nel tempo per adattarsi perfettamente alle condizioni del luogo specifico in cui vive. Dopo aver collegato queste cinque popolazioni, vedrai che i geni della prima popolazione inizieranno ad inquinare i geni della seconda, con il risultato che né la prima né la seconda saranno più perfettamente adattate. Al posto dell'adattamento "1" e dell'adattamento "2" avremo un mix di adattamenti, e non possiamo prevedere quale possa essere il migliore. Quindi, non è necessariamente detto che la cosa migliore da fare sia quella di realizzare i collegamenti. Per certi versi, riducendo l'adattamento locale, si potrebbe ridurre la capacità di sopravvivenza di quelle popolazioni, perché ne avremmo impedito l'adattamento alle condizioni locali. Ma potrebbe anche essere che, creando i corridoi o aumentandone il numero, si possa accrescere la dimensione della popolazione animale, rendendone meno probabile l'estinzione. Il messaggio principale qui è la necessità di consapevolezza del motivo per il quale si vogliono collegare i vari luoghi, studiandone l'eventuale vantaggio per tutta la biodiversità, tenendo conto degli adattamenti locali.

Ha dei consigli per city makers e designer su come preservare la biodiversità?

Penso che una delle cose più importanti sia che gli spazi verdi nelle città sono spesso troppo ordinati. Sono progettati nello stesso modo in cui progettiamo i nostri edifici, che di solito è molto lineare, efficiente e pulito, e quindi abbiamo parchi con prati e cespugli perfettamente curati ed usiamo soffiatori per foglie per soffiare via quelle che vengono falciate. Sembra un lavoro di interior design. Ma in natura, la biodiversità prospera meglio nei luoghi in cui noi interveniamo meno. Quindi ovviamente è difficile da fare nelle città - penso che la cosa migliore sia cercare di lasciare intatta il più possibile la vegetazione urbana, lasciandola crescere spontanea, senza cercare di controllare tutto ciò che accade. Più riusciremo a limitare la nostra voglia di fare giardinaggio e di controllare, meglio sarà per la biodiversità e per la città. Altre cose cui prestare attenzione sono avere posti bui in città evitando di installare luce artificiale ovunque, non usare pesticidi, non usare erbicidi, ecc. Penso che siano tutti messaggi molto importanti per gli urbanisti che desiderano aumentare la biodiversità nelle loro città.

Città e natura potrebbero essere più difficili da scindere di quanto non si pensi.

Le grandi città spesso nascondono specie che hanno avuto origine in qualche altro luogo.

In tutto il mondo le specie selvatiche si stanno trasferendo nelle città.

Darwin pensava che l'evoluzione fosse un processo lento, non osservabile nel corso della vita umana. Per una volta, a quanto pare, si è sbagliato.

Spesso gli animali abbandonati nei parchi cittadini evolvono in modo che potremmo definire parco-specifico.

Per farsi sentire al di sopra del frastuono del traffico, i passeriformi di città alzano la tonalità dei loro canti.



06

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a contatto con animali

di Mauro Petrassi

La tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro: i principi generali

Il datore di lavoro, come recita l'articolo 2087 del codice civile, "è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".


Tale norma riveste un ruolo centrale nel sistema della sicurezza, in quanto obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte quelle misure necessarie ad assicurare la protezione del lavoratore, nella sua integrità psicofisica e nella sua personalità morale, anche quando si tratti di misure non previste da specifiche norme di prevenzione ed igiene.

L'inosservanza di tale obbligo non può essere giustificata né dalle condizioni organizzative o economiche, né dall'errore o dalla mancata conoscenza delle misure di sicurezza applicabili.

L'articolo 2087 del codice civile viene definito, infatti, norma "aperta", in quanto volto a supplire le lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, con una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima, poiché permette l'adeguamento al caso specifico, e, al contempo, norma "di chiusura", perché considera obbligatorie tutte le misure finalizzate alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, le misure di sicurezza non devono essere individuate in modo statico, ma devono essere sempre aggiornate sulla base della particolarità del lavoro e nel rispetto del principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, in forza del quale le possibilità offerte dalla tecnica divengono il limite ultimo ed esterno di operatività di prevenzione.

Nonostante l'articolo 2087 del codice civile imponga al datore di lavoro il rispetto di tutte le misure che si rendono necessarie per la tutela dell'integrità psicofisica dei propri dipendenti, il legislatore, nella prima metà degli anni novanta, in at-



tuazione di una direttiva comunitaria, ha elaborato con il decreto legislativo n. 626 del 1994 una prima disciplina organica e sistematica finalizzata al miglioramento degli standard di sicurezza e di salute dei lavoratori.


Successivamente, il complesso sistema delle norme in materia ha formato oggetto di un intervento di riordino e coordinamento, che ha portato alla predisposizione ed all'emanazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Dalle violazioni delle regole prevenzionistiche e, più in generale, dell'obbligo di sicurezza, può discendere in capo al datore di lavoro una responsabilità di natura contrattuale, poiché tanto l'articolo 2087 del codice civile, quanto le norme specifiche che impongono misurare tipizzate, integrano l'insieme delle posizioni oggettive passive che dal contratto di lavoro gravano in capo al datore di lavoro.

La responsabilità contrattuale presuppone sempre un inadempimento, non essendo possibile configurare una responsabilità oggettiva del datore di lavoro per qualsiasi evento lesivo subito dal dipendente.

Tale responsabilità, però, in virtù del potere-dovere di vigilanza che grava sul datore di lavoro, opera anche nell'ipotesi in cui l'evento lesivo sia imputabile alla colpa del lavoratore che lo subisce, ad esclusione del caso in cui la condotta di quest'ultimo presenti i caratteri dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, ovvero quando ricorra il cosiddetto rischio elettivo, ossia quel rischio, diverso da quello inerente all'attività lavorativa svolta, ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il prestatore di lavoro si sia venuto a trovare per propria scelta volontaria ed arbitraria.

Infine, per ciò che concerne gli oneri probatori, trattandosi come detto di responsabilità contrattuale, a fronte dell'allegazione da parte del lavoratore del fatto costitutivo, del danno e del nesso eziologico con l'attività lavorativa, sarà il datore di lavoro che dovrà fornire la prova che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e, di conseguenza, di aver adottato tutte le misure necessarie per adempiere all'obbligo di sicurezza.



-72-

La tutela dei lavoratori a contatto con gli animali: il rischio di esposizione ad agenti biologici

Le attività a contatto con gli animali, o con loro prodotti e deiezioni, possono determinare infezioni da microrganismi e parassiti che svolgono il loro ciclo vitale, o parte di esso, negli animali stessi o nel terreno e che sono responsabili delle cosiddette zoonosi.

Con il termine zoonosi si intende un gruppo eterogeneo di infezioni batteriche o virali, che possono essere trasmesse all'uomo dagli animali, sia direttamente (per contatto, ad esempio, con tessuti e fluidi biologici infetti) sia indirettamente (attraverso l'ingestione di alimenti o acqua contaminati).

Il decreto legislativo n. 81 del 2008, nell'allegato XLIV, riporta particolari attività lavorative che possono comportare esposizione ad agenti biologici molto pericolosi e tra queste, come detto, rientra-

no anche quelle in cui vi è un contatto con gli animali o con i loro prodotti.

Difatti, molte malattie infettive causate da batteri o virus di origine animale sono in grado di superare la barriera di specie ed aggredire l'uomo, come, purtroppo, abbiamo imparato tutti dalla infausta pandemia da Sars Covid.

Ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe essere fonte di infezioni, allergie o intossicazioni.

L'articolo 268 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro classifica gli agenti biologici in quattro gruppi, a seconda del rischio di infezione. In particolare:

- nel gruppo 1 vengono individuati agenti che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- nel gruppo 2 sono classificati gli agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori (ma è poco probabile che si propaghino nella comunità e sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche);
- nel gruppo 3 rientrano gli agenti biologici che possono causare malattie gravi nei soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori (tali agenti possono propagarsi nella comunità, ma solitamente sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche);
- infine, nel gruppo 4, vengono individuati gli agenti biologici che possono provocare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori e possono presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità (non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche).

Sulla base di tale classificazione, il datore di lavoro deve effettuare, prima di tutto, la valutazione del rischio, tenendo conto dell'informazione sulle possibili malattie che possono essere contratte e dei potenziali effetti di quest'ultime sui lavoratori esposti.

Tale valutazione deve essere regolarmente aggiornata ogni tre anni, oppure ogni volta che ci siano modifiche dell'attività lavorativa significative sotto l'aspetto della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per l'esercizio di un'attività che implichi il rischio di esposizione ad agenti biologici anche non deliberatamente utilizzati, come avviene nelle aziende zootecniche, il datore di lavoro deve redigere il documento di valutazione dei rischi ed integrarlo con:

- le varie fasi del procedimento lavorativo che comportino il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- il numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti;
- le generalità del responsabile del servizio di prevenzione o protezione dai rischi:
- i metodi e le procedure adottate, nonché le misure preventive e protettive poste in essere.

Ad esempio, negli allevamenti, una volta individuati i punti critici relativi alla possibile esposizione ad agenti biologici che possono provocare zoonosi (come il contatto con mezzi di trasporto degli animali e le zone di allevamento, il trasferimento o la movimentazione degli animali), il datore di lavoro dovrà garantire il corretto rispetto di misure volte alla prevenzione e la protezione della salute dei suoi dipendenti, attraverso:

- un'adeguata informazione e formazione degli addetti sui possibili rischi;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (tuta da lavoro, stivali, guanti):
- la predisposizione di adeguati servizi igienico-sanitari;
- una rigorosa igiene;
- una corretta aereazione degli ambienti ed una regolare disinfezione degli strumenti utilizzati durante l'attività lavorativa.

SEAC

Nel caso in cui, invece, si intenda porre in essere un'attività che comporti l'uso deliberato di agenti biologici, come avviene negli stabulari (luoghi dove vengono utilizzati animali per fini scientifici) e tali agenti biologici rientrino nei gruppi di rischio infezione 2 e 3, il datore di lavoro, oltre a redigere il documento di valutazione dei rischi integrato con le varie fasi del procedimento lavorativo, deve darne comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

Tale comunicazione, deve essere rinnovata ogni volta si verifichino nelle attività mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute dei lavoratori, o quando si decida di utilizzare un nuovo agente biologico che rientri negli stessi gruppi di rischio sopra indicati.

Inoltre, quando vengano utilizzati agenti biologici che rientrano nel gruppo di rischio 4, come può avvenire per attività di ricerca ed esperimenti a fini scientifici con gli animali, i lavoratori esposti devono essere iscritti in un registro nel quale vengono riportate le attività svolte, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione.

Il datore di lavoro consegna una copia di tale registro, insieme alle cartelle sanitarie dei lavoratori, alle autorità competenti e comunica a quest'ultime, ogni tre anni o quando ne facciano richiesta, le variazioni avvenute e la cessazione del rapporto di lavoro, qualora avvenga, con i dipendenti esposti al rischio biologico.

Nel caso in cui, durante l'esercizio delle attività, avvenga un incidente da cui derivi una dispersione di agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 o 4, il datore di lavoro ha l'obbligo di informare tempestivamente l'organo di vigilanza territorialmente competente, segnalando le cause che hanno determinato l'evento ed i rimedi posti in essere per contenere la situazione di emergenza.

In tali circostanze, i lavoratori devono immediatamente abbandonare in sicurezza l'area contaminata, lasciando il campo ai soggetti addetti all'emergenza correttamente protetti con i dispositivi di protezione individuale.

Un ulteriore onere, che grava in capo al datore

di lavoro, è quello di sottoporre i lavoratori a contatto con agenti biologici a sorveglianza sanitaria.


Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Al fine di adempiere a tale dovere, il datore di lavoro deve, quindi, nominare un medico competente, il quale ha l'obbligo di collaborare con il datore di lavoro stesso per predisporre e attuare le misure idonee per la tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Gli esiti della sorveglianza sanitaria devono essere riportati dal medico competente nella cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore e conservati dal datore di lavoro, per almeno dieci anni, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

La tutela nei luoghi di lavoro dal rischio di aggressione degli animali

Le misure generali di tutela dei lavoratori dettate dal decreto legislativo n. 81/2008 e l'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile (tecnica, organizzativa, procedurale) di cui all'articolo 2087 del codice civile riguardano qualunque pericolo, e obbligano a prevenire qualsiasi rischio, compreso quello di possibile aggressione (anche da parte di animali) in particolar modo quando tale rischio sia noto e conosciuto.



-74- SEAC

L'imprenditore è tenuto, quindi, a rispettare le disposizioni generali di tutela stabilite all'interno dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, come, ad esempio, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, la programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche-produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.


Tali norme prevenzionistiche tutelano la salute e la sicurezza non solo dei dipendenti del datore di lavoro, ma anche di tutti i frequentatori e dei terzi che, a vario titolo, si trovino negli ambienti di lavoro.

Ed infatti, qualora a questi soggetti esterni occorra un infortunio all'interno dei luoghi di lavoro e tale infortunio sia stato determinato dalla inosservanza degli obblighi antinfortunistici che la legge pone in capo al datore di lavoro, quest'ultimo risponderà anche di tali eventi.

Sul tema, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n. 38583 del 18 settembre 2019, con la quale è stata confermata la condanna del proprietario di una ditta di autotrasporti per la morte di un autotrasportatore sbranato dai cani nel piazzale di sosta della ditta.

La vittima, pur non essendo un dipendente della società di autotrasporti, aveva chiesto la cortesia di poter parcheggiare il rimorchio del camion nel piazzale e durante la permanenza accadeva il tragico evento.

Il titolare della ditta era a conoscenza dell'abituale presenza dei cani all'interno dell'area di lavoro e, per tale motivo, aveva più volte chiesto ad alcuni suoi dipendenti che informassero le autorità competenti al fine di porre rimedio al pericolo, senza poi verificare in concreto se avessero dato seguito alle sue indicazioni o se, comunque,



la situazione fosse mutata o meno.

Al titolare della ditta, quindi, veniva rimpro verato di non aver concretamente impedito l'accaduto, nonostante, come detto, sapesse della presenza dei cani, costituenti un grave pericolo per le persone presenti o di passaggio nell'area del piazzale della ditta, ponendo in essere un fattore causale decisivo per la morte dell'autotrasportatore.

Pertanto la Suprema Corte, nel confermare la condanna al riconoscimento dei danni dell'imprenditore, ha evidenziato che quest'ultimo, poiché ricopre il ruolo di datore di lavoro, è anche responsabile della sicurezza di tutte le persone, dipendenti e non, presenti nell'area di proprietà della società.


Inoltre, secondo la Corte, non curandosi della persistente e conosciuta presenza di pericolosi animali nella suddetta area, egli aveva certamente agito in modo quanto meno negligente ed aveva altresì posto in essere una violazione degli obblighi datoriali, di portata generale, relativi alla prevenzione e alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008. Obblighi che, come noto, il datore di lavoro ha nei confronti di tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati o persone estranee all'ambito imprenditoriale.

I permessi di lavoro per assistere l'animale domestico

I permessi di lavoro retribuiti sono dei brevi periodi di tempo durante i quali il lavoratore può assentarsi dal lavoro, percependo comunque la retribuzione prevista dal proprio contratto collettivo nazionale.

Tra i permessi retribuiti concessi ai dipen-

76 SEAC



denti vi sono a titolo di esempio:

- i permessi per motivi di lutto o infermità:
- i permessi per assistere un familiare disabile;
- i permessi per la celebrazione delle nozze o per sostenere un esame oppure per partecipare ad un concorso;
- i permessi per poter allattare il neonato durante il primo anno di vita (permesso che può utilizzare anche il padre qualora la madre rinunci).

Di recente, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità, a determinate condizioni, di concedere il permesso retribuito al dipendente che deve assentarsi dal lavoro per sottoporre alle cure veterinarie il proprio animale domestico.

Il caso che ha fatto da "apripista" ha riguardato una donna dipendente presso un'università pubblica.

La lavoratrice, proprietaria di un cane, aveva richiesto al datore di lavoro un permesso di due giorni, poiché il suo animale necessitava di un urgente intervento medico veterinario e una dovuta assistenza per i giorni successivi.

Tale richiesta, però, veniva rifiutata dal datore di lavoro.

Pertanto la lavoratrice decideva di agire in giudizio al fine di vedersi riconosciuto tale diritto.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il diritto dei lavoratori ad assistere il proprio animale domestico, sulla scorta del fatto che qualora l'animale non riceva cure adeguate, il proprietario può incorrere nel reato di abbandono, ex articolo 727 del codice penale, punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Per abbandono si può, infatti, intendere, secondo i giudici, anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse, o mancanza di attenzione.

Tuttavia, per beneficiare di un permesso per la cura del proprio animale domestico, bisogna soddisfare diverse condizioni.

Ad esempio, affinché venga concesso tale permesso bisogna presentare un certificato medico veterinario in cui si attesti la patologia dell'animale e provare che oltre a vivere da soli non si ha la possibilità di delegare l'assistenza a terzi.

Inoltre, chi ha il diritto/dovere di assistere il proprio animale domestico deve dimostrare di dover fornire la necessaria assistenza all'animale, come per esempio cure o accertamenti indifferibili oppure non avere alternative per il trasporto presso il medico veterinario.

Pertanto, qualora ne sussistano le condizioni, il datore di lavoro non potrà rifiutare la richiesta e dovrà concedere il permesso al lavoratore, il quale potrà assentarsi dal posto di lavoro per far sottoporre il proprio animale domestico alle cure di cui necessita

In conclusione, quindi, alcuni casi relativi alla malattia dell'animale domestico rientrano tra i gravi motivi personali e di famiglia, per i quali i lavoratori hanno diritto a giorni di permesso retribuiti.

07

Gli interventi assistiti con gli animali: percorsi di pet-therapy

Intervista ad Aroldo Linari

di Anna Bebber

"Tutti noi sappiamo che per raggiungere obbiettivi importanti c'è bisogno di impegno, dedizione, passione e scientificità dell'analisi, ma siamo convinti che i risultati migliori si raggiungono anteponendo a tutto il cuore."

LavForLife è una cooperativa sociale attiva sul territorio trentino, il cui nucleo centrale è rappresentato dai cosiddetti "Interventi Assistiti con gli Animali" (I.A.A.), meglio conosciuti come "pet-therapy".

Oltre a svolgere, con i propri cani, progetti in tale ambito, la cooperativa ed i suoi operatori si occupano prevalentemente di organizzare corsi di alta formazione, corsi di educazione cinofila ed interazione uomo-animale, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, ma anche di progettare percorsi volti a sensibilizzare la comunità su temi delicati quali il bullismo, il mobbing e le dipendenze.

Osservazione, ascolto, cuore, competenza, responsabilità, formazione continua, passione: questi concetti riassumono

l'approccio di LavForLife. Di questo e delle varie tipologie di interventi assistiti con gli animali, ci ha parlato il presidente, Aroldo Linari.

Quando è nata la vostra cooperativa sociale e come si è evoluta nel corso degli anni?

Tutto nasce dalla storia della Comunità di San Patrignano di Vincenzo Muccioli, che aveva una sede trentina a Pergine, nata nel 1997 e successivamente chiusa nel 2014. Presso quest'ultima, ho provveduto negli anni come responsabile del settore canile. Ero entrato in comunità perché avevo problemi di tossicodipendenza e quindi ho avuto un'esperienza diretta in materia di pet-therapy. Dopo la fine del mio programma, San Patrignano mi chiese di rimanere come esperto e come educatore, occupandomi sia della



formazione professionale dei ragazzi a me assegnati, in ambito pet-therapy, sia del loro percorso di recupero. Quando nel 2014 San Patrignano chiuse la sede di Pergine ed un'altra sita nelle Marche, decisi, con alcuni ragazzi che stavano per concludere il loro programma di recupero, di proseguire il progetto costruito in più di vent'anni con il gruppo "Cani da vita di San Patrignano", in modo da non perdere la ricchezza di ciò che avevamo fatto per il sociale e la qualità della vita che avevamo portato a tante persone che ne avevano bisogno. Quindi, decidemmo di creare la cooperativa sociale LavFor-Life, denominazione che sta per "Lavoro Formazione Vita".


Quali sono state le problematiche legate al Covid e come le avete risolte?

Siamo stati fin troppo bravi nel riuscire a rimanere a galla durante tutto il periodo più brutto che, per un verso ci siamo lasciati alle spalle, ma che – forse - ritroveremo a breve,

visto quello che sta accadendo. Siamo stati bravi, perché le convenzioni e gli accordi contrattuali con i vari nostri collaboratori sono a scadenza molto breve, annuali. Per esempio, noi seguiamo tutti i centri Anffas di Trento, tutte le case di riposo della civica di Trento, tantissime scuole della Valsugana, e, dal marzo del 2020 fino a tre mesi fa, è stato tutto bloccato perché i collaboratori esterni non avevano il permesso di entrare nelle strutture interessate a causa dell'emergenza sanitaria. Adesso, da circa tre mesi, abbiamo ripreso le nostre collaborazioni. Per fortuna, tutti i nostri partner hanno mantenuto gli accordi intrapresi con noi e speriamo di poter crescere ancora di più. Effettivamente, questo è un mondo di nicchia, non ci sono grandi fatturati, ma non è nemmeno questo il nostro obiettivo.

Quante persone lavorano con voi?

Siamo cinque dipendenti ed otto collaboratori a progetto, con vari specialisti in quanto



la legge prevede che, per poter erogare un'attività di pet-therapy, bisogna costituire un'équipe di professionisti, ognuno con delle specifiche competenze. Sono, ad esempio, il pedagogista, lo psicologo, il fisioterapista, il medico veterinario esperto in pet-therapy, tutte persone che hanno dovuto formarsi e partecipare a corsi specialistici senza i quali non avrebbero alcun riconoscimento necessario per poter operare. Noi siamo tra le poche realtà in Trentino che erogano sia interventi assistiti con gli animali che formazione per interventi assistiti. Inoltre, siamo state tra le prime realtà ad operare in questo campo: nel '97 si iniziava appena a parlare di relazione con l'animale. Da allora, abbiamo erogato centinaia di migliaia di ore di formazione.

Facciamo un piccolo passo indietro, potrebbe spiegare ai nostri lettori che cos'è, nello specifico, la pet-therapy?

Gli Interventi Assistiti con gli Animali,

meglio noti come pet-therapy, sono degli interventi che mirano al miglioramento della qualità della vita delle persone che ad essi si sottopongono. Non hanno assolutamente capacità di guarigione e funzionano quando sono organizzati all'interno di un'équipe ed erogati a favore non solo di soggetti bisognosi ma anche di persone normodotate con degli obiettivi specifici. Pertanto, l'animale diventa a tutti gli effetti un ponte di collegamento tra uomo e uomo, facilitando così l'intervento degli specialisti che, co-terapeuticamente, collaborano in team per migliorare le condizioni del paziente. Gli interventi assistiti si dividono in tre grandi famiglie: ci sono attività assistite con gli animali (AAA), educazione assistita con gli animali (EEA) e terapia assistita con gli animali (TAA). Quest'ultima è quella più complessa, perché richiede una prescrizione medica e la creazione di un'équipe di specialisti di una certa levatura che seguano il paziente per tanto tempo. Prendiamo l'esempio di una



terapia assistita finalizzata a preservare le competenze di deambulazione di una persona anziana. Ovviamente, sulla persona anziana non possiamo lavorare per migliorare le competenze, però possiamo aiutarla a preservarle. Quindi, con la presenza del cane, si costruisce una motivazione tale per cui il paziente si sente più a suo agio nell'affrontare degli sforzi, come ad esempio alzarsi dalla sedia a rotelle per accompagnare il cane a passeggiare, con l'assistenza dei soggetti competenti. Esistono poi anche degli esercizi molto più complessi, che toccano la sfera cognitiva. Uno di questi, per esempio, si basa sull'uso del tablet. Su tale device vengono proposte all'utente - che, in questo caso, è diversamente abile - delle foto. Ogni foto corrisponde ad uno specifico esercizio che il cane deve fare. L'utente viene messo di fronte al cane per chiedere di eseguire quell'esercizio specifico e lo può fare solo dopo aver scelto quello giusto cliccando sulla foto corretta. Si immagini un piccolo percorso di agilità: la ruota, il tunnel, il salto, un tavolo. Il cane viene messo di fronte al tavolo, la persona ha sul tablet le foto di ogni singolo esercizio, e se - ad esempio vuole che il cane salga sul tavolo, deve scegliere la foto giusta. Per una persona che ha come obiettivo quello di raggiungere un miglioramento cognitivo, questo è importantissimo.


Chi è la figura sanitaria che può prescrivere un intervento di pet-therapy?

È un medico specialista che deve conoscere il paziente. Per esempio, se si deve fare un progetto di terapia assistita che prevede attività motoria, sarà il fisiatra a dover fare la prescrizione. In tal caso, all'interno dell'équipe, ci saranno il fisiatra, il fisioterapista, lo psicologo e tutte quelle figure necessarie in base al caso concreto ed ai bisogni del paziente, senza dimenticare quei soggetti obbligatori come il coadiutore dell'animale.

Che differenza c'è tra un progetto eseguito con un cane e quello per il quale si utilizza un altro animale, come ad esempio un gatto? Quali sono i rispettivi vantaggi?

Sono ben cinque le specie, tra loro completamente diverse, che per legge possono essere coinvolte all'interno della pet-therapy: l'asino, il cavallo, il cane, il gatto ed il coniglio. Ciò non esclude che si possa fare un'attività coinvolgendo anche altre specie, come i lama o le galline, ma, in tali casi, il promotore del progetto deve presentarlo al centro di referenza nazionale della pet-therapy, che, con-

-83- SEAC



frontandosi con le figure di riferimento del ministero, può approvare o meno il progetto stesso. Quindi - per rispondere alla domanda - essendo delle specie completamente diverse tra loro, ognuna di esse porta con sé delle peculiarità, ma anche delle difficoltà di gestione, e quindi l'approccio è completamente diverso. Io credo che la scelta in ordine all'animale da impiegare dipenda dal bisogno e dalle caratteristiche del paziente/utente. Come ho detto in precedenza, all'interno dell'équipe, cè un medico veterinario esperto in interventi assistiti, il quale può lui stesso consigliare il tipo di specie da coinvolgere. Ad esempio, per i casi di autismo funzionano moltissimo sia i cani che gli asini. Con questi ultimi, in particolare, viene eseguita un'attività di contatto con il bambino, il quale viene fatto sdraiare sul groppone dell'asino; il coadiutore dell'asino aiuta l'animale a spostarsi piano piano e il bambino, percependo tali movimenti, risveglia tutta la parte sensoriale che serve poi ad aiutarlo ad aprire le "porte", a relazionarsi con gli altri, a migliorare la sua integrazione. Il gatto ha altre potenzialità, il coniglio ne ha altre ancora. Per esempio, il coniglio, che ha un'indole calma e pacata, è molto apprezzato da quei soggetti che hanno timore nei confronti dei cani, i quali sono senz'altro più irrequieti. Una cosa tuttavia è certa: il cane, essendo un animale sociale è dotato di una capacità di comunicazione e di un'empatia che in altri animali non è così evidente, e ciò aiuta la costruzione della relazione.

C'è una razza di cane particolarmente adatta a questa attività?

In passato si pensava che alcune razze fos-

sero migliori di altre. Tuttavia, negli ultimi anni, in base ad alcuni studi che ho effettuato e ad esperienze personali nella selezione degli animali e nella loro preparazione, mi sono accorto che non si dovrebbe parlare tanto di razza ma più di individuo. Infatti, anche tra Pitbull o American Staffordshire, si possono trovare dei cani che hanno quelle caratteristiche speciali di idoneità che li rendono adatti a poter essere coinvolti in interventi assistiti. In relazione a certe razze, il livello di relazione familiare con il cane sta "esplodendo" sempre di più, e quindi, anche la tendenza degli allevatori alla selezione è molto più mirata alla costruzione di caratteristiche comportamentali più affini ad un cane familiare che non ad un cane da combattimento.

Dopo il test di selezione, quanto tempo impiegate a preparare gli animali e per quanti anni vengono coinvolti?

Impieghiamo diciotto mesi. Per quanto riguarda il lasso temporale di coinvolgimento, non c'è un vero e proprio limite, atteso che lo stesso varia in base alle capacità ed alle caratteristiche, anche clinico-sanitarie, del soggetto al momento della valutazione. Io ho avuto cani che, arrivati all'età di dieci anni, soffrivano tantissimo perché non svolgevano più attività di pet-therapy. Pertanto, in tale situazione, ho cercato comunque di coinvolgerli in brevi attività quotidiane presso le case di riposo. Mi sono accorto, infatti, che dismettere totalmente il cane è molto nocivo per l'animale e quindi l'accompagnamento dev'essere graduale.

Contatti	
LAVFORLIFE	CENTRO CINOFILO "CANI DA VITA"
Via Bolghera, 7	Frazione San Vito, 36
38122 Trento	38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. 3489232184	Tel. 3489232184
info@lavforlife.it	info@lavforlife.it



SEAC SERVIZI ASSICURATIVI

Polizze di responsabilità civile per i professionisti

Fai la cosa giusta, scegli un partner affidabile!



Risponde di maltrattamento di animali l'allevatore che trasporta conigli nani in condizioni disumane

di Kevin Antonio Marchione

Il caso1

Il proprietario di un allevamento (Y) sito nel centro Italia si reca presso un altro allevamento (X) presente sul territorio nazionale, al fine di acquistare alcuni conigli nani da allevare e poi a sua volta rivendere nell'esercizio della propria attività.

Una volta giunto sul posto, appurate le pessime condizioni igienico sanitarie in cui i suddetti animali si trovavano, decide di comprarne un numero molto maggiore rispetto a quello preventivato, convinto che nel suo allevamento (Y) i conigli avrebbero vissuto senz'altro meglio.

Sorge però a questo punto il problema del loro trasporto da un allevamento all'altro, non essendosi l'acquirente attrezzato adeguatamente a trasportare un numero così elevato di coniglietti – più di quaranta - considerate le sue iniziali intenzioni di portarne con sé un numero assai più contenuto.

Nonostante ciò, l'amore per il suo lavoro lo porta a caricarli ugualmente tutti sul proprio veicolo, con la convinzione che quella possa essere la soluzione migliore anche per i coniglietti, senza porsi il problema che gli stessi sarebbero stati trasportati in

condizioni non esattamente rispettose della dignità degli animali.

Destino vuole che proprio durante il viaggio di ritorno al proprio allevamento (Y), l'allevatore venga fermato dalle forze dell'ordine.

Ora, considerata l'insufficienza degli spazi all'interno del veicolo in cui venivano trasportati i suddetti animali, tutti attaccati tra loro, a quali conseguenze penali rischia di andare incontro il suddetto allevatore?

La questione giuridica

Il proprietario di un allevamento (Y) di conigli nani sito nel centro Italia decide di recarsi presso un altro noto allevamento (X) degli stessi esemplari presente nel nord del nostro paese, al fine di acquistare alcuni dei suddetti animali da allevare e poi a sua volta rivendere nell'esercizio della propria attività.

Dopo un lungo viaggio, l'allevatore giunge a destinazione, dove, inaspettatamente, scopre che l'allevamento (X) presso il quale si era recato non è, a suo dire, conforme alle normative igienico-sanitarie previste per gli allevamenti di ani-

¹ Per il seguente caso ci siamo ispirati alla sentenza della Cassazione penale, Sezione III, n. 16755 del 17.04.2019.

In pratica In pratica



mali. Pertanto, presa a cuore la situazione di questi conigli nani, finisce per acquistarne molti di più di quelli per i quali si era recato presso tale allevamento (X), con la convinzione che nel proprio (Y) gli stessi avrebbero certamente visto migliorare le proprie condizioni di vita.

Come sopra anticipato, però, il veicolo con il quale l'allevatore (allevamento Y) si era recato presso l'allevamento incriminato (X) non era affatto adatto al trasporto di più di quindici coniglietti, considerati gli spazi minimi di cui questi necessitavano affinché il loro potesse essere ritenuto un trasporto dignitoso e rispettoso degli animali stessi.

Tenuto conto che l'allevatore (allevamento Y) aveva però deciso di acquistare un numero quasi tre volte superiore a quello di cui sopra, per l'esattezza quarantadue di tali animali, il veicolo con il quale avrebbe dovuto affrontare il viaggio di ritorno verso l'allevamento (Y) di proprietà non era adatto.

Incurante di ciò, assalito dal desiderio di dare un'esistenza migliore a questi coniglietti, decide di caricarli tutti ugualmente sul proprio automezzo e di portarli con sé.

A pochi chilometri di distanza dal luogo di partenza, incappa però in un posto di blocco, ove gli viene sequestrato il veicolo con l'accusa di trasportare

animali vivi in condizioni inadeguate.

Quali sono i rischi che l'allevatore (allevamento Y) corre per la suddetta condotta?

Basterà allo stesso per uscirne indenne, sostenere che le molte fermate di ristoro effettuate, la velocità moderata, e l'aver viaggiato durante il giorno, siano dimostrazione di un trasporto non certamente illecito?

I riferimenti normativi

In primo luogo, è opportuno segnalare che l'allevatore (allevamento Y) rischia di essere condannato per il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale, ovvero per maltrattamento di animali: "Chiunque, per crudeltà o senza neces-

sità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale".

In merito alla suddetta previsione normativa, i giudici della Corte di Cassazione hanno già posto in evidenza che, con riferimento alle nuove fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali di cui agli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, la nozione di lesione implica "[...] la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva".

Nel caso di specie, la condotta posta in essere dall'allevatore (allevamento Y) rientrerebbe sicuramente nella nozione di lesione come sopra esplicitata e a nulla rileverebbe se lo stesso si difendesse sostenendo che il trasporto inadeguato era stato posto in essere al solo fine di arrecare sollievo ai conigli nani, considerate le pessime condizioni nelle quali vivevano nell'allevamento (X) dal quale erano stati prelevati.

In ogni caso, il numero degli animali caricati deve essere proporzionato alla capienza dell'autoveicolo affinché gli stessi non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze.

Pertanto, come già evidenziato in un simile precedente giurisprudenziale di un allevamento di cani – per i cui riferimenti si rimanda alla nota di cui sotto – nonostante l'apprezzabile scopo salvifico che muoveva il suddetto allevatore, "[...] l'intervento di assistenza avrebbe potuto essere agevolmente compiuto interessando le competenti autorità veterinarie del [OMISSIS], dove si trovavano i cani "da tutelare", senza disporne un trasloco oggettivamente improponibile per con-

² Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 16755 del 17.04.2019.

In pratica

dizioni di viaggio, lunghezza del percorso, insufficienza degli spazi destinati all'accoglienza degli animali, stipati senz'aria e senza possibilità di difesa dalle stesse proprie deiezioni. Tanto più che la ricorrente, professionista del settore in quanto titolare di allevamento, si sarebbe facilmente destreggiata nelle eventuali incombenze burocratiche da affrontare per il ricovero nelle strutture emiliane".

Una possibile soluzione


Volendo ora provare a dare una risposta alla domanda inerente ai rischi in cui può incorrere l'allevatore in esame per la sua condotta nei confronti dei coniglietti nani, non possiamo non tenere conto di quanto statuito dalla sopra menzionata Corte con riferimento ad un caso in parte assimilabile.

Il rischio è sicuramente quello che la decisione di trasportare ugualmente i suddetti animali nonostante fossero notevolmente in sovrannumero rispetto ai posti del veicolo, possa essere ugualmente ritenuta, anche in tale ipotesi, una condotta idonea ad infliggere, deliberatamente e senza necessità, una sofferenza ingiustificata per il solo interesse economico dell'allevatore che li aveva acquistati.

Inoltre, non farebbe altro che aggravare la sua posizione, qualora l'allevatore cercasse di giustificare l'accaduto ponendo in evidenza le condizioni pessime in cui i coniglietti nani si trovavano nell'allevamento (X) presso il quale li ha acquistati.

Infatti, la circostanza che quest'ultimi fossero in condizioni di salute non ottime, peggiorerebbe senz'altro la situazione, tenuto conto che il loro trasporto inadeguato di certo non poteva che aggravarne lo stato di salute.

Ancor più considerando che la condotta era comunque stata compiuta da chi, per professione, aveva sicuramente le capacità per comprendere le esigenze degli animali, e pertanto capire che un simile trasporto non poteva che arrecare loro un ulteriore danno.



È infine opportuno segnalare che, nel caso già citato in precedenza dell'allevamento di cani, si erano costituite parti civili l'Ente nazionale per la protezione degli animali (Enpa), il World Wildlife (Wwf) e la Lega anti vivisezione (Lav), le quali avevano ottenuto un'ingente somma a titolo di risarcimento del danno morale, nonché la confisca degli animali in sequestro, devoluti all'Enpa.

Cosa che probabilmente accadrebbe anche nel caso appena analizzato.

Scarica il modello editabile





Danno cagionato da animali

di Roberto Santoro

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (art. 2052 del codice civile).

Breve osservazione storica

In numero monografico sugli animali, non poteva mancare una riflessione sugli aspetti giuridici sulla riportata norma del codice civile del 1942 (e in precedenza, a conferma del rilievo e la continuità dell'argomento, di altri precedenti testi normativi¹), fonte di numerosa giurisprudenza - per sommi capi e nei casi più frequenti e/o insoliti - da evidenziarsi in queste brevi note.

Nel codice civile italiano del 1865 il danno da animali era disciplinato all'articolo 1154, con una formulazione che differiva dall'attuale articolo 2052 c.c. per la mancata previsione del caso fortuito quale prova liberatoria. Per questa ragione, per lungo tempo, la giurisprudenza e la dottrina più risalenti attribuivano alla responsabilità per danno da animale natura soggettiva, ritenendo che il legislatore del 1942 avesse voluto riproporre la previgente disciplina e disporre una presunzione di colpa (assoluta o relativa) a carico del proprietario dell'animale o di chi se ne fosse servito. Tale orientamento era spiegato dalla dottrina tra-

dizionale richiamando il principio (di derivazione francese) secondo cui non potrebbe configurarsi "nessuna responsabilità senza colpa" e in base al convincimento diffuso che l'articolo 2043 c.c. escludesse la responsabilità oggettiva nelle ipotesi di cui agli articoli 2050-2054 c.c., prevedendo, invece, una presunzione di colpa a vantaggio della vittima.

L'orientamento più tradizionale e risalente nel tempo è stato rivisto in seguito a riflessione di più ampio respiro sulla funzione e sui presupposti della responsabilità civile, finalizzata ad attribuire a questo istituto, in ogni caso, la sua funzione risarcitoria e ciò indipendentemente dalla ricerca di una condotta colpevole. In tale prospettiva, tesa ad individuare nuovi e diversi criteri di responsabilità che prescindevano dalla colpa del soggetto danneggiante, si è ritenuto che, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva, il rapporto di causalità dovesse intercorrere non tra il danno e la condotta (dolosa o colposa) del danneggiante, bensì tra il danno ed una cosa, un animale o una persona diversa dal soggetto obbligato al risarcimento dei cui danneggiamenti quest'ultimo fosse tenuto a rispondere. Il diverso orientamento è stato espresso prima dalle Sezioni Unite della Cassazione quanto alla responsabilità per i danni da cose in custodia ex articolo 2051 c.c.², per poi essere definitivamente esteso con le sentenze "gemelle" del 1998 anche alla

¹ Per approfondimenti in dottrina M. Franzoni, Dei fatti illeciti, sub art. 2052 c.c., in Commentario al codice civile, A. Scialoja - G. Branca (diretto da), Bologna - Roma, 1993, 173.

² Cassazione SS.UU., 11 novembre 1991, n.12019, in Corriere giuridico, 1992, 2, 180 e seguenti, con nota di G. Alpa, L'albero, il pescatore e le Sezioni Unite; in Nuov. giur. comm., 1992, 81, con nota di G. Alpa; ma si veda anche Cassazione 20 maggio 1998, n. 5031, in Foro it., 2875, con nota di L. Lambo.



responsabilità per i danni cagionati da animali³. Si è affermato, il principio – ormai consolidato - per cui il proprietario (o l'utente) di un animale risponde, ai sensi dell'articolo 2052 c.c., sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività di vigilanza e custodia, ma in forza della mera relazione, di proprietà o di uso, intercorrente tra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso.

Il fondamento e i presupposti della responsabilità derivante dall'art. 2052 c.c.

Il fondamento della responsabilità oggettiva del proprietario o dell'utente di animali è, generalmente, individuato nella contropartita ai vantaggi connessi all'utilizzazione dell'animale nel rischio di essere dichiarati responsabili del danno causato dallo stesso.

Per il carattere unanime – sia in dottrina che in giurisprudenza – di tale opinione, è di maggiore interesse una riflessione sui presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità ex articolo 2052 c.c. da effettuarsi a grandi linee per limiti di spazio del presente scritto, salvo successivi approfondimenti esaminando singole fattispecie concrete.

Primo presupposto della responsabilità in questione è che il danno sia "cagionato" dall'animale, nel senso che sotto il profilo causale l'evento dannoso deve essere una conseguenza diretta del fatto dell'animale. Quanto alla nozione di animale⁴, è ormai generalizzata l'interpre-

tazione che debba trattarsi di animali in proprietà di qualcuno o concessi in uso a persone diverse dal proprietario, esulando dalla disciplina in questione la selvaggina, da qualificare *res nullius*, e gli animali selvatici o randagi, sui quali si accenneranno, in seguito, le relative problematiche.

In ordine all'esistenza del nesso causale tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso, la dottrina è concorde nel richiedere che il danno debba potersi collegare alla condotta "tipica" dell'animale (cioè ad una sua condotta irrazionale o ad un suo movimento rapido e violento rispetto alla sua condotta "tipica"); la giurisprudenza, invece, si divide tra l'opinione di chi si conforma alla tesi dottrinale, e quella di chi invece considera sufficiente che il danno derivi dal fatto materiale dell'animale, indipendentemente dalla sua condotta tipica⁵. Sempre in ordine al rapporto causale, la giurisprudenza ha elaborato la regola secondo cui l'animale deve partecipare attivamente alla produzione del danno e non deve costituirne soltanto l'occasione, con la conseguenza che il criterio della condicio sine qua non può in alcuni casi non risultare sufficiente, come ritenuto in sentenza di merito risalente nel tempo⁶ che ha escluso la responsabilità del proprietario dell'animale per i dann subiti da una persona inciampata in un cane che dormiva.

Ad essere onerato della prova del nesso di causalità è il danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare che il danno subito si pone al termine di una sequenza causale in cui l'animale ha svolto un ruolo determinante, sebbene alla sua produzione possano avere concorso altre cause.

Un secondo presupposto previsto dalla norma è costituito dalla proprietà o dall'uso dell'animale, il che determina che presunto responsabile è il proprietario o, in via alternativa, colui che si serve dell'animale. Se è priva di contrasti la responsabilità in capo al proprietario dell'animale quando sia questi a custo-

dirlo e a utilizzarlo, così come è pacifico il carattere non cumulativo della stessa⁷, maggiori difficoltà sorgono per l'interprete in ordine alla individuazione del responsabile, quando proprietario e utilizzatore dell'animale non coincidono, come si vedrà in seguito nell'esame di un caso insolito in giurisprudenza.

L'espressione "si serve" ha dato luogo ad una interpretazione restrittiva, secondo la quale la responsabilità oggettiva o presunta grava su chi esercita sull'animale un diritto di godimento (a titolo di locazione, comodato, ecc.), ma non su chi ne ha la custodia senza diritto di sfruttamento, quale - in via esemplificativa - un veterinario, un maniscalco, un vettore, uno stalliere, che non hanno sull'animale il relativo diritto d'uso.

A sostegno di questa tesi si richiama il già evidenziato fondamento della norma, che fa gravare la responsabilità su chi ritrae dall'animale un'utilità, la quale va intesa non necessariamente quale profitto economico, ritenendosi sufficiente la sussistenza di un effettivo potere di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, sia se deriva da un rapporto giuridico sia da un rapporto di fatto. Per far gravare la responsabilità ex articolo 2052 c.c. su un soggetto diverso dal proprietario occorre, anzitutto, che quest'ultimo si sia spogliato, giuridicamente o di fatto, della facoltà di "far uso" dell'animale trasferendola ad un terzo; di conseguenza, prevale l'opinione secondo la quale "colui che ha in uso" l'animale non può essere il mero custode, bensì solo colui che dal medesimo ritrae una qualsiasi *utilitas* apprezzabile8.

Secondo l'opinione tradizionale, invece, la nozione di custodia presente nell'articolo 2052 c.c., in quanto sintesi dei concetti di servizio e di uso contenuti nella medesima disposizione, fungerebbe da criterio generale di imputazione della responsabilità, sì da individuare - alla stregua di quanto accade per la responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. - il sogget-

³ Cassazione 23 novembre 1998, n.11861 e Cassazione 4 dicembre 1998, n.12307, in Giur. it., 1999, 2048, con nota di A. Baratto.

⁴ Per approfondimenti si rinvia a nota di commento a Cassazione 16 luglio 2012, n. 12157, di F. Garatti in Danno e responsabilità, 2013 che elenca brevemente le tipologie di animali che rientrano nella nozione di cui all'articolo 2052 c.c., tra cui quelli addomesticati, domestici, in cattività, rinchiusi negli zoo-safari, così come gli insetti e le api negli alveari e, dello stesso autore, "La questione animale e le funzioni della responsabilità civile. Contratto e impresa. - Europa, 2014, 735".

Nella giurisprudenza di legittimità, per il primo orientamento si v. Cassazione 10 aprile 1970, n. 1004, in Responsabilità. civile. e previdenza., 1970, 488; per il secondo, Cassazione 13 gennaio 1977, n. 261, in Giurisprudenza. italiana., 1977, 1791.
 Tribunale Milano 25 marzo 1965, in Temi, 1965, 268,

⁷ Sulla non cumulabilità della responsabilità ex articolo 2052 c.c. tra proprietario e utilizzatore si può vedere Cassazione 4 febbraio 2014, n. 2414 che richiama, come precedenti conformi, Cassazione 9 dicembre 1992, n. 13016, Cassazione 12 settembre 2000, n. 12025, Cassazione 7 luglio 2010, n. 16023, nonché Cassazione 11 dicembre 2012. nr. 22632, pubblicata in Responsabilità civile e previdenza, 2013, fascicolo3, sez. 2, pag. 858, con nota di commento di Felleti Liliana "La nozione di utente dell'animale ai sensi dell'art. 2052 c.c.: punti fermi e questioni ancora aperte".


⁸ Secondo Cassazione 23 maggio 2012, n. 8102, "colui che, con il consenso del proprietario, ed anche in virtù di un mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario" risponde dei danni da esso causati; sul punto si può vedere anche Cassazione 23 novembre 1998, n. 11861 e, in dottrina, C. Salvi, Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.) in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 1229.

to tenuto ad un potere-dovere esclusivo di governo dell'animale e in grado di impedire il verificarsi di danni verso terzi9. Si osserva, in contrario, che poiché l'articolo 2052 c.c. individua già chiaramente i soggetti legittimati passivi dell'obbligazione risarcitoria nel proprietario e nella persona che si serve dell'animale per il tempo in cui lo ha in uso, la custodia non rappresenta in alcun modo un elemento costitutivo della responsabilità ma soltanto un sinonimo di disponibilità di fatto dell'animale. L'irrilevanza della nozione di custodia si ricava altresì da quanto l'articolo 2052 c.c. espressamente prevede per il caso di smarrimento o di fuga, fungendo pertanto come mero limite all'ampiezza della prova liberatoria; nel senso che il caso fortuito prescinde dal fatto che l'animale sia sfuggito o sia stato smarrito. In definitiva il custode che non sia anche utente, vale a dire quella persona cui non possa applicarsi il principio individuato come il fondamento della norma, non può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'articolo 2052 c.c.¹⁰.

La prova liberatoria: il caso fortuito

La questione interpretativa più problematica dell'articolo 2052 c.c. è costituita nell'individuare nella nozione di caso fortuito, della cui prova è onerato il "proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso", dopo che il danneggiato, come suo onere, abbia dimostrato il nesso causale tra il fatto dell'animale e il danno da lui subito.

In genere dottrina e giurisprudenza, sempre in relazione a quanto ormai affermatosi in ordine alla natura della responsabilità, sono concordi nell'attribuire un fondamento oggettivo alla prova liberatoria di cui all'articolo



Giurisprudenza

2052 c.c.. Pertanto, la prova del caso fortuito deve riguardare l'esistenza di un fattore atipico, inevitabile, imprevedibile e che abbia da solo cagionato il danno. Deve essere circostanza estranea alla sfera del soggetto che utilizza l'animale ed idoneo ad interrompere il nesso causale tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso, essendo irrilevante ai fini liberatori la dimostrazione dell'assenza di colpa del danneggiante. Tale responsabilità non viene meno neanche se l'animale fugge o viene smarrito dal proprietario e non costituisce neanche ipotesi di caso fortuito la condotta impulsiva e inusuale dell'animale, sempre potenzialmente pericoloso per chiunque si avvicini e, pertanto, la sua consueta mansuetudine e docilità non hanno alcun effetto liberatorio, come successivamente approfondito in tema di responsabilità di animali domestici.

Si ritiene, inoltre, che anche il fatto dello stesso danneggiato (così come anche quello del terzo) possa rientrare nella nozione di caso fortuito *lato sensu*, sempre che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità, con discussione se tale comportamento rileva solo se causa esclusiva o anche se concausa tale da determinare solo una ridotta responsabilità e, di conseguenza, minore danno.

Casistica giurisprudenziale

Dopo l'esposizione dei principi generali sull'interpretazione dell'articolo 2052 c.c., si può esaminare l'applicazione di tali principi nelle decisioni emesse dalla Suprema Corte, sia in fattispecie più frequenti in sede giudiziaria, sia in casi più particolari.

A) Danni procurati dalla fauna selvatica

I principali riferimenti normativi in tema di fauna selvatica sono costituiti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 ("Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia"), con la quale la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale, e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle regioni. Detta legge è stata, poi, sostanzialmente confermata nel suo impianto dalla successiva legge 11 febbraio 1992, n. 157 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), la quale, nel ribadire la natura giuridica della fauna selvatica, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, ha specificato che la tutela si estende alle specie animali (mammiferi ed uccelli) "in stato di naturale libertà sul territorio nazionale" ed ha individuato i compiti delle regioni a statuto ordinario in questa materia.

⁹ Per la tesi tradizionale, si può vedere, in dottrina, V. Geri, La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovina di edificio, Milano, 1974, 231; M. Bianca Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 1994, 723 ss; A. Costanzo, Danno cagionato da animali, in La responsabilità civile, G. Alpa - M. Bessone (diretta da), II, Milano, 1980, 546; P. Ziviz, Il danno cagionato da animali, in Nuova giur. civ. comm., 1990, 72.

¹⁰ Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione 17 ottobre 2002, n. 14743; Cassazione 23 novembre 1998, 1861 e Cassazione 4 dicembre 1998, n. 12307) con riferimento alla 'classica' vicenda della caduta da cavallo da parte del cliente del maneggio

Giurisprudenza Giurisprudenza



Sull'individuazione del soggetto responsabile, in una approfondita, innovativa e recente sentenza¹¹ - derivante da procedimento, iniziato davanti al giudice di pace, nel quale una donna aveva agito in giudizio in primo grado nei confronti della regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta su una strada pubblica - la Suprema Corte, ha ritenuto che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'articolo 2052 c.c. la legittimazione passiva, in base a tale normativa, spetti in via diretta ed esclusiva alla regione, la quale può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

Nel merito della causa la sentenza ha ritenuto che i danni cagionati dalla fauna selvatica siano risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Ribaditi i principi generali di cui si è scritto, in tema di onere di prova del soggetto danneggiato sul nesso eziologico tra il comportamento dell'a-

nimale e l'evento lesivo e sulla prova liberatoria del caso fortuito sull'ente legittimato passivo, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello del tribunale che aveva, a sua volta, confermato la sentenza di condanna della regione al risarcimento del danno in favore della parte attrice.

La sentenza è innovativa perché esprime orientamento minoritario nel senso di ricondurre la responsabilità in oggetto nell'ambito dell'articolo 2052 c.c., essendo, invece, dominante in giurisprudenza e letteratura l'opinione secondo cui la disposizione non sia applicabile ai danni cagionati dalla fauna selvatica.

L'orientamento maggioritario si basa sulla considerazio-

colo 2052 c.c. sia ravvisabile nell'esigenza di far gravare precisati) lo custodisce. Tuttavia, il dominio dello Stato sulla fauna selvatica, come si evince da veloce analisi delle due leggi sopra richiamate (le quali attribuiscono, appunto, alla sfera pubblica un bene non per trarne di un patrimonio suscettibile di venire gravemente pregiudicato dall'incuria o da attività venatoria dei singoli. Questa interpretazione ha avuto l'autorevole avallo della

ne che - come sopra evidenziato sugli aspetti generali della norma - il fondamento della responsabilità ex artile conseguenze dell'illecito sul soggetto che dall'animale ritrae un utile e che a tale scopo lo sorveglia o (nei limiti utilità bensì per dedicarvi cura e protezione) è stato previsto per gravarlo dei compiti di salvaguardia e di tutela

Corte costituzionale, secondo cui i danni prodotti dalla fauna selvatica costituiscono "un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art 2043 cod. civ".

La decisione della Suprema Corte e le pronunce della giurisprudenza di merito che hanno ritenuto la pubblica amministrazione responsabile dei danni provocati dalla fauna selvatica ex articolo 2052 c.c. sono state accolte in modo favorevole da una parte della dottrina. In seno a questo orientamento minoritario è stato osservato che la mancata applicazione del criterio di imputazione oggettivo della responsabilità ai casi di specie rappresenta un privilegio del tutto immotivato della pubblica amministrazione, che, in tal modo, finisce per essere l'unico soggetto, nell'ordinamento, a non rispondere dei danni arrecati dall'animale di proprietà, secondo il criterio previsto dall'articolo 2052 c.c..

Nella pronuncia la Suprema Corte evidenzia come, in base agli attuali orientamenti giurisprudenziali, il soggetto privato danneggiato dalla condotta di animali selvatici viene posto in una condizione di estrema difficoltà nel far valere in giudizio i suoi diritti, trovandosi costretto non solo a dover individuare e provare una specifica condotta colposa, causativa del danno, dell'ente convenuto, ma anche a districarsi in un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari.

L'incertezza del quadro interpretativo si ripercuote sul piano giudiziario in un aumento esponenziale del contenzioso dagli esiti imprevedibili e a scapito di una giustizia sostanziale. La Suprema Corte ritiene, dunque, necessario abbandonare il criterio di imputazione della responsabilità ex articolo 2043 c.c., estendendo alla fauna selvatica il regime previsto dall'articolo 2052 c.c. Tale operazione non troverebbe ostacoli nella lettera dell'articolo 2052 c.c., il cui disposto non risulta espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo. Inoltre, è opinione della Corte - qui non condivisa per le ragioni di seguito esposte - che l'articolo 2052 c.c. prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo. Ciò sarebbe confermato dallo stesso tenore letterale della disposizione, che espressamente

attribuisce la responsabilità al proprietario o all'utilizzatore sia che l'animale fosse "sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito". Ne discende l'applicabilità anche alla pubblica amministrazione, quale soggetto al quale appartiene la fauna selvatica, del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2052 c.c..

La Suprema Corte passa, quindi, ad elaborare un nuovo "statuto" della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica:

- soggetti legittimati passivi sono le regioni, cioè gli enti che "utilizzano" il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette costituisce una "utilizzazione" in senso pubblicistico, che giustifica l'applicazione del criterio di imputazione ex articolo 2052 c.c.;
- in applicazione del criterio oggettivo di cui all'articolo 2052 c.c., sull'attore grava l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Inoltre, l'attore deve dimostrare di avere adottato ogni opportuna cautela nella condotta di guida e che la condotta dell'animale ha avuto un carattere di imprevedibilità ed irrazionalità tale per cui non è stato possibile evitare l'impatto;
- la prova liberatoria deve essere offerta dalla regione, alla quale spetta di dimostrare che il fatto è avvenuto per "caso fortuito". La regione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, deve, in altre parole, provare che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo. La condotta dell'animale deve essere stata non ragionevolmente prevedibile o, comunque, non evitabile mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna;
- per quanto concerne, infine, la rivalsa, tale azione potrà essere esercitata dalla regione - anche nell'ambito dello stesso giudizio risarcitorio instaurato dal danneggiato - nei confronti di quel diverso ente cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso

SEAC

¹¹ Cassazione civile, Sez. III, 20 aprile 2020, n. 7969, pubblicata, con nota di commento di A. Scalera "Una rondine non fa primavera": il nuovo "statuto" della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica", in Il Corriere giuridico, 2020. Fascicolo 10, pag. 1192.

omesse e che avrebbero impedito il danno.

La sentenza offre nuovi spunti ricostruttivi della fattispecie di responsabilità per danno cagionato da animali selvatici, all'apparenza assai rassicuranti per l'operatore, chiamato al non facile compito di districarsi in un contesto, quale quello in esame, sino ad ora caratterizzato da indicazioni giurisprudenziali tutt'altro che univoche. È certamente meritorio lo sforzo interpretativo che, in un'ottica di semplificazione della tutela del danneggiato, ha portato la Suprema Corte ad inquadrare la fattispecie in esame nell'ambito dell'articolo 2052 c.c. e ad individuare nella regione l'unico ente passivamente legittimato. Ad un attento esame emergono, però, alcuni aspetti problematici che necessitano di ulteriore elaborazione e che inducono a ritenere auspicabile un definitivo intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite.

B) Danni procurati da animali randagi

La casistica per aggressione degli animali randagi (in genere relativi a danni procurati da cani, privi di collare, guinzaglio o altro segno di riconoscimento, con conseguente impossibile identificazione dell'animale e attribuzione dello status di randagio) presenta aspetti analoghi a quelli relativi alla fauna selvatica, sia in ordine all'individuazione del soggetto responsabile del danno, sia del titolo di imputazione della relativa responsabilità.

In materia di randagismo, per entrambe le due problematiche, è necessario fare riferimento alle previsioni della legge n. 281/1991 con le specifiche discipline regionali, cui la medesima legge rimanda.

Comparando la legislazione nazionale, le norme regionali di recepimento ed i differenziati orientamenti giurisprudenziali (tanto di merito, quanto di legittimità) emerge che la Cassazione è propensa ad attribuire responsabilità solidale al comune, mentre, al contrario, i tribunali di merito persistono nel sostenere esclusivamente in capo alle ASL l'obbligo preciso di salvaguardia e di prevenzione del fenomeno del randagismo.

Tra la giurisprudenza di legittimità si può richiamare quanto deciso da Cassazione n. 2741 del 12 febbraio 2015, che, in linea generale, ha ritento che "in base al principio dell'articolo 2043 c.c., la P.A. è



responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Il modello di condotta cui la P.A. è tenuta postula quindi l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure e degli accorgimenti idonei ai fini del relativo assolvimento, essendo essa tenuta ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale. Tale condotta, ove tardiva, carente o comunque inidonea, viene a provocare (o a non impedire) la lesione proprio di quei diritti ed interessi la cui tutela è rimessa al corretto e tempestivo esercizio dei poteri alla P.A. attribuiti per l'assolvimento della funzione. Nel caso specifico, ha poi deciso che "Il Comune deve rispondere dei danni patiti da un ciclomotorista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l'ente territoriale - ai sensi della legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo - è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza".

Nella giurisprudenza di legittimità anteriore a tale

sentenza, si trovano ancora orientamenti discordi¹², mentre la giurisprudenza successiva è orientata in senso conforme. In tal senso, per esempio, Cassazione n. 12495 del 18 maggio 2017 che, cassando la sentenza di una corte territoriale siciliana ha enunciato la massima in base alla quale "la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest'ultimo ad oggetto il mero controllo "numerico" degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed in-

diretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo".

Sempre nello stesso senso si è pronunciata Cassazione n. 18954 del 31 luglio 2017 e da ultimo, Cassazione n. 31957 dell'11 dicembre 2018 che enuncia che "la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi". In applicazione del principio, la

¹² In senso conforme, si può citare Cassazione 23 agosto 2011, n. 17528; Cassazione 28 aprile 2010, n. 10190; Cassazione 20 luglio 2002, n. 10638 e, in senso difforme, Cassazione 3 aprile 2009, n. 8137; Cassazione 7 dicembre 2005, n. 27001.





Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile il comune convenuto per il danno subito dall'attore a causa dell'impatto tra la propria auto e un cane randagio verificatosi "assai fuori" dal centro abitato, senza accertare se, oltre che prevedibile, l'evento fosse evitabile mediante uno sforzo ragionevole.

Tra la giurisprudenza di merito in senso difforme all'orientamento maggioritario e più recente della Suprema Corte si può citare sentenza del tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. Torre del Greco, 18 luglio 2014, che - premesso il pacifico dato normativo per cui il compito di provvedere all'accalappiamento del cane vagante spetta alle aziende sanitarie locali, ed è regolato prima di tutto, a livello nazionale, dalla legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, che ha ripartito le competenze in merito tra regioni e comuni, e poi dalle singole legislazioni regionali attuative della prima - ha ritenuto che, ove non sia espressamente previsto dalla legge regionale, non può affermarsi

sussistente un generale obbligo di segnalazione a carico dei comuni, per cui nei giudizi di risarcimento proposti dai danneggiati, gli unici legittimati passivi devono ritenersi le suddette aziende sanitarie locali. Ha ritenuto che la responsabilità di tale ente "deriva dall'art. 2043 c.c. per le aggressioni subite dai cittadini da parte di cani randagi, sotto il profilo della causalità omissiva, in quanto detto ente risulta giuridicamente obbligato ad impedire un dato evento, quale appunto il fenomeno del randagismo, con le sue conseguenze. Non è invocabile, al contrario, la disciplina prevista dall'art. 2052 c.c. in quanto la norma in questione postula l'esistenza e l'individuazione del padrone dell'animale danneggiante, o comunque del soggetto che dall'animale medesimo ricavi una qualche utilità - circostanza che non appare configurabile nel caso di animale randagio, per definizione privo di padrone ¹³".

Le evidenziate incertezze interpretative derivano dalla normativa nazionale (che in base all'articolo 1 si dedica ad impedire qualsiasi forma di abbandono

¹³ La sentenza è conforme al precedente orientamento – e ormai superato - espresso dalla Cassazione 3 aprile 2009, n. 8137; Cassazione 7 dicembre 2005, n. 27001 (già menzionate sotto la precedente nota e altra giurisprudenza di merito, espressa da tribunale Bari 22 novembre 2011; tribunale Teramo 17 gennaio 2011; tribunale Napoli 26 maggio 2009.

degli animali domestici) e prescrive che "i cani vaganti ritrovati [o] catturati" privi di tatuaggio identificativo (e quindi considerati di proprietà di alcuno) debbano essere immediatamente ricoverati presso i canili comunali di rispettiva appartenenza ed ivi sottoposti a processo di schedatura e tatuazione, onde permetterne in futuro compiuto riconoscimento.

A fronte di tale prima, specifica incombenza, la legge nazionale prescrive inoltre una serie di particolari obblighi per gli enti regionali, quali l'istituzione dell'anagrafe canina (articolo 3, comma 1, prima parte) e l'adozione "delle modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane" (articolo 3, comma 1, seconda parte; nonché articolo 3, comma 3). Inoltre, stando al tenore dell'articolo 2, "le Regioni provvedono a determinare, con propria legge [...] i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani", ed i comuni "singoli o associati, [...] provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati" (articolo 4). In breve, dalla normativa nazionale emergono solo indicazioni attinenti al funzionamento delle strutture ed all'organizzazione attività, ma non specifiche attribuzioni di responsabilità - aspetto volutamente lasciato all'opera discrezionale delle singole realtà territoriali ed alle conseguenti normazioni di settore. Comè allora evidente, il fenomeno si presta ad una "stratificazione normativa" ampia e non riassumibile, potendo la singola legge regionale stabilire la responsabilità tanto in capo al singolo comune

o Asl, quanto cumulativamente su entrambi. È questo, infatti, il quadro che risulta dalla comparazione delle diverse discipline: se appare certamente preponderante il caso dell'attribuzione di ogni onere a carico delle Asl, si danno anche casi di responsabilità solidale, indipendentemente dalle concrete attività attribuite al singolo organismo. Per conoscere con sufficiente grado di certezza chi sia il legittimato passivo della domanda di risarcimento, sembrerebbe allora sufficiente una scrupolosa lettura della sola disciplina regionale, di fatto senza ulteriore necessità di approfondimento giurisprudenziale che, però, appare opportuno riassumere perché esso si presenta variegato.

Sinteticamente, è possibile isolare due distinti (e contrastanti) orientamenti giurisprudenziali, perfettamente esemplificati dalle due sentenze sopra riportate della Cassazione (n. 2741 del 12 febbraio 2015) e del tribunale di Torre Annunziata sez. dist. Torre del Greco, 18 luglio 2014¹⁴.

Una prima tesi afferma la necessità di verificare caso per caso la disciplina regionale, onde desumere dagli specifici criteri di ripartizione tra comune e Asl i rispettivi compiti di prevenzione del randagismo. La conseguenza è che soltanto l'ente gravato da determinati comportamenti preventivi andrà ritenuto responsabile per l'omissione dei medesimi. Di fatto, l'istituzione che risulta il più frequentemente titolata ai compiti di controllo e di contenimento del fenomeno (e su cui, quindi, si innestano le relative forme di responsabilità) è l'Asl locale¹⁵.

Un secondo, più rigido orientamento propende invece per la necessaria attribuzione della

Le due sentenze si possono leggere, con nota di M. Balestrieri, in Danno e responsabilità, anno 2015, fascicolo 6, pagina 605. Sulla responsabilità esclusiva dell'Asl si segnalano, tra le tante, Cassazione 3 aprile 2009, n. 8137, secondo cui "È la A.s.l. competente per territorio a dover risarcire i danni alle persone aggredite e morse dai cani randagi se una legge regionale affida la lotta al randagismo ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali"; Cassazione 7 dicembre 2005, n. 27001 che afferma "Con riferimento a controversia di risarcimento danni, la legittimazione passiva ... spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla U.s.l., e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento"; tribunale Bari 22 novembre 2011; tribunale Teramo 17 gennaio 2011; tribunale Napoli 26 maggio 2009; tribunale Chieti 3 dicembre 2008; tribunale Benevento 13 giugno 2007; tribunale Bari 11 giugno 2007; tribunale Trapani 16 marzo 2006; giudice di pace Canosa di Puglia 8 luglio 2011; giudice di pace Pozzuoli 15 febbraio 2010; giudice di pace Fasano 7 gennaio 2010; giudice di pace Molfetta 24 aprile 2009. Da tali sentenze, emerge con particolare nitidezza l'inopportunità di continuare a considerare la responsabilità per culpa in vigilando del Comune verso le Asl, dato il progressivo aumento dell'autonomia amministrativa e giuridico-processuale che contraddistingue oramai queste ultime.

Per quanto concerne invece la responsabilità esclusiva del comune, si vedano tribunale Trapani 16 marzo 2006; tribunale Campobasso 20 settembre 2010 che concernono soprattutto le ipotesi in cui la legislazione regionale attribuisca all'ente comunale compiti attivi di cattura o di segnalazione degli esemplari randagi, decisamente maggiori rispetto a quelli assegnati all'Asl.

responsabilità solidale in capo al comune¹⁶. Alla base dell'assunto sta la convinzione che se l'ente sanitario è di certo il più immediatamente coinvolto nel contenimento del fenomeno, il secondo è pur tuttavia gravato da rilevanti obblighi di controllo e di vigilanza del territorio, che non possono affatto considerarsi interrotti anche a seguito della maggiore autonomia (giuridico-processuale) guadagnata dalle Asl. Una razionale giustificazione al permanere dei due filoni giurisprudenziali si può rinvenire nei differenti valori giuridici considerati meritevoli di attenzione nel giudizio delle corti.

Se, infatti, il primo e più restrittivo orientamento propende per una ripartizione rigorosa delle responsabilità tra comune e Asl - in ossequio quindi alla totale discrezionalità legislativa regionale e con la tacita presupposizione che la responsabilità dell'uno escluda quella dell'altro -, il secondo indirizzo predica al contrario la necessità di una garanzia pubblica sempre e comunque sussistente. In tale ultimo caso, certamente potrà darsi, in aggiunta, anche la responsabilità dell'Asl per omessa prevenzione del fenomeno, ma l'inadempienza del comune permarrebbe comunque. In breve, a risultare rilevanti in tale ultima fattispecie sarebbero proprio quelle caratteristiche di diligenza qualificata, solidarietà sociale, dovere di protezione, obbligo di informazione, nonché (come sopra accennato) di lealtà, che secondo i giudici dalla Suprema Corte si pongono oramai quali fattori coessenziali all'operare stesso della pubblica



Giurisprudenza

amministrazione¹⁷. Inoltre, effettuando una rapida ricognizione della normativa in tema di responsabilità pubbliche connesse alla protezione ed alla salvaguardia degli animali, la stessa legge-quadro sul randagismo prevede l'obbligo da parte dei comuni di indennizzare il proprietario di bestiame o di capi d'allevamento, qualora abbia subito danni al proprio patrimonio zootecnico a causa dell'aggressione di animali randagi; e ci sono anche casi in cui una legge regionale obbliga gli enti comunali alla stipula di polizze assicurative per i sinistri cagionati da quegli esemplari randagi prima sterilizzati e poi riammessi nel territorio. Pertanto, come sopra già accennato, un attento esame della normativa regionale continua a rimanere fondamentale per la risoluzione del caso di specie: a seguito della lettura precisa della normativa, si tratterà poi di considerare con attenzione gli eventuali profili di responsabilità per attività omissiva, o di controllo, imputabili all'ente comunale - profili che si fanno sempre più pressanti e sempre più incisivi, soprattutto nelle pronunce dei giudici di legittimità.

C) Danni procurati da animali domestici

Da un esame della giurisprudenza in tema di responsabilità degli animali si può constatare che buona parte del contenzioso in materia si verifica per casi di responsabilità per danni derivanti da animali domestici, da ultimo esaminata in sentenza della Suprema Corte n. 10402 del 20 maggio 2016¹⁸, che come sopra già evidenziato, consente di soffermarsi sulle problematiche relative all'individuazione del caso fortuito e del concorso di colpa della persona danneggiato (o di un terzo).

Il caso approdato nelle aule della Suprema Corte è derivato da azione di risarcimento del danno intentata nei confronti del proprietario di un cane pastore tedesco, che improvvisamente aveva morso alla mano destra un'amica di famiglia,

-105-

¹⁶ Per questo secondo indirizzo, si segnalano Cassazione 23 agosto 2011, n. 17528, in base a cui "La p.a., in base al principio del 'neminem laedere', è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale... Pertanto, in caso di mancata adozione di misure di controllo del fenomeno del randagismo, l'ente locale può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c."; Cassazione 28 aprile 2010, n. 10190; giudice di pace Casarano 19 ottobre 2009; giudice di pace Campli 6 febbraio 2006; giudice di pace Ruvo di Puglia 12 gennaio 2004; giudice di pace Manduria 22 ottobre 2003. Secondo questi precedenti, il comune sarebbe addirittura il responsabile esclusivo del danno, risultando obbligato a precisi compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti ai sensi della normativa nazionale. Per le ipotesi di responsabilità solidale comune-Asl, si vedano invece Cassazione 20 luglio 2002, n. 10638; giudice di pace Davoli 1° marzo 2006.

¹⁷ Tale orientamento può trovare pieno fondamento anche in ambito costituzionale, se si considera che l'articolo 32 Cost. sancisce l'obbligo primario della Repubblica alla tutela della salute quale diritto fondamentale. Da ciò (ovviamente nel caso di danni procurati alle persone) per qualche autore (A. Salvati, in La responsabilità da cose in custodia, Milano, 2012, 94) discenderebbe de plano l'inevitabile responsabilità extracontrattuale da parte di quegli Enti locali tenuti, per l'appunto, alla protezione ed alla salvaguarda dell'integrità fisica dei propri cittadini. Da qui, in chiave più problematica, si potrebbe ulteriormente argomentare a proposito della progressiva configurazione di una responsabilità tendenzialmente oggettiva, di fatto operante in capo ai suddetti enti comunali, e che però esulerebbe dal paradigma ex art. 2043 c.c., generalmente utilizzato in proposito.

¹⁸ La sentenza si può leggere, con nota di commento di M. Natale "La responsabilità per il danno da animale domestico", in Il corriere giuridico, anno 2017, fasc. 3, pag. 334 e. con nota di commento di F. Bertelli, "La responsabilità del proprietario dell'animale tra caso fortuito e colpa del danneggiato", in Danno e Responsabilità, anno 2017, fasc. 1, pag. 15.



evidenziato) secondo il quale, la responsabilità prevista dall'articolo 2052 c.c. per il danno cagionato da animale si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - del proprietario o di chi se ne serva temporaneamente, bensì su una relazione (di proprietà o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra questi e l'animale.

L'unico limite alla responsabilità in questione - chiarisce la Suprema Corte - risiede nell'intervento del caso fortuito, che attiene non alla condotta del proprietario responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si che la sua rilevanza va apprezzata sotto il profilo eziologico, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Tale convincimento spiega, così,

la quale, spesso si recava presso l'abitazione del convenuto e che, in occasione di una visita presso l'abitazione degli amici, aveva dato una carezza all'animale - da lei conosciuto sin da quando era un cucciolo - nonostante l'invito della moglie del proprietario ad allontanarsi.

Il tribunale di Belluno adito respingeva la domanda dell'attrice, ravvisando l'esimente del caso fortuito nel comportamento della danneggiata; la sentenza del giudice di prime cure era riformata dalla corte territoriale che, rilevata l'assenza del caso fortuito, in base a ctu già disposta e espletata in primo grado, condannava il proprietario del cane - quale responsabile delle lesioni cagionate dall'animale - al pagamento della complessiva somma di € 41.496,23, oltre interessi legali dalla liquidazione.

La sentenza di secondo grado, riformava la decisione di primo grado, ritenendo che il Tribunale non avesse tenuto conto del fatto che la danneggiata - pur se era solita recarsi presso l'abitazione del convenuto e conosceva l'animale sin da quando era cucciolo - era stata invitata ad andarsene, perché la moglie del convenuto era occupata e non perché il cane avrebbe potuto aggredirla, con la conseguenza che il tentativo di accarezzarlo non poteva costituire un fatto imprevedibile ed eccezionale e, quindi, non integrava il caso fortuito ai sensi dell'articolo 2052 del c.c..

La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di secondo grado osservando come la corte di merito avesse correttamente applicato il consolidato principio generale (nella prima parte del presente scritto già

anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dal l'articolo 2052 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. Infatti, mentre per l'attore è sufficiente provare il nesso di causalità tra l'azione dell'animale e l'evento dannoso, il convenuto - per liberarsi dalla responsabilità - dovrà ottemperare al ben più gravoso onere di dimostrare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

La Corte precisa che la prova liberatoria del caso fortuito può consistere anche nel comportamento del danneggiato (o di un terzo), purché assurga a fattore esterno idoneo a cagionare il danno. In particolare, il danneggiato con la propria condotta può integrare o la fattispecie del caso fortuito incidente che assorba l'intero rapporto causale, oppure quella del caso fortuito concorrente con il comportamento dell'animale nella produzione eziologica dell'evento dannoso. Nel primo caso, per escludere la responsabilità del proprietario dell'animale, i giudici richiedono che la condotta del danneggiato sia imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale; nel secondo, invece, considerano sufficiente la condotta colposa (generica o specifica) di quest'ultimo. Tuttavia - spiega la Corte - se la prova del caso fortuito non viene fornita, del danno risponde in ogni caso il proprietario dell'animale (o l'utente), non potendosi attribuire alcuna efficacia liberatoria alla semplice prova della normale diligenza nella custodia dell'animale o della mansuetudine di questo, essendo irrilevante che il comportamento dannoso sia stato causato da suoi impulsi interni e imprevedibili.

La decisione della Suprema Corte sul morso del pastore tedesco "bellunese" sotto il profilo fattuale, è simile a precedente, anche esso approdato in Cassazione, con la pronuncia del 19 marzo 2007, n. 6454¹⁹ nel quale era stato chiesto il risarcimento dei danni ai proprietari di un cane a causa di un morso al volto inferto alla ricorrente mentre era in visita alla loro abitazione. Nel precedente procedimento i giudici di merito - dando maggior rilievo all'imprudenza della danneggiata nella produzione del danno - avevano diminuito il risarcimento, in primo grado nella misura corrispondente alla metà dei danni accertati, in grado d'appello del 75%.

La Suprema Corte, viceversa, cassava con rinvio la decisione di merito ed enunciava il principio secondo il quale il proprietario dell'animale, in caso di mancata prova liberatoria del caso fortuito - comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno - risponde per l'intero, e non in parte, secondo una graduazione di colpe tra il medesimo e il danneggiato.

A commento della sentenza più recente del 2016, si è evidenziato che con la stessa la Suprema Corte è andata oltre quanto espresso in passato. Infatti, rifacendosi all'orientamento consolidatosi da tempo in tema di responsabilità da cose in custodia²⁰, ammette il superamento della logica esclusiva del "tutto o niente", adottata con frequenza in quelle ipotesi di responsabilità oggettiva dove la condotta del danneggiato partecipa alla causazione del danno e secondo cui il risarcimento del danno o viene accordato per intero o viene negato.

Pertanto, esplicitamente, attribuisce, rilevanza non solo al caso fortuito assorbente l'intero rapporto causale ed escludente in toto la responsabilità del proprietario dell'animale, ma anche bensì anche al fortuito concorrente, vale a dire della condotta colposa del danneggiato che sia idonea a concorrere con il comportamento dell'animale nella produzione eziologica dell'evento dannoso e, quale conseguenza implicita, a ridurre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, c.c.²¹. La Suprema Corte, nel caso concreto del cane pastore "bellunese" per i limiti del suo giudizio nella ricostruzione e valutazione del fatto come operati nella sentenza della Corte lagunare - non ha dato seguito a tale affermazione, che, peraltro, ha avuto scarsa applicazione sia in giurisprudenza precedente che successiva alla sentenza del 2016.

Tale ritrosia all'applicazione del principio del fortuito concorrente con riferimento alla responsabilità in esame - oltre che alle perplessità dottrinali circa la possibilità di coniugare l'articolo 1227 c.c. (norma che valuta gli effetti sul piano risarcitorio della condotta colposa della vittima) con una fattispecie di responsabilità ricostruita in termini rigorosamente oggettivi, probabilmente deriva anche dalla difficoltà (o impossibilità) valutativa di graduare le diverse responsabilità nelle singole fattispecie fattuali. Pur essendo necessario ancorare ogni decisione sull'esistenza dei presupposti di fatto previsti dall'articolo

-105

¹⁹ Pubblicata, con nota di commento di Ivan Cimatti "Chi paga per il morso del cane domestico?", in Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente, anno 2008, fasc. 9, parte 2, pag. 558.

²⁰ Tra le tante si può vedere Cassazione 6 luglio 2006, n.15384, in Foro italiano, anno 2006, pagina 3358, con nota di P. Laghezza.

²¹ In questi termini in passato si era già espresso P. Trimarchi (in Rischio e responsabilità oggettiva, 1961, Milano) il quale - valorizzando come principio generale quanto previsto nell'articolo 966 del codice della navigazione in caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento - sosteneva che, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva, ove la colpa del danneggiato abbia concorso a causare il danno, ciò non esclude la responsabilità del danneggiante, ma limita solo il risarcimento a una parte del danno. Chi più recentemente ha ripreso la tesi del Trimarchi, a sostegno della stessa, richiama anche l'articolo 10 del DPR del 24 maggio 1988, n. 224 che, in tema di responsabilità del produttore, al comma uno dispone "Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227 del codice civile".



2052 c.c.²², si potrebbe correre il rischio che si possa arrivare ad un'eccessiva discrezionalità interpretativa, con dei danni accertati (se non in modo immotivato) in via equitativa, il che può essere fonte di un proliferare del già numeroso contenzioso, esistente in materia.

D) Danni in un maneggio

Nel panorama giurisprudenziale in materia di responsabilità degli animali, è frequente la casistica derivante da danni per cadute e/o custodia di cavalli, a carico del gestore di un maneggio, del proprietario dell'animale o di chi se ne "serve", non sempre coincidenti nella stessa persona.

Una delle ultime sentenze della Suprema Corte sull'argomento è la pronuncia del 27 novembre 2015, n. 24211 che ha ritenuto che "il gestore di un maneg-

gio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai partecipanti qualora siano cavallerizzi principianti o inesperti".

Quasi in contemporanea, nella stessa materia, si è pronunciata la sentenza del 15 dicembre 2015, n. 25223²³, affermando che "la presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario, o colui che si serve dell'animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità. La responsabilità del proprietario o dell'utente dell'animale per i danni da questo causati rientra tra le ipotesi di responsabilità

presunta e non tra quelle di colpa presunta; la presunzione di responsabilità può essere superata esclusivamente quando il proprietario o colui che si serve dall'animale fornisca la prova del caso fortuito, inteso quale fattore esterno alla sfera soggettiva dei proprietari dell'animale idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'animale e l'evento lesivo". Per la particolarità del caso si può citare anche sentenza di merito del tribunale di Trento 4 giugno 2015, n. 562 la cui massima è nel senso che il fatto lesivo provocato da una caduta da cavallo riferibile alla condotta dell'animale nel corso di una cavalcata in regime di maneggio è riconducibile nel campo applicativo dell'articolo 2050 c.c. nel caso in cui le lezioni siano impartite ad allievi principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione ovvero ad allievi giovanissimi, la cui inesperienza e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio. Negli altri casi (di allievi più esperti) lo svolgimento dell'attività di equitazione viene, invece, ritenuta soggetta alla presunzione di responsabilità ex articolo 2052 c.c., con la conseguenza che spetta al proprietario o utilizzatore dell'animale che ha causato il danno fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da evento fortuito (che deve comunque essere diverso da un impulso inusuale dell'animale).

Da tale citazione, sentenza successiva²⁴ e da precedenti decisioni nella stessa materia²⁵ si evince che l'alternatività dell'applicazione dell'articolo 2050 c.c. per responsabilità di attività pericolose e 2052 c.c. per responsabilità di animali dipende principalmente dall'esperienza dell'allievo.

In relazione a quanto scritto in precedenza sulla necessità di valutazione di ogni singola fattispecie²⁶, è da evidenziarsi che nel caso deciso dal Tribunale di Trento, ricondotto nell'ambito applicativo dell'articolo 2050 c.c., l'infortunata, disarcionata da un cavallo riportando diverse fratture, era una principiante assoluta, non avendo ancora mai montato un cavallo, sicché non aveva una preparazione in grado di consentirle una passeggiata in tutta sicurezza, e che di tale circostanza il gestore del maneggio (condannato in primo grado) era stato espressamente informato per tempo, ma non le aveva impartito alcuna particolare istruzione e non l'aveva munita di mezzi di protezione.

Il caso di cui alla seconda massima, ricavata dalla sentenza 15 dicembre 2015, n. 25223, si riferisce a fattispecie relativa a danni subiti da una signora già esperta nell'arte equestre, la quale, prima dell'inizio della lezione di equitazione, era entrata nel paddock ove si trovava il cavallo imbizzarrito che era solita andare a prendere da sola, allorché, non era ancora sellato. La Suprema Corte facendo applicazione dell'articolo 2052 c.c., conferma la sentenza di appello, che aveva rigettato la domanda della danneggiata, ritenendo che (come da giurisprudenza già richiamata esaminando la responsabilità da animali domestici) il caso fortuito è comprensivo anche del fatto colposo del danneggiato o di un terzo, che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità, tale da superare ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo, il che è ritenuto essersi verificato nel comportamento della danneggiata, con conseguente accettazione del rischio da parte sua e sussistenza della prova

-109-

²² Per tale necessità, si veda Cassazione 19 maggio 2009, n. 11570, in Foro italiano, 2010, I, 2705 ss.

²³ Entrambe le sentenze sono pubblicate, con nota di commento di Vera Vozza "La Gestione di un maneggio e la responsabilità oggettiva", in Danno e responsabilità, anno 2016, fascicolo 4, pag. 365.

²⁴ Come più recente sentenza, reperibile sul C.E.D. della Cassazione, è da citarsi la sentenza del 08/03/2019 nr. 6737, che ha confermato la decisione di merito, pur correggendone la motivazione, enunciando che "il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato.

²⁵ Tra le tante si possono citare: Cassazione 9 aprile 2015, n. 7093; Cassazione 15 aprile 2010, n. 9037; Cassazione n. 5664 del 2010; Cassazione 19 luglio 2008, n. 20063; Cassazione 19 giugno 2008, n. 16637; Cassazione 19 marzo 2007, n n. 6454; Cassazione 1° aprile 2005, n. 6668; Cassazione 4 dicembre 1998, n. 12307; Cassazione 23 novembre 1998, n. 11861; Cassazione 24 settembre 1998, n. 9581, 6454; Cassazione 11 febbraio 1994, n. 1389; Cassazione 6 gennaio 1983, n. 75. Dalla citazione si desume sia la molteplicità del contenzioso in materia della Suprema Corte, sia il suo costante orientamento, espressosi in tutte le sentenze citate in senso conforme a quanto riportato nelle massime trascritte nel testo e nella precedente nota.

liberatoria per il convenuto.

La fattispecie concreta di cui alla prima massima, ricavata dalla sentenza del 27 novembre 2015 n. 24211, si riferisce a gravi lesioni con postumi invalidanti, riportate dalla sig. L. M. che aveva agito per il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro verificatosi all'interno di un maneggio sito a Palermo, allorquando - mentre stava ultimando la terza lezione di un corso di equitazione - veniva disarcionata dal cavallo che stava montando, imbizzarritosi per il passaggio nelle vicinanze di alcuni cavalieri al galoppo, riportando gravi lesioni con postumi invalidanti. diverse fratture. Anche in questo caso, la Suprema Corte, come nel caso "trentino" applica l'articolo 2050 c.c., conferma la sentenza della corte palermitana (che aveva riformato integralmente la sentenza di rigetto del tribunale), valorizzando l'inesperienza della vittima e considerando, tra l'altro, che i convenuti erano stati condannati in sede penale - sia pure mediante il meccanismo previsto del c.d. patteggiamento di cui all'articolo 444 c.p.p. - proprio per aver omesso di dotare di apposito cancello l'area di maneggio.

E) Utilizzo dell'animale per lavoro dipendente

Passando ad esaminare fattispecie più raramente fonte di contenzioso in sede di legittimità e che consentono di approfondire altri aspetti dei principi generali esposti nella prima parte, viene in rilievo la responsabilità allorché l'animale che ha determinato i danni è utilizzato da un dipendente del proprietario con danni per lo stesso soggetto utilizzatore e/o di un terzo.

Un caso, senz'altro insolito, è stato deciso dalla sentenza della Suprema Corte n. 10189 del 28 aprile 2010 che ha ritenuto che "la norma dell'art. 2052 cod. civ. - in base alla quale chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso - trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso; in tale situazione, peraltro, non rientra colui il quale utilizzi l'animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività di lavoro, che gli siano state affidate dal proprietario dell'animale alle cui dipendenze egli presti tale attività". Nella



specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, avanzata da un componente del corpo di polizia municipale, di risarcimento dei danni conseguenti alla caduta dovuta all'impennata del cavallo da lui montato, sul rilievo che in quel momento l'animale era affidato alla custodia dello stesso danneggiato.

La sentenza ha, infatti, evidenziato che il prestatore d'opera è investito della "custodia in senso meramente tecnico, o proprio del linguaggio comune", nel senso che è "di fatto tenuto a maneggiare, accudire, pascolare, montare, ecc., l'animale": egli viene quindi a trovarsi in una posizione di "detenzione dell'animale per ragioni di servizio, simile a quella tipica di chi debba svolgere un'attività su di un macchinario altrui".

Nello stesso senso, pur se con altri termini, in giurisprudenza di merito, si è affermato che il datore di lavoro proprietario della bestia ne conserva il potere di sfruttamento, mentre il dipendente — lungi dall'esserne autonomo utente — è soltanto una longa manus del datore di lavoro, limitandosi ad esercitare il potere di utilizzo e governo dell'animale in nome dello stesso datore. In applicazione di tale principio, ad esempio, si è ritenuta legittimata

passiva dell'azione risarcitoria ex articolo 2052 c.c. la proprietaria del cane e non, invece, la domestica cui l'animale era stato temporaneamente affidato²⁷.

Ancora, è stata sancita la responsabilità del padrone dell'animale per il pregiudizio sofferto da un suo dipendente nel tentativo di fermare un cavallo in fuga²⁸.

Tale orientamento è conforme all'orientamento dottrinale prevalente che esclude la responsabilità ex articolo 2052 c.c. del dipendente o commesso che impieghi la bestia nell'esercizio delle proprie incombenze: il rapporto di dipendenza e committenza, infatti, non determina di regola quel trapasso di poteri di uti-

lizzazione dell'animale cui è connesso il venir meno della responsabilità del proprietario, perché il dipendente esercita la propria detenzione in nome altrui e secondo le direttive ricevute²⁹. Il padrone della bestia rimane quindi responsabile ai sensi dell'articolo 2052 c.c., purché tra l'operato del dipendente e l'evento lesivo sussista un rapporto di c.d. occasionalità necessaria. Se, però, il preposto impieghi abusivamente l'animale totalmente al di fuori delle proprie incombenze e senza alcuna relazione con le mansioni esercitate, facendo venire meno il vincolo di occasionalità necessaria con il danno causato dall'animale, si reputa che il medesimo preposto — e non il datore di lavoro o committente — sia tenuto a rispondere ex

-110- SEAC

²⁷ Tribunale Milano, 25 marzo 1965, in Temi, 1965, 268-270, già richiamata sub nota n. 6, che nel caso in oggetto ha tuttavia escluso la sussistenza della responsabilità ex articolo 2052 c.c. per mancanza del nesso causale, in quanto l'animale non aveva partecipato attivamente alla produzione del danno, ma ne aveva semplicemente costituito l'occasione (l'infortunato era infatti inciampato sul corpo del cane accucciato sul pavimento di una farmacia).

²⁸ Cassazione civile, 6 giugno 1957, n. 2063.

²⁹ Monateri, La responsabilità civile, cit., 478-479; Bianca, Diritto civile, cit., 724-725; Costanzo, Danno cagionato da animali, in Alpa-Bessone, La responsabilità civile, II, 2, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1987, 550; Geri, La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovina di edificio, cit., 220-221 e 239-243



articolo 2052 c.c.³⁰.

Secondo un indirizzo dottrinale nettamente minoritario, invece, i dipendenti sarebbero responsabili in proprio ai sensi dell'articolo 2052 c.c. in virtù del semplice affidamento dell'animale, mentre il datore di lavoro risponderebbe del loro illecito ai sensi dell'articolo 2049 c.c.³¹.

Naturalmente, la giurisprudenza afferma pacificamente che il datore di lavoro condannato al risarcimento del terzo danneggiato ai sensi dell'articolo 2052 c.c. (o anche ai sensi dell'articolo 2049 c.c.) potrà esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del dipendente che abbia tenuto un comportamento colposo, secondo i principi generali. La giurisprudenza ha tuttavia precisato che, qualora il preposto utilizzi l'animale per realizzare un interesse

proprio ed al di fuori delle sue incombenze, egli diviene responsabile ex articolo 2052 c.c. per i pregiudizi arrecati dall'animale a terzi. È stata così sancita la responsabilità del dipendente di un'azienda che si era abusivamente servito di una cavalla, al fine di recarsi in città per scopi esclusivamente personali³².

Secondo quanto già esaminato scrivendo della responsabilità di danni derivanti da animali domestici (pur evidenziando il carattere minoritario della giurisprudenza che applica l'articolo 1227 del c.c.) quando l'infortunato è lo stesso dipendente o commesso, il datore di lavoro può vedere ridotta o esclusa la propria responsabilità ex articolo 2052 c.c. se in concreto vi sia stata negligenza, imprudenza o imperizia da parte del prestatore d'opera nella gestione dell'animale: ciò, infatti, può configurare il

³⁰ Monateri, La responsabilità civile, cit., 478-479; Costanzo, Danno cagionato da animali, cit., 550; Geri, La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovina di edificio, cit., 220-221 e 239-243. Si è osservato come, in concreto, risulti normalmente difficile negare la ricorrenza del c.d. nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni del dipendente ed il danno provocato dall'animale affidato allo stesso dipendente, giacché è proprio la detenzione della bestia per ragioni di servizio a creare una situazione in qualche modo agevolativa dell'evento dannoso, con conseguente permanenza della responsabilità ex articolo 2052 c.c. a carico del datore di lavoro (Bielli, La responsabilità dei padroni e dei committenti per il fatto illecito dei loro domestici e commessi, in Alpa-Bessone, La responsabilità civile, II, 1, cit., 80).

concorso di colpa ai sensi dell'articolo 1227 c.c. come enunciato nel caso del vigile comunale in servizio a cavallo a Torino o, addirittura, l'esimente del caso fortuito, in base alla nozione dello stesso enunciata nella parte a carattere generale³³.

F) La responsabilità dell'apicoltore

Da ultimo, per approfondire la nozione di animale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2052 c.c., si può richiamare la sentenza della Suprema Corte n. 7260 del 22 marzo 2013³⁴ che ha ritenuto che non rientrano nel novero degli animali selvatici - sottratti all'applicazione dell'articolo 2052 c.c. - le api utilizzate da un apicoltore, il quale pertanto è stato ritenuto responsabile dei danni arrecati ad una villa limitrofa al suo fondo da uno sciame di 40.000 api che, secondo il danneggiato, infestavano la sua proprietà, creando fastidi e disagi alle persone e che danneggiavano il suo immobile con "propoli", che lasciavano cadere sui terrazzi, infissi e parti esterne della villa.

La domanda era stata rigettata in primo grado, con sentenza riformata dalla corte di appello di Napoli che condannava il convenuto al pagamento nei confronti degli appellanti della somma di € 2.524,06, oltre gli interessi legali e le spese del doppio grado. La corte di merito riteneva che, dalla consulenza tecnica disposta in primo grado, emergeva che il convenuto aveva dieci arnie e una piccola arnia, con un numero di api eccessivo rispetto all'estensione del suo fondo, posto solo a 180 metri dalla casa della parte attrice; che le sostanze scure che infestavano le terrazze e gli spazi esterni dell'immobile dell'attrice erano propoli, rilasciati dalle api nella loro attività di "bottinatrici"; che sussisteva la responsabilità del convenuto ex articolo 2052 c.c., quale proprietario di dette api.

La Suprema Corte ha rigettato i motivi del ricorrente diretti ad escludere sua responsabilità, poiché egli non era proprietario delle api e poiché i danni non erano stati causati dalle sue api, atteso che la zona era piena di vegetazione mediterranea e quindi anche di animali ed insetti che nella stessa vivevano. Ha motivato la sua decisione, enunciando quanto espresso in linea generale nella prima parte del presente scritto su natura oggettiva della responsabilità delineata dall'articolo 2052 c.c., su onere della prova del danneggiato

sul nesso di causalità, sul soggetto responsabile individuabile nel proprietario o nell'utilizzatore degli animali e, infine, su onere della prova del danneggiante su esistenza e nozione di un caso fortuito.

Per quel che qui maggiormente rileva nel richiamare questa decisione, ha ritenuto anche infondata la censura di inapplicabilità alla fattispecie dell'articolo 2052 c.c., vertendosi in ipotesi di animali selvatici. In proposito, come qui già enunciato scrivendo della responsabilità da fauna selvatica, ha scritto che "è vero che in linea di principio (Cass. n. 27673 del 21/11/2008; Cass. 10008 del 24/06/2003) il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c.", ma ha concluso che nella fattispecie concreta "le api, come correttamente rilevato dal giudice di merito (cui tale accertamento di fatto compete) non sono "animali selvatici", tenuto conto che essi sono pienamente gestite dall'apicoltore, che attraverso il loro "utilizzo" svolge un'attività economicamente rilevante".

Nel decidere la controversia, la Suprema Corte consolida un orientamento espresso da Cassazione 4 dicembre 1998, n. 12307³⁵ che per prima ha ricostruito la fattispecie in termini oggettivi, abbandonando la formula della presunzione di colpa e che si allinea ed ispira all'orientamento espresso dalle Sezioni unite della stessa corte nella decisione dell'11 novembre 1991, n. 12019³⁶ che aveva sposato la tesi della natura oggettiva della responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia.

Per il carattere oggettivo della responsabilità dell'apicoltore il richiamo effettuato nella sentenza alla mancata adozione di determinate misure, che sarebbero state idonee ad evitare il danno (per esempio: proporzionare il numero delle api alle dimensioni del fondo), ha rilievo quale elemento che rafforza il nesso di causalità, nel senso di rendere l'evento prevedibile, cioè statisticamente probabile.

La Corte, inoltre, nel rigettare l'eccezione sollevata dall'apicoltore in ordine alla selvaticità delle api, si

³¹ Bonvicini, La responsabilità civile per fatto altrui, Milano, 1976, 292.

³² Corte di appello Firenze, 26 novembre 1958, in Codice Ipertestuale della Responsabilità Civile, pag. 366.

³³ Corte di appello Potenza, 15 febbraio 1961.

³⁴ Pubblicata in Danno e responsabilità, anno 2013, fascicolo 10, pagina 969, con nota di P. Santoro "La guerra delle api: sulla responsabilità oggettiva di un apicoltore".

³⁵ Citata sub nota n. 2.

³⁶ Citate sub nota n. 3.


allinea all'orientamento maggioritario che esclude la selvaticità degli animali in tutti i casi in cui l'utilizzatore li adoperi per trarne un profitto economico, in osseguio al fondamento della responsabilità prevista dall'articolo 2052 c.c.³⁷

Aggiungendo annotazione a quanto scritto sui danni derivanti dalla fauna selvatica e da animali di un maneggio, si evidenzia che Cassazione 21 gennaio 2010, n. 979³⁸ si discosta leggermente dall'indirizzo espresso nella sentenza sul danno da api, in quanto afferma che "non è tanto la finalità (di profitto economico o meno)" che rileva al fine di individuare il responsabile, quanto il "potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo da un rapporto giuridico o di fatto". Nel caso specifico in applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto che il titolare di un'associazione organizzatrice di una passeggiata a cavallo a beneficio dei privati fosse responsabile dei danni occorsi al fantino per effetto della caduta provocata dall'improvviso imbizzarrirsi dell'animale a causa dello spavento conseguente alla vista di un cane pastore.

Conclusione

Come si è visto, la giurisprudenza in tema di danni da responsabilità degli animali presenta molteplici aspetti degni di essere approfonditi, il che giustifica la scelta del tema operato dalla rivista, maggiormente opportuna anche per altri aspetti connessi al mondo animale. Come autorevolmente evidenziato, negli ultimi anni, nonostante l'avvento di una perenne crisi economica e l'insorgenza di improrogabili impegni personali e professionali, sempre più italiani decidono di prendere in adozione un animale domestico, il più delle volte per tentare di rasserenare, in maniera talvolta egoistica, la propria esistenza e debellare le proprie tensioni quotidiane.

Esclusivamente colui che sia in possesso di un animale domestico è a conoscenza di quanto ci si possa affezionare ad un simile "essere", giungendo, addirittura, a considerarlo quale membro effettivo del proprio nucleo familiare³⁹.



Tale considerazione, ormai ben radicata nella coscienza dei "proprietari" e, allo stesso tempo, oggetto di critiche da parte dei non simpatizzanti per il mondo "inumano", induce a ritenere che prima o poi verrà in discussione a livello legislativo (il che è già previsto in altri ordinamenti europei e non) o in giurisprudenza⁴⁰ una tematica di rilievo nell'ambito del diritto successorio, concernente la possibilità di istituire erede o legatario il proprio animale.



Passione per semplificare le cose



Il manuale del lavoro Meroni Motta è un testo di riferimento per tutti gli esperti di diritto del lavoro e amministrazione del personale.

Ogni aspetto del rapporto di lavoro viene organizzato per fornire un quadro operativo correlato non solo con riferimento alla normativa in materia, ma analizzato alla luce della prassi amministrativa dei vari enti ed agli indirizzi della giurisprudenza con la finalità di consegnare al Lettore uno strumento utile e di supporto ai direttori HR delle aziende ed ai professionisti della materia (Consulenti del lavoro, Avvocati, Dottori e ragionieri commercialisti) per la gestione e l'amministrazione del personale.

I capitoli sono raccolti in aree di interesse:

- · "Instaurazione del rapporto di lavoro",
- "Gestione del rapporto di lavoro",
- "Cessazione del rapporto di lavoro",
- "Gestione previdenziale, assicurativa e fiscale",
- "Gestione delle controversie di lavoro",

all'interno delle quali le tematiche e le problematiche che quotidianamente gli operatori del settore si trovano a dover gestire e risolvere vengono affrontate con un taglio pratico.

³⁷ In tal senso, Cassazione civile, 7 luglio 2010, n. 16023, Foro it., 2011, I, 1473; Cassazione 17 ottobre 2002, n. 14743, Foro it., 2003, I, 1175) e richiami effettuati sub nota n. 8.

³⁸ Pubblicata, in Danno e responsabilità, anno 2010 fasc. 10 pag. 913, con nota di P Santoro "Mala bestia é questa mia: sulla responsabilità oggettiva del titolare di un maneggio".

³⁹ S. Patti, Gli animali possono ereditare? O sia, degli "Aristogatti" italiani, in https://www.filodiritto.com/gli-animali-possono-ereditare-o-sia-degli-aristogatti-italiani

⁴⁰ Per scontata soluzione negativa, incidentalmente desumibile da Cassazione civile, Sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728 e rimedi alternativi allo stato della legislazione italiana, si può rinviare al richiamo di cui alla nota precedente

Adesione al regime contributivo forfetario: comunicazione all'Inps entro il 28 febbraio 2022

di Luana Iovine

Il 28 febbraio è il termine ultimo per l'invio della comunicazione all'Inps per i contribuenti forfetari che intendono usufruire del regime agevolato Ivs a decorrere dal 2022. L'adesione a tale regime, infatti, come precisato dall'Istituto nelle varie circolari annuali di inizio anno, non ha natura facoltativa.

Come precisato dall'Inps nel messaggio n. 15/2019, la comunicazione è necessaria anche nel caso di rinuncia all'adesione al regime agevolato e perdita dei requisiti e va inviata sempre entro il 28 febbraio dell'anno nel quale si richiede il ripristino del regime ordinario.

Agevolazioni contributive

Il comma 77, articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190 contiene la disciplina previdenziale del regime agevolato che prevede che sul reddito forfetario determinato dai precedenti commi:

"... si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento."

Per tali soggetti, quindi, si tiene conto del livello minimo imponibile previsto dall'articolo 1, comma 2, legge n. 233/1990.

Anche se il reddito è al di sotto del minimale, i contributi andranno calcolati tenendo conto di tale soglia (c.d. contributi Ivs "fissi") con la riduzione del 35%. Resta dovuto in ogni caso il contributo di maternità.

I chiarimenti dell'Inps

A norma del comma 76, possono applicare il regime agevolato contributivo i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al regime forfetario (di cui al comma 54), esercenti attività d'impresa.

L'Inps, con le circolari 19 febbraio 2016, n. 35 e 10 febbraio 2015, n. 29, ha chiarito che la contribuzione:

- si calcola ordinariamente con le modalità previste dall'articolo 3-bis, decreto legge n. 384/1992;
- trattandosi di regime speciale, per i soggetti che decidono di avvalersene vengono meno le agevolazioni previste dalle norme di carattere generale e di conseguenza non sono riconosciute le riduzioni previste ordinariamente;
- viene invece utilizzato, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema



di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995.

La riduzione contributiva si riflette sull'accredito dei contributi.

Come accennato, l'utilizzo di tale regime non è automatico ma subordinato ad un'apposita comunicazione telematica effettuata all'Inps: tale aspetto verrà analizzato più avanti.

Il regime applicabile ad eventuali collaboratori familiari sarà coerente con quello scelto dal titolare d'impresa.

Qualora il reddito effettivo dichiarato dal lavoratore sia inferiore al minimale, il versamento di contributi inferiori comporta un accredito contributivo ridotto ai fini pensionistici.

Per l'accredito della contribuzione, l'Inps rinvia all'articolo 2, comma 29, legge n. 335/1995, relativo alla gestione separata per cui il versamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, mentre il versamento inferiore a quello corrispondente al predetto minimale, comporta che i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

In caso di un soggetto già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare, mentre nell'ipotesi di inizio dell'attività la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione contributiva.

Collaboratori familiari

Il comma 78 prevede la possibilità, a favore del titolare dell'impresa che ha adottato il regime forfetario, di indicare in presenza di collaboratori familiari la quota di reddito di spettanza degli stessi fino ad un massimo, complessivamente, del 49%.

Nella circolare n. 35/2016 l'Inps, con riguardo alla posizione dei suddetti soggetti, anch'essi compresi nel regime previdenziale

SEAC

L'angolo fiscale

agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d'impresa, ribadisce che trova applicazione l'articolo 3-bis, decreto legge n. 384/1992, per cui la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore fino ad un massimo del 49% e da tutti gli altri redditi d'impresa che il collaboratore percepisce nel periodo d'imposta.

Termini di versamento

L'Inps specifica che i versamenti vanno effettuati in acconto e a saldo alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati sono tenuti a versare la contribuzione di maternità (7,44 euro annui) in due rate uguali.

Diversamente da quanto ordinariamente previsto per la gestione Ivs, non è dovuta la contribuzione fissa (suddivisa in 4 rate) calcolata sul reddito minimale.

Uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza

Come previsto dal comma 82, il regime contributivo agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso al regime forfetario oppure si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso.


Così, ad esempio, se un soggetto forfetario non soddisfa i prescritti requisiti nel 2022, il regime contributivo agevolato viene meno, così come il regime fiscale, dal 2023.

Si ritiene, tuttavia, che nell'ipotesi di fuoriuscite dal regime forfetario "in corso d'anno" (ad esempio per possesso di quote di partecipazione in società di persone), anche il regime agevolato contributivo cessa dallo stesso anno.

Cause di decadenza dal regime

Come evidenziato dall'Inps, l'uscita dal regime agevolato in esame si può verificare nelle seguenti tre ipotesi:

• venir meno dei requisiti che hanno consenti-



L'angolo fiscale

to l'applicazione del beneficio;

- scelta del contribuente "a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato";
- comunicazione all'Inps da parte dell'Agenzia delle entrate del fatto che il soggetto non ha mai aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Conseguenze della cessazione

La decadenza dal regime in esame comporta l'applicazione del regime ordinario di determinazione/versamento dei contributi dovuti a decorrere dal 1º gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita se presentata entro il 28 febbraio, oppure dall'origine, nell'ipotesi in cui emerga che i predetti requisiti d'accesso, pur essendo stati dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante. In tale ultima casistica, il regime ordinario è "imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato" con ripristino dell'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato.

La decadenza comporta anche l'impossibilità, in ogni caso, di usufruire nuovamente del regime agevolato. Infatti la revoca ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso la beneficio.


Attività di controllo

Nella circolare n. 29/2015, l'Inps posto che "...l'applicazione del regime previdenziale agevolato, in quanto subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini fiscali, implica la necessità di una costante trasmissione all'Istituto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio" sottolinea che, tramite intese appositamente stipulate, procederà ad effettuare il controllo di tali dati "a livello centralizzato, con conseguente gestione sulle posizioni dei soggetti interessati".

La comunicazione all'Inps

L'articolo 1, comma 83, legge n. 190/2014 pre-

L'angolo fiscale



vede che al fine di usufruire del regime contributivo agevolato, i soggetti che intraprendono una nuova attività presentano, mediante una comunicazione telematica, apposita dichiarazione all'Inps, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno.

Nel caso in cui la dichiarazione non venga presentata entro tale termine, il regime agevolato si applicherà dal periodo d'imposta successivo.

Come si nota, l'adesione al regime non più automatica, ma ha natura facoltativa ed è subordinato ad un'apposita comunicazione telematica.

Come accennato, nel messaggio Inps n. 15/2019, è stato chiarito che tale comunicazione è necessaria

anche in caso di rinuncia del contribuente forfetario al regime in commento o nel caso di perdita dei requisiti e dev'essere inviata entro il 28 febbraio dell'anno nel quale si richiede il ripristino del regime ordinario.

Nella circolare n. 17/2021 l'Inps, ribadisce che l'interessato deve inviare un'apposita domanda telematica entro il 28 febbraio dell'anno entro il quale intende usufruire del regime agevolato; la domanda è disponibile nel "Cassetto previdenziale".

Soggetti già beneficiari del regime in esame

I soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2021 possono proseguire con tale regime, qualora:

- non abbiano rinunciato espressamente allo stesso;
- risultino rispettati i nuovi requisiti d'accesso al regime forfetario e non si sia verificata alcuna causa ostativa;
- non vi sia stata alcuna comunicazione all'Inps da parte dell'Agenzia delle entrate del fatto che il soggetto non ha mai aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Va sottolineato che ai predetti soggetti non è richiesto di (ri)presentare per il 2022 (entro il 28 febbraio) la comunicazione telematica di adesione al regime contributivo agevolato.

Soggetti in attività nel 2021 e non beneficiari del regime agevolato

Al fine di usufruire del regime contributivo in esame nel 2022, i soggetti già in attività nel 2021 senza regime agevolato, entro il 28 febbraio 2022, devono compilare il modello telematico disponibile nel Cassetto Previdenziale.

Il suddetto termine è perentorio e pertanto in caso di mancato rispetto l'accesso al regime agevolato è precluso per l'anno in corso e dovrà essere (ri) compilato il predetto modello telematico entro il 28 febbraio dell'anno successivo (2023) qualora si intenda usufruire del regime in esame. In tal caso l'agevolazione decorre dal 1° gennaio del relativo anno, purché l'interessato permanga in possesso dei requisiti di legge.

Qualora il soggetto, pur esercitando un'attività d'impresa, non risulti ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni Ivs, va compilato e consegnato dall'Istituto l'apposito modello cartaceo con specificazione dell'attività esercitata tramite l'indicazione del codice REA (allegato 3 alla circolare n. 35/2016).

Soggetti che avviano una nuova impresa dal 2022

I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2022 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti dal regime forfetario, ai fini dell'accesso al regime contributivo in esame, devono presentare telematicamente l'apposita dichiarazione di adesione, "...con la massima tempestività rispetto alla ricezione del Provvedimento d'iscrizione in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale".

Con riguardo al momento di presentazione della dichiarazione di adesione, l'Inps nella circolare n. 29/2015 evidenzia che se la stessa perviene all'Istituto:

- entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i codici Inps e le scadenze relative al regime adottato;
- in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima è "trasferita", per l'istruttoria, alla competente sede.

Soggetti che escono dal regime contributivo agevolato

Come sopra anticipato, l'Inps, con messaggio n. 15/2019, ha chiarito che nel caso in cui il contribuente scelga di abbandonare il regime agevolato contributivo o si verifichi il venir meno dei requisiti, l'uscita dal regime non è automatica ma è subordinata ad un'apposita comunicazione telematica da inviare all'Istituto di previdenza.


In particolare, la dichiarazione di perdita dei requisiti o la domanda di uscita per rinuncia (a prescindere da qualsivoglia motivazione) dev'essere inviata entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime contributivo ordinario. Quest'ultimo sarà ripristinato con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno.

L'Inps ha altresì chiarito che le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Pertanto, se il soggetto già beneficiario del regime agevolato nel 2021, perde il requisito o intende rinunciare al regime in oggetto: se invia la relativa comunicazione entro il 28 febbraio 2022, il regime contributivo ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio 2022 mentre se la comunicazione viene inviata dal 1° marzo 2022, il regime ordinario contributivo verrà ripristinato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La vetrina del libraio

a cura di Oumou Kaltoum Konate




321 cose intelligenti da sapere sugli animali di Matilda Masters

312 pagine

Questo simpatico libro, nonostante le illustrazioni, è consigliato a bambini e ad adulti. Ricco di curiosità stravaganti sugli animali, come ad esempio: quali uccelli possono ricordare chi li ha trattati male? Quanto a lungo può sopravvivere uno scarafaggio senza testa? E tanto ancora.

Un testo che non si prende troppo sul serio e con ironia riesce a dare a curiosi e ad appassionati le informazioni più incredibili che riguardano moltissimi animali, dalle specie più rare a quelle più conosciute.



L'animale e la Repubblica: 1789-1802, alle origini dei diritti delle bestie

di Pierre Serna

248 pagine

Nel 1802 l'*Institut National de Paris* ha lanciato un concorso con la seguente domanda: fino a che punto il trattamento barbaro inflitto agli animali è oggetto di morale pubblica? E, converrà fare leggi in questo senso? Tuttavia, nonostante l'elevato numero di partecipanti, nel 1804, la giuria decretò che nessuno dei testi pervenuti fosse degno del premio.

Questo libro riprende il contenuto di tali dissertazioni, grazie alle quali si ricavano diverse informazioni sulle tensioni politiche del tempo e sui ragionamenti che hanno dato vita al dibattito in materia. Il testo accompagna il lettore in un percorso che attraversa diversi campi della conoscenza: dalla sociologia alla filosofia, dal diritto all'etica e molto altro ancora. Le considerazioni sulla legge e sulla sensibilità degli animali portano alla luce la consapevolezza dell'importanza che l'uomo già attribuiva all'ambiente, anticipando le preoccupazioni e inquietudini dell'uomo contemporaneo.

-122-




La tutela dell'animale d'affezione

di Ilaria Fustinoni

104 pagine

L'animale d'affezione è quello con cui l'uomo è abituato a convivere. Esistono varie leggi comunitarie e nazionali che riguardano la tutela degli animali da compagnia e l'autrice del testo propone una panoramica di tali norme e dell'evoluzione che queste hanno avuto nel nostro ordinamento. L'analisi non riguarda solo i diritti degli animali ma anche i doveri dell'uomo nei loro confronti affinché venga ad essi garantita una vita sana ed armonica.

Il libro si rivolge ad una vasta gamma di potenziali lettori: professionisti legali, operatori che si occupano della tutela degli animali e tutti coloro che scelgono di accogliere in casa un animale d'affezione.



La collina dei conigli di Richard Adams

434 pagine

La collina dei conigli è un romanzo che tratta di amicizia, coraggio, crescita, avventura. Il mondo viene visto con gli occhi dei conigli alle prese con un mondo in divenire, alla ricerca di un posto sicuro e con mille sfide da affrontare. È facile appassionarsi alle vicende di Moscardo e dei suoi amici fin dalle prime pagine, piccoli conigli che, costretti ad allontanarsi dalla propria tana, si troveranno ad esplorare il mondo, ad affrontare difficoltà, a scoprire molto di se stessi.

Una storia universale che si può leggere per la prima volta anche da adulti.

-123— SEAC

Lavori in corso

di Cecilia Meggio

Disposizioni per sostenere i livelli occupazionali e produttivi e per contrastare la pratica della delocalizzazione delle attività produttive in una proposta di legge

Camera dei Deputati – Commissione Attività produttive

Proposta di Legge A.C. 3306

Assegnato alla Commissione Attività produttive della Camera l'esame della proposta di legge A.C. 3306.

La grave crisi del tessuto economico e sociale italiano, con conseguenti importanti effetti sui livelli occupazionali del paese, spesso derivanti anche dalla pratica della delocalizzazione delle attività produttive, ha assunto, negli ultimi anni, una rilevanza centrale all'interno del dibattito politico e in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. La pratica della delocalizzazione si è ulteriormente diffusa a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito anche l'Italia producendo gravi conseguenze negative su moltissimi settori produttivi e comportando, altresì, significative ricadute in termini economici, occupazionali e sociali. Le problematiche relative alla delocalizzazione e al depauperamento del tessuto produttivo italiano sono, tra l'altro, strettamente collegate a quella dei licenziamenti collet-

In tale contesto si inserisce la presente proposta di legge che si propone di disciplinare la pratica della delocalizzazione delle attività produttive sia a tutela dell'occupazione sia al fine di impedire interventi di natura puramente speculativa da parte delle imprese. Risulta infatti necessario prevedere nuove norme in materia di delocalizzazione delle attività produttive per impedire lo smantellamento del tessuto produttivo nazionale, e per assicurare la continuità occupazionale, che rappresenta un patrimonio collettivo da non sacrificare a mere logiche di mercato. La proposta di legge si compone di sette articoli e, in particolare:

- l'articolo 1 prevede le finalità e l'ambito di applicazione, estendendolo alle imprese che hanno avviato procedure per licenziamenti collettivi ai sensi della legge n. 223/1991, eliminando la previsione sui requisiti di esclusione o sulla "probabile crisi o insolvenza":
- l'articolo 2 disciplina l'obbligo informativo dell'impresa che intende cessare la propria attività, stabilendo l'avvio di una procedura che deve necessariamente precedere quella, eventuale, di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991;
- l'articolo 3 prevede l'obbligo per l'impresa interessata di predisporre un piano che, *in primis*, garantisca il mantenimento dell'attività produttiva mediante la cessione dell'impresa o di compendi aziendali;
- l'articolo 4 prevede che la struttura per le crisi d'impresa possa non approvare il piano qualora l'impresa non sia in crisi economica o produttiva. In ogni caso i licenziamenti disposti in assenza della presentazione del piano o qualora il piano esclu-



da gli esuberi sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300/1970;

- l'articolo 5 prevede il monitoraggio dell'attuazione del piano specificando, al comma 3, che, fatta salva la nullità dei licenziamenti, il mancato rispetto del medesimo piano comporta la preclusione all'accesso a finanziamenti pubblici;
- l'articolo 6 prevede il diritto di prelazione nell'acquisizione dell'impresa da parte di una società cooperativa costituita dai lavoratori della stessa impresa;
- l'articolo 7 consente l'intervento, in ogni momento della procedura, da parte dello Stato per il tramite della Cassa depositi e prestiti Spa.

Disposizioni per il riconoscimento dell'attività di ambasciatore digitale e la tutela dei profili e dei contenuti digitali in una proposta di legge Camera dei Deputati – Commissione Attività produttive

Proposta di Legge A.C. 3207

Assegnato alla Commissione Attività produttive della Camera l'esame della proposta di legge A.C. 3207 che intende occuparsi dei nuovi fenomeni operanti entro la dimensione virtuale, attraverso un'adeguata regolamentazione, onde favorirne lo sviluppo nella tutela dei beni e degli orizzonti coinvolti. In quest'ottica si vuole in particolare procedere ad un'opportuna identificazione e a tratteggiare i contorni e le caratteristiche di situazioni e di attività economiche nuove che, da un lato, rappresentano un fattore di innovazione del lavoro e, dall'altro, devono essere integrate nell'ordinamento sia ai fini giuridici sia a quelli di un corretto inquadramento fiscale. In tale contesto, in particolare, le figure degli ambasciatori digitali assolvono una rilevante funzione sfruttando la capacità diffusiva e comunicativa della rete internet e le potenzialità che tale mezzo offre per rendere i messaggi comunicativi persino più efficaci, in termini di accessibilità e di velocità, rispetto ai media del passato. Nel complesso panorama delle differenti figure che operano con valenza pubblica ed economica sulle piattaforme di social network e che spaziano dai gamer agli influencer, dagli youtuber ai professionisti della pubblicità della moda su social consolidati o emergenti, si vuole, quindi, attraverso la presente proposta di legge, utilizzare l'espressione di ambasciatore digitale, con l'intenzione

Lavori in corso

di designare con essa un campo contraddistinto da una concezione inclusiva ed estensiva delle professionalità già operanti nello spazio flessibile delle piattaforme digitali di interazione esistenti e di quelle che verranno ad aggiungersi nei prossimi anni.

Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale in materia di istigazione all'anoressia e alla bulimia in una proposta di legge Camera dei Deputati – Commissione Affari Sociali Proposta di Legge A.C. 3340

Assegnato alla Commissione Affari Sociali della Camera l'esame della proposta di legge A.C. 3340 che reca disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. La proposta di legge si compone di cinque articoli, ed in particolare:

- l'articolo 1 prevede, innanzitutto, l'inclusione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione all'interno dei livelli essenziali di assistenza (Lea). Ciò al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti che ne soffrono, in condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale. Il riconoscimento e l'inserimento di questi disturbi nei Lea contribuirà, d'altro canto, a dare un segnale a livello sociale e culturale, conferendo la giusta centralità ad un problema crescente;
- l'articolo 2 introduce nel codice penale il reato di istigazione all'anoressia nervosa ed alla bulimia nervosa,



allo scopo di contrastare le pratiche e gli spazi virtuali;

- l'articolo 3 prevede che il ministro dell'istruzione, di concerto con il ministro della salute, adotti linee di orientamento per la prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nelle scuole;
- l'articolo 4 istituisce la giornata nazionale contro i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, conferendo rango normativo alla direttiva del presidente del consiglio dei ministri dell'8 maggio 2018, che già prevede questa celebrazione per il 15 marzo di ogni anno;
- l'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

Disposizioni in materia di trattamento pensionistico del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco in una proposta di legge Camera dei Deputati – Commissione Lavoro <u>Proposta di Legge A.C. 3277</u>

Assegnato alla Commissione Lavoro della Camera l'esame della proposta di legge A.C. 3277 che ha lo scopo di adattare la vigente normativa pensionistica alle specificità del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (forze armate, forze di polizia e corpo nazionale dei vigili del fuoco). La presente proposta si compone di quattro articoli ed, in particolare:

• l'articolo 1 introduce una specifica modalità di computo della pensione annua per il personale di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 183/2010, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Nello specifico, per tale personale, l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, moltiplicando il montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole, che coincide con quello previsto per l'età anagrafica utile all'accesso alla pensione di vecchiaia della generalità dei dipendenti pubblici;

- l'articolo 2, con lo scopo di mantenere il necessario adeguamento del coefficiente introdotto per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico rispetto alla generalità del personale del pubblico impiego, prevede un aggiornamento automatico in caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento per la generalità dei dipendenti pubblici, nonché della misura dei coefficienti stessi definiti dalle tabelle di riferimento;
- l'articolo 3 estende agli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco la cosiddetta maggiorazione dei sei scatti periodici già riconosciuta al personale delle forze di polizia dall'articolo 6 del decreto legge n. 387/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472/1987;
- l'articolo 4 individua la copertura finanziaria del provvedimento.

Proposta di modifica all'articolo 1 del decreto legge n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123/2017, concernente l'estensione dell'ambito territoriale di applicazione dell'agevolazione denominata "Resto al Sud" ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa

Camera dei Deputati – Commissione Attività Produttive

Proposta di Legge A.C. 3216

Assegnato alla Commissione Attività Produttive della Camera l'esame della proposta di legge A.C. 3216 che è finalizzata a estendere l'ambito territoriale di applicazione dell'agevolazione denominata "Resto al Sud" ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa, provvedendovi nel limite delle risorse già destinate a tali aree ai sensi del decreto legge n. 120/1989, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 181/1989. L'estensione dell'agevolazione garantisce anche alle aree di crisi industriale complessa la possibilità di disporre di uno strumento agevolativo efficace in aggiunta al regime di aiuto definito dal decreto legge n. 120/1989. Tale estensione permetterebbe, altresì, di contribuire al rilancio economico, produttivo e occupazionale delle aree di crisi industriale complessa, le quali, già duramente colpite dagli effetti della recessione del 2018, in conseguenza della crisi economica dovuta al diffondersi della pandemia da covid-19 rischiano di veder aggravato il divario di sviluppo socio-economico che le separa da altri territori. La necessità di estendere l'ambito territoriale di applicazione dell'agevolazione denominata "Resto al Sud" nasce, dunque, da un'analisi della situazione attuale dei territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa e dai risultati provvisori dell'applicazione, in tali aree, del regime di aiuto definito dal decreto legge n. 120/1989. Il riconoscimento quale area di crisi industriale complessa, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, riguarda i territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale derivante da:


- una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
- una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio

Disposizioni per la valorizzazione dei centri commerciali naturali in una proposta di legge

Camera dei Deputati – Commissione Attività Produttive

Proposta di Legge A.C. 3251

Assegnato alla Commissione Attività Produttive della Camera l'esame della proposta di legge A.C. 3251. La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di valorizzare i centri commerciali naturali, ossia quelle forme di aggregazione tra imprese commerciali, artigianali e di servizio di una determinata area della città, nate per valorizzare i piccoli negozi



e per consentire a molte attività economiche di mantenere la propria competitività. Essi rappresentano un modello utile al fine di contrastare lo spopolamento dei piccoli centri storici, nonché il peggioramento della qualità della vita dei residenti. In tale ottica, la proposta di legge dispone l'istituzione del fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali con appositi finanziamenti a fondo perduto da destinare anche a piccoli interventi di rigenerazione urbana.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli ed, in particolare:

• l'articolo 1 reca i principi generali riguardanti la valorizzazione dei centri commerciali naturali da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti locali da realizzare attraverso una serie di interventi di qualificazione e di sostegno economico del sistema commerciale nazionale, di promozione dei territori e di contrasto dello spopolamento dei centri urbani;

• l'articolo 2 reca la definizione di centro commerciale naturale, inteso come un'area urbana con una specifica vocazione commerciale, da valorizzare o da creare, nella quale gli esercizi commerciali di vicinato e le attività artigianali, di turismo e di servizi svolgono, anche nella forma del consorzio o dell'associazione, attività comuni dirette a fornire un'offerta integrata di prodotti e di servizi finalizzata ad attrarre

i consumatori, i cittadini e i turisti;

- l'articolo 3 istituisce il citato fondo presso il ministero dello sviluppo economico e dispone in merito agli interventi e alle misure da realizzare da parte di soggetti pubblici e privati destinati ai centri storici, ai quartieri, anche periferici, alle frazioni e alle località minori, connotati da caratteristiche identitarie, sociali, culturali e territoriali locali;
- l'articolo 4 reca disposizioni sul funzionamento del fondo, stabilendo che le sue risorse siano ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e assegnate ai Comuni che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, sono tenuti ad emanare bandi o ad attivare altre procedure ad evidenza pubblica per l'erogazione di contributi o per la concessione di agevolazioni fiscali nonché

per l'accesso a misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio delle attività economiche in favore degli operatori dei centri commerciali naturali. Le Regioni e le Province autonome provvedono, inoltre, alla ripartizione delle risorse del fondo ai Comuni sulla base delle esigenze e delle caratteristiche, anche di natura dimensionale, delle aree interessate dagli interventi;

- l'articolo 5 prevede forme di cofinanziamento, tra le Regioni, gli enti locali, le associazioni rappresentative di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e regolamenta il cofinanziamento per la definizione di progetti volti allo sviluppo dei centri commerciali naturali;
- l'articolo 6 reca le disposizioni finali;
- l'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie.

Notizie dal mondo

Notizie dal mondo

di Laura Borsi





• Firmato l'accordo Napa per la cooperazione trilaterale Italia, Slovenia e Croazia

Per promuovere la cooperazione trilaterale tra Italia, Slovenia e Croazia è stato firmato un accordo che dà concretezza alla "Joint Declaration" tra i porti della North adriatic ports association, abbreviata Napa. L'obiettivo è rilanciare la cooperazione tra i tre paesi che si affacciano al mare Adriatico, coinvolgendo i porti aderenti all'associazione Napa: Venezia, Trieste, Ravenna, Capodistria e Fiume. L'accordo si fonda sulla comune consapevolezza della necessità di una collaborazione a tutela dell'ambiente, della sicurezza marittima e dello sviluppo sostenibile nel mare Adriatico. Nello specifico, gli ambiti di comune interesse tra i tre paesi riguardano lo sviluppo economico, la connettività e la blue economy. La creazione della "Joint Declaration", che ha definito le attività dell'associazione Napa, è il frutto della negoziazione avvenuta tra i suddetti porti, a seguito della richiesta del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili all'autorità di sistema portuale del mar Adriatico settentrionale, di proporre un'iniziativa che rendesse concreta la cooperazione tra i cinque porti. Le attività dell'associazione sono incentrate su tre punti. Innanzitutto, a tutela dell'ambiente e della connettività, si punta alla creazione di una cooperazione permanente in tema di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, security e digitalizzazione delle procedure logistiche e di trasporto. In secondo luogo, con riferimento ai progetti strategici per collegare la Napa alla rete Ten-t, la rete transeuropea di trasporto, è stata proposta "AC-CESS2NAPA", una ricerca per migliorare sempre di più l'accessibilità e l'intermodalità del mare del nord Adriatico. Da ultimo, sono state proposte diverse ipotesi per incrementare la cooperazione trilaterale, come l'estensione della rete Ten-t verso paesi terzi vicini non europei e l'ipotesi di includere la dimensione marittima e ferroviaria all'interno del programma di cooperazione territoriale 2021 - 2027. In merito, la vicepresidente del Veneto e assessora alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, ha precisato che "questo documento suggella e rilancia un'importante azione svolta da AdSPMAS (porti di Venezia, Marghera e Chioggia) nell'ambito dello sviluppo sostenibile e strategico dei corridoi Ten-t europei, con particolare riguardo al corridoio Baltico-Adriatico-Bac ed al corridoio Mediterraneo. La firma odierna è il risultato di un articolato lavoro di discussione tecnica su diversi ambiti di comune interesse e che, anche in relazione alle politiche green port e smart port testimoniano l'impegno di Italia, Croazia e Slovenia, con i rispettivi porti, a costituire una cooperazione transfrontaliera permanente su sosteni-



Unione Europea



• Adottata la risoluzione sulla tessera europea di sicurezza sociale

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione incentrata sulla tessera europea di sicurezza sociale, definita European social security pass, abbreviato Essp, con cui chiede che la Commissione elabori una proposta legislativa sul tema prima della fine del 2022. Con



Notizie dal mondo

livello europeo. Ad oggi, il progetto per la tessera europea di sicurezza sociale è riferito alle sole informazioni sulla copertura di sicurezza sociale dei lavoratori mobili. Tuttavia, gli europarlamentari auspicano che la tessera venga estesa in un secondo momento anche ad ulteriori campi del diritto del lavoro europeo, quali l'assicurazione sanitaria e le pensioni nell'ottica che la tessera europea di sicurezza sociale completi l'identificazione elettronica e le altre iniziative a livello europeo volte a digitalizzare la sicurezza sociale.

• Le proposte del Parlamento europeo sulla migrazione lavorativa legale

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla migrazione legale con finalità lavorativa. Obiettivo è facilitare la migrazione legale nell'Unione europea e fronteggiare la carenza di competenze e l'invecchiamento della popolazione. Per superare la carenza di manodopera nei paesi dell'Unione, la risoluzione propone l'istituzione di un gruppo composto da talenti europei per favorire l'incontro dei candidati di paesi terzi con i possibili datori di lavoro che hanno sede in Europa. Per facilitare l'ingresso legale all'interno dell'Unione da parte di imprenditori stranieri che intendano creare imprese e start-up, e di lavoratori mobili come gli artisti e i professionisti della cultura, viene chiesto uno schema di inserimento per i lavoratori di paesi terzi con un livello di istruzione medio-basso ed un quadro di riconoscimento delle loro competenze e qualifiche. Gli europarlamentari chiedono anche che la Commissione introduca dei nuovi visti che consentano ingressi multipli per cinque anni, e fino a novanta giorni all'anno. Viene richiesta una revisione della regolamentazione vigente per i cittadini di paesi terzi residenti di lunga durata, al fine di consentire loro il trasferimento in un altro paese europeo, a partire dal giorno di rilascio del permesso, a condizioni analoghe a quelle per i cittadini europei. Viene inoltre sottolineata l'opportunità di ridurre da cinque a tre gli anni per poter acquisire un permesso di soggiorno europeo di lunga durata. Ancora, viene sottolineata la necessità che le procedure per richiedere i visti vengano semplificate, al fine di consentire la presentazione della richiesta sia dall'interno di un paese europeo, nel caso in cui il richiedente abbia un permesso di soggiorno valido, sia da un paese terzo. Da ultimo, vengono proposte delle modifiche delle attuali norme sui lavoratori stagionali, per permettere loro di mantenere lo status di disoccupati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali sono alla ricerca di una nuova

-132-



occupazione, evitando loro la revoca del permesso.

• La comunicazione riveduta sugli aiuti di Stato per i progetti di comune interesse europeo

È stata adottata dalla Commissione europea una comunicazione che interviene sulla regolamentazione degli aiuti di Stato destinati ad importanti progetti di comune interesse europeo (Ipcei). Gli Ipcei sono dei progetti innovativi ed infrastrutturali transnazionali promossi dagli Stati membri, di rilievo per le strategie dell'Unione europea, date le ricadute positive non solo per gli Stati membri partecipanti al progetto, ma per l'intera economia europea. La comunicazione sugli Ipcei fissa i criteri che gli Stati membri devono seguire nel dare sostegno a tali progetti. La comunicazione invita gli Stati a promuovere progetti che siano funzionali anche al raggiungimento degli obiettivi a livello europeo. La comunicazione riveduta sugli Ipcei, che sarà applicabile a partire dal 1º gennaio 2022, prevede i criteri cui la Commissione deve attenersi nel valutare gli aiuti concessi agli Ipcei transfrontalieri da parte degli Stati membri. Ai fini della concessione degli aiuti alla luce della comunicazione riveduta sugli Ipcei, i progetti proposti dagli Stati devono soddisfare delle condizioni. Devono innanzitutto garantire un apporto rilevante agli obiettivi dell'Unione europea; offrire una soluzione verificabile di fronte

-133— SEAC





-135-



SEAC



L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va

di Alberto Bosco

"Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere"

(Dalai Lama)

Lettrici e lettori ci perdoneranno: il titolo di questo ultimo "frutto" del 2021 era facile da copiare ma è pur vero che è parte di una delle più belle canzoni degli ultimi decenni, forse di sempre.

Essa richiama una certa malinconia, accompagnata però da ironia e speranza in un futuro migliore.

Chi verga queste poche righe, peraltro con poco e discutibile merito (e qui l'editore ha le sue colpe nell'avergli affidato cotanto incarico), si occupa di diritto del lavoro dal lontano 1985.

C'era quando, nel 1991, venne emanata la legge n. 223 sui licenziamenti collettivi; quando fu emanata la Riforma Fornero nel 2012, il Jobs Act del 2015, ed il decreto dignità del 2018. E, come tanti, c'era quando è esplosa la pandemia da Covid-19.

In questi anni si sono susseguite norme "necessarie" e "sistematiche" in virtù dell'evoluzione del diritto, dell'economia e del "sentire sociale", e altre che, invece, hanno avuto natura emergenziale, come quelle degli ultimi due anni.

E fin qui non ci sarebbe nulla di cui lamentarsi. Se è in atto una pandemia, governo e Parlamento devono correre ai ripari e, conseguentemente, approntare misure emergenziali mai sperimentate prima.

Quel che non va bene, però, è il caos normativo e, più ancora, il ru-

Frutti di bosco

more di fondo e le inutili complicazioni delle quali consulenti del lavoro ed imprese sono innocenti vittime.

Non è possibile che, sullo stesso argomento, escano circolari, note e messaggi come se non ci fosse un domani, spesso scritte in una prosa astrusa e inutilmente articolata, ripetendo pedissequamente gran parte di quanto già affermato nel documento precedente.


Basterebbe limitarsi a dire che "cè questa ulteriore novità", che "è disponibile il modulo on line per richiedere l'esonero".

Così facendo si salverebbero non solo gli alberi (con i quali si produce la carta per stampare decine di pagine inutili), ma anche gli occhi e il tempo degli addetti ai lavori.

In buona sostanza, se l'uomo non può predire il futuro e, quindi, neppure può controllarlo, è pur vero che – con una sana dose di competenza e professionalità da parte di chi regola le nostre vite (almeno quelle "professionali") – il nuovo anno potrà essere migliore, più semplice e sereno.

Che, in fondo, è tutto quello che occorre ad ognuno di noi.

Buon nuovo anno a te cara lettrice e caro lettore!



LAW & HR n. 25 "Compliance" Disponibile dal 10 Gennaio 2022





SEAC ALL-IN LAVORO

SIAMO SEAC E OGNI GIORNO DIAMO IL MASSIMO PER TE!


INFORMATIVA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

> SCHEDE OPERATIVE LAVORO

> > SCHEDE CCNL

REDAZIONALI LAVORO

IL MONDO PAGHE



MANSIONARIO CCNL

SCADENZARIO CCNL

INFO AZIENDA LAVORO

SOTTO LA LENTE LAVORO

LIBRERIA DIGITALE LAVORO

